[illegible] de diece giorni paghi sborsi, et [illegible]tuisca al prefato Attore, li denari, o robbe cont
[illegible]nella domanda, con tutte et singuli spese fatte nella lite, et per detta causa et oc
[illegible] dechiarando che nel termine de diece giorni, non si computa il giorno nel
[illegible] stato fatto il comandamento. Et se il prefato debitore in termine di detti diece
[illegible] non farà detto pagamento et restitutione si come gl'è stato comandato, sia obligato
[illegible] Podestà, a rechiesta del creditore fare l'essecutione al debitore sopra soi beni
[illegible]mandando che se detti beni saranno mobili, o semouenti; si facia l'essecutione per il doppio
[illegible]mobili per tre uolte più di quello che importarà la quantità, o giusto prezzo della cosa
domandata, et le spese per tal causa fatte; Et non solamente questo tanto esso Reo principale, quanto
anco il suo fideiussore con tutti li remedij opportuni della ragione possano, et debbano essere
astretti [illegible] et personalmente dal Podestà ad instantia del creditore per il pagamē
to del debito in tutti, et giorni fuorche in quelli, che dalla santa Madre chiesa de pre
cetto sono comandati. Ma se il detto conuenuto, et Reo nella sua comparitione negas
se cosa, et deba il detto Podestà se la lite non passarà doi giulij, la quale non dependa
da maggior somma, o contenghi annuale prestatione, o pure che non apporti preiudicio a
maggior quantità et ualuta di detti doi giulij decidere, et terminare etiam inanzi alla
contestatione della lite col solo et semplice giuramento dell'Attore, o del Reo ad arbitrio
suo; Ma se la quantità de denari, ò il prezzo della cosa domandata passarà la soma di detti
doi giulij nõ eccedendo la sõma di quaranta baiochi, il medemo Podestà, etiam dio inanzi la
contestatione della lite debba ultimare tal causa col giuramēto del Reo, o dell'Attore, et un testimo
nio. Di più uogliamo che doppo la Resposta di quello che è conuenuto etiam come di sopra
inanzi alla contestatione della lite, se il Reo, o l'Attore offerirà al suo Aduersario il
giuramento sia tenuto quel tale a chi è offerto ò giurare, o referirsi al giuramento di chi
gliel'offerirà, et a ciò fare sia astretto per il giudice auanti al quale si uede tal causa con tutti
li remedij della [illegible], non ostante che la quantità, o cosa contenuta nella domanda ascē
da a qualsiuoglia somma. Et questo habia loco solo quando si tratta del proprio interesse di
quello che offerisce, o di quello a cui è offerto il giurare. Ma nelli altri casi facia il Po
destà si contesti la lite dall'una et l'altra parte sopra la domanda fatta; eccetto
pero in quelle cause, nelle quali ò per forma di ragion commune, o per prouisione particula
re contenuta nelli presenti statuti la lite non si douesse contestare, et parimente dall'una
et l'altra parte si presti il giuramento della calūnia. Et le cose sopradette habbino loco
nel Reo il quale confessarà, o negarà il tutto in quanto al tutto da esso confessato, o nega
to; perche se il detto Reo parte habia confessato parte negato; si quanto alla parte co
fessata come anco in quanto alla parte negata. Ma se il Reo non comparirà in al
cuno di detti termini per detto Balio ordinati a comparire, et riceuere la copia, et
termine come di sopra si farà la essecutione contra [illegible] [illegible], et se non ue
[illegible] nelle cose stabili del modo forma et quantità come di sopra si contiene. Purche il
detto Reo [illegible] che si procede contra di lui a tal essecutione sia citato almeno doi uolte
[illegible] [illegible] alla sua solita habitatione [illegible]
[illegible]

nō s'entri in camere a far esecut[io]ni

tione almanco d'un giorno, ò doi al più fra l'una citatione et l'altra ad arbitrio del giudice: non computandoci però in detto termino il giorno nel quale sarà fatta detta citatione. Aduertendo che nissun Ballio habbia ardire per fare detta essecutione in trare in alcuna camera o pigliare qualche cosa contro la forma delli statuti di Massa; et se sarà fatto altrimente tale essecutione s'intenda essere nulla; et il Ballio che contrauerrà alle cose predette caschi in pena di un giulio per ciascuna uolta et di più tal'essecutione come malamente fatta senza dilatione alcuna si debba rendere et restituire al Reo al quale fusse stata fatta; alla quale restitutione il Podestà, et Giudice a petitione del Reo debba astringere l'Attore con quelli remedij della giustitia che à lui parranno espedienti. Et se il Reo comparirà in termino de un mese doppo il dì nel quale gli è stata fatta tal essecutione, et che a lui è peruenuta a notitia tal cosa; et darà idonea sicurtà di stare a raggione et di pagare quel tanto che di raggione fusse tenuto; et refarà tutte le spese fatte dall'Attore per tal causa: in questo caso debba essere restituita a detto Reo tale essecutione con tutti frutti che n'hauesse riceuuto l'Attore. Dechiarando parimente che la essecutione che si farà in contumacia del Reo in attione reale si possa ricuperare in termino di doi mesi continui doppo la essecutione fatta et doppo che sarà peruenuto a notitia del Reo contra del quale sarà stata fatta detta essecutione. Dechiarando che all'hora s'intenda peruenuto a notitia del Reo quando gli sarà stata notificata personalmente tal essecutione, o almeno sarà notificato per il publico Ballio alla solita habitatione di detto Reo in presentia d'alcuno della sua famiglia di sana mente et maggior di quatordici anni, o in altro modo gli sarà legitimamente notificato. Ma passati detti termini, se l'essecutione sarà fatta de cose mobili o semouenti per comissione di detto Podestà, et gli sarà stato fatta fede del debito, la quale in questo caso si possa fare inanzi alla contestatione della lite, etiamdio il Reo essendo [illegible] stato citato ad instantia dell'Attore almeno una uolta personalmente o alla casa alla sua solita habitatione; almeno debba essere citato detto Reo a [illegible] ricuperare detta essecutione in termino di quindici giorni prossimi da uenire, et passato detto termino si possa uendere detta essecutione a richiesta del creditore [illegible] però del Podestà: la quale licentia sia obligato detto Podestà concederla ad instantia del creditore. Ma se la seconda uolta per vigore della prima sarà stata fatta la essecutione contra alcun contumace dalla corte; in questo caso il Reo non la possa ricuperare nel modo predetto, ma poiche la causa sarà conosciuta et finita; et non dimeno esso Podestà sia tenuto a petitione di qualsiuoglia delle parti conoscere detta causa, et finirla e terminarla per quanto la giustitia uorrà, et di più sia tenuto ad instantia dell'Attore non ostante la concessione della essecutione, sforzare con tutti li remedij opportuni della ragione detto reo a rispondere alla petitione contra di lui fatta. Parimente ordiniamo che facendosi instantia per alcuno che il Podestà dichiari il debito essendo stato citato et ricercato il Reo per il publico Ballio una uolta personalmente o almeno [illegible] uolte alla sua solita habitatione ad un certo termino da statuirsi dal Podestà [illegible]

termine di [illegible] del [illegible]

Dechiarat[io]ne del debito

esecutione del debito dichiarato

esso podestà possa, et debba fattagli si fede per testimonij idonei o per publico instrumento o protocollo, ò
libro fatto, et scritto de tal debito, pronunciare detto debito esser liquido, et chiaro non ostante
che nella causa non sia contestata la lite, ne dato il giuramento de calunnia; Et passati diece giorni
doppo la dechiaratione di detto debito; non computato però in detto termino il dì nel quale è fatta la de
chiaratione, il medemo Podestà possa, et debba, strengere detto debitore a pagare il debito al suo cre
ditore ad instanza del medemo. salua et reseruata però ad esso debitore l'eccettione del pagamen
to, se la uorrà opponere, quale debba allegare, et prouare esso debitore fra quindici giorni utile dal
giorno che fu fatta tal dechiaratione; non comprehendendo però in detto termino il giorno della
prefata dechiaratione. intendendo che all'hora si presuma esser uenuto a notitia del debitore tal
dechiaratione, poiche per il publico Ballio gli sarà notificato personalmente; o almeno alla sua
solita habitatione in presentia de alcuno della sua famiglia di sana mente, et maggiore di
quatordici anni, o in altro modo legitimamente sarà notificato; ma se esso debitore per cagione
di detto debito, come di sopra dechiarato, fusse detenuto, et astretto; sia obligato inanzi che sia
relassato dar idonea sicurtà per detto debito al suo creditore non ostante la allegatione di detta eccettio

Sopra licenza del debitore dal Palazzo senza [illegible] del creditore

ne. Et che nissun Podestà ò officiale possa senza saputa, et uolontà del creditore dare licenza di
partirsi di Pallazzo a tal debitore ò a qualsiuoglia altro che per debito fusse detenuto; Et che
ciaschedun Ballio, al quale fusse ordinato dal Podestà di fare l'essecutione ad alcuno, la possa
fare tanto nelli giorni feriati quanto nelli giorni non feriati.

DELLI salarij, et capo soldi da pagarsi alla comunità di Massa. cap. II.

Item statuimo, et determinamo che qualsiuoglia persona che uorrà ciuilmente conuenir alcuno nella cor
te di Massa, inanzi che sia inteso dal Giudice, et Podestà di detta terra sia tenuto pagare; et con ef
fetto sborsare al commune di Massa, et per esso al camarlingo che sarà in quel tempo cinque ba
iocchi per scudo, o del giusto prezzo delle robbe nella sua domanda contenute; Eccetto nelle cause [illegible]
[illegible] nelle quali non si deba pagare se non un baiocco per scudo come di sopra; Et nelle cause et liti
[illegible] per cagione d'incendio, et guasto commesso in alcuna cosa; Nelle quali cause non si debba pa
gare se non doi baiocchi, et mezzo per scudo della stima fatta per il medemo che [illegible] delle cose
nella quale è stato commesso tale incendio, et guasto; Auertendo che in tal caso non si debba fare
detto pagamento, se non nel termino di darsi la sententia in detta causa. Purche prima consti, et sia
fatta certa fede al Podestà che detti doi baiocchi et mezzo per scudo siano stati pagati in mano
del prefato camarlengo, Et se prima o in altro modo fusse data detta sententia, s'intenda esser
nulla, et inualidamente data. Di piu ordinamo che nelle cause estraordinarie, et nelle cause cri
minali, non si debba pagare salario alcuno. sicome ancora in tutte le altre cause nelle quali
per [illegible] de alcun capitolo del presente statuto non si deue pagare salario alcuno. Et se
alcuna famiglia, o particolare persona dimandarà esser liberata da alcuna fideiussione, [illegible]
[illegible] sia tenuto pagare al prefato camarlengo [illegible] baiocchi [illegible]

DEL salario [illegible] cap. III.

Item ordinamo che se alcuno [illegible] alcuna causa malitiosamente pagare il salario,
[illegible] et che il giudicante [illegible]
[illegible] del Podestà inanzi a [illegible] la causa

DEL

DEL Modo di citare li Forastieri, et vagabondi nelle cause civili. cap. IIII.

Item statuimo, che tutti li homini di Massa vagabondi et tutti li altri che non habitano nel territorio di detta terra, ogni volta che fia bisogno essere citati in alcuna causa meramente civile se in detto tempo non si trovassero personalmente in detta terra, ò territorio sarano, et debbano essere citati per il publico ballio ad alta Voce nel loco proprio doue erano soliti per l'inanzi habitare; purche la detta citatione sia fatta doi volte con interpositione, et intervallo di doi giorni al manco fra l'una, et l'altra citatione.

IN che hore l'offitiali siano tenuti stare al Banco della Raggione. cap. V

Item per il presente capitulo espressamente ordinamo, che tutti li Podestà della terra di Massa siano tenuti et obligati doppò il sono della campana del comune di Massa trovarsi nel Pallazzo publico al solito banco della raggione, et ivi stare et comparire nell'hore, et tempi congrui doi volte il giorno cioè la mattina nell'hora di terza, et la sera immediatamente doppò vespero; et prestare grata et benigna audientia a tutti quelli che inanzi a loro compariranno, senza accettatione di persona alcuna; et indi non partirsi fin che non sarà sonata detta campana per il publico Ballio. Et dette cose se intendano dauer farsi in quelli giorni che non saranno festivi, o comandati dalla santa Madre chiesa, o feriati per vigore de alcun decreto, et statuto di detta terra. Et se li predetti Podestà, non havendo però legitima causa, contraverranno alli sopradette cose, caschino in pena de un giulio per ciascuna volta che contrafacano da retenersi per il camarlingo del suo solito salario; Et che per osservatione delle sopradette cose li Signori Priori di Massa usino ogni diligentia, et industria.

LE cause civili Doversi terminare in termine di trenta giorni; et del Modo di fare l'eccettione et come in esse si debba procedere. cap. VI

Item statuimo che tutti li Podestà di Massa, inanzi i quali verteranno le cause civile [illegible] ti in termine di cinque giorni, doppo gli sarà data la petitione, non computandosi [illegible] se nel quale gli sarà data; instante il Reo, o l'attore, sopra qualsivoglia causa [illegible] nella quale si debba proceder ordinariamente, fare contestare la lite; dichiarando [illegible] que giorni douer esser utili; et dipoi in termino di trenta di utili dal giorno che sarà contestata la lite esclusive, per sententia terminare, et decider detta causa, se [illegible] tata dall'una et l'altra parte, o per consenso loro non sarà prolongato detto tempo [illegible] rando non dimeno che per tal respetto detta causa non perisca sin al termine [illegible] doppo la contestatione della lite. Et il Podestà, et Giudice, quale nelle cose [illegible] stato negligente de fatto incorra in pena di sei giulij. Et che niuna eccettione [illegible] entoria, o altra di qualsivoglia sorte impedisca, et retardi la contestatione della [illegible] opponesse però contra la persona, la quale oppositione si debba fare, discutere, et [illegible] no delli detti cinque giorni utili; ouero non si opponesse la Eccettione del [illegible] sa giudicata. La quale quello che l'oppone debba provare per instrumento [illegible] Ma le altre Eccettione opposte inanzi la contestatione della lite, et anco [illegible] si reservano da detti Podestà in giusta forma cioè si ac [illegible]

3v

et non altrimente: reseruata pero nel processo della causa, et doppo la contestatione della lite
la virtu, efficacia, probitione et cognitione di esse et di qualsivoglia de loro. Et possa
no, et debbano detti Podestà poiche la lite sarà contestata conoscere, et considerare le
dette eccettione et repliche et la virtu, forza et efficacia loro, et sopra di esse riceuer le pro
ue
Siano tenuti ancora detti Podestà riceuere, et amettere tutte le eccettioni, et repliche, quale
sarano opposte doppo la contestatione della lite sotto questa conditione, et forma cioè, si et in
quanto di raggione si debbano riceuere et amettere, et non in altro modo

DELLI termini da darsi nelle cause ciuile. cap. VII.

Item statuimo; che in tutte le cause ciuile, doue secondo la forma de alcun capitulo del presente
statuto, ò secondo la forma della raggion comune si debba contestare la lite; per il Podestà
[illegible] vertera tal causa si dia all'una et all'altra parte termino di dodeci giorni [illegible]
[illegible] immediatamente doppo il di della contestatione della lite esclusiue, a prouare ciò che
[illegible] in detta causa, il qual termino per benche non fusse dato dal detto Podestà; nondime
[illegible] et autorità del presente capitulo s'intenda dato et assignato, tanto all'Attore
[illegible] al Reo: et non si possa sminuire detto termino, senon de consenso, et uolontà di tutte
due le parte. Eccetto nelle cause nelle quali secondo [illegible] et nelle cause nelle quali secondo
la forma de alcun capitulo delli presenti statuti si possa procedere senza contestatione di lite
[illegible] si dia un termino ad Arbitrio del Podestà inanzi a cui vertera la causa:.

[illegible] che modo si deba fare raggione fra l'Homini di Massa et forastieri. cap. VIII.

Item [illegible] che di tutte le obligationi fatte fra li forastieri et fra li Homini della terra di
Massa [illegible] del territorio di detta terra si debba fare quella ragion al forastiero, per l'offitia
li, et Podestà di Massa, inanzi a quali ciuilmente domandarano, ò agitarano contra tali ho
mini di Massa ouero [illegible] di detta terra, la quale si faria all'homo di Massa nella
Città o terra di tal forastiero agitando in simil caso ò causa contra alcuno di detta Città o terra
Inquanto poi alli homini di Massa, et quelli che habitarano nelle ville di detta terra, et anco alli
forastieri, quali per cinque anni continui haueranno habitato nella detta terra o territorio, et
quiui come li altri homini di Massa haueranno sopportato li pesi publichi si facia quell raggio
ne [illegible] li altri forastieri la quale si fa per li homini della terra di Massa. Dechia
rando che si tal forastiero conuenuto non possedera beni stabili, ò non hauera di pagare
nella terra di Massa o suo territorio o vero si dubitara della sua fuga: il Creditor di Massa pos
se far astrengere personalmente tal debitor forastiero, pur che dal detto creditore sia fatta
qualche fede al Podestà del debito qual procede da detto forastiero subito et incon
tinente doppo che l'hauera fatto astrengere; breuemente, et summariamente senza [illegible] o fi
gura de giudicio non ostanti ferie o solennità alcuna, detto Podestà et giudice, debbia decidere
et terminare tal causa per giustitia. Et se in un breue et corto termino da statuirsi per detto
Podestà al creditore di Massa; non sarà detto debito certificato legitimamente; sia re
lassato quel tale che fusse astretto. Al quale nel medemo instante per el Giudice et Podes
si debbano far refare tutte et singule spese et danni che hauera fatto et patito detto

forastiero

forastiero per tal detentione. Ma se constara nel modo predetto di tal debito sia costretto
et astretto ad arbitrio del creditore sin'all'integra satisfattione del debito, et delle spese
per tal causa fatte dal creditore. Et alli forastieri li quali habitano ò hanno habitato
come di sopra per cinque anni nella terra o territorio di Massa, et haueranno sopportati li
pesi publici o reali o attori che siano agitando con qualchi homo di Massa sia fat-
ta quella Raggione la quali si fa alli homini di Massa fra di loro scambieuolme-
te. Et che il Podesta di Massa essendone ricercato sia tenuto et debba per quanto
può aiutare et fauorire qualsiuoglia homo di Massa quale fusse obligato per alcun
forastiero, ò uniuersità fuor del territorio di Massa il quale douesse riceuere cosa al-
cuna per qualsiuoglia respetto, causa, et occasione: tanto in concederoli lettere et Ambas-
ciadori quanto in tutti li altri modi che potrai; a spese però di quel tale che ciò
Domanda acciò esso homo di Massa sia conseruato indenne dal detto obligato, et intie-
ramente sia satisfatto di quel tanto che gli si deue dalla detta vniuersità ò forastiero

IN Che modo et quando si debbiano produrre, riceuere et essaminare li testimonij instrumenti et altri. cap. ix.

Item statuimo et ordinamo che li Podestà della terra di Massa quando sarà bisogno et ciò
recercarà la giustitia, sforzare con tutti li remedij opportuni della Ragione li testimonij
a fare testimonianza del vero nelle cause vertenti inanzi a loro; et sia lecito all'una
et all'altra parte doppo la publicatione de testimonij sin alla sententia produrre li suoi
instrumenti. Procurino ancora li Podestà di essaminare loro stessi li testimonij, ouero fare
talmente, ogni uolta che da esse parti o da alcuna d'esse saranno ricercati, che l'es-
saminatione di detti testimonij si commetta, ad alcuno, ò ad alcuni periti o sperti No-
tarij o Notarij, o homini che habbiano lettere della terra di Massa, o suo territorio qua-
li non siano sospetti ad alcuna delle Parti. Et tal Podestà a ciò contrauenendo caschi
in pena di baiochi cinque per ciascuna uolta, se li predetti Notarij o homini non ci
fussero, siano essaminati per detto Podestà. Et li Notarij della corte siano tenuti di
scriuere fidelmente et diligentemente li detti et Attestationi delli testimonij et le co-
fessioni et risposte fatte sopra tutte le Positioni o negationi et interrogatorij; et le dette
fatte testimonianze non palesare a nessuno auanti che per il Podestà non siano publica-
te. Et quando parerà al detto Podestà esser expediente, detti Notarij siano tenuti anda-
re ad essaminare nel territorio di Massa et nelle sue Ville li testimonij essaminati esi-
stenti in dette ville alle spese del Producente quale saranno necessarie per mangia-
re et beuere et per la caualcatura. Item che li testimonij che si produrranno nelle
cause ciuili debbano giurare nel termino dato alle parte a prouare se ciò fusse nece-
essario dal Podestà o suo Cancelliero. Et benche nel termino dato a prouare li
testimonij non saranno essaminati, nondimeno siano essaminati dopoi purche habbia-
no giurato in detto termino; et in questo caso vagliano le loro attestationi come se nel
termino dato a prouare fussero stati essaminati, purche il loro essame [illegible]
mento assignatoli a discorrere, se tal termino però gli sarà stato [illegible]

della causa. Et che li detti delli testimonij in qualsivoglia causa civile etiam che si fus-
sero produtte inanzi all'Arbitri, et Arbitratori si debbano scrivere puramente et simplice-
mente dal Notario a ciò deputato, nel modo et forma che sono proferite le parole dalli testi-
monij. Et sempre il testimonio sopra le cose da lui testificate in qualsivoglia caso dove
parerà espediente sia interrogato in che modo et come sa dette cose, et se sarà fatto altrimẽ-
te, et la causa sarà civile il detto di tal testimonio di ragion sia nullo, et dinuovo si deb-
ba essaminare alle spese del Primo essaminatore non obstante la publicatione del processo
et che fusse passato il termine di provare, et de deponere. Et che li Testimonij mai siano
essaminati secondo l'interrogatorio assegnato da alcuna delle Parte se prima non sarà cor-
retto tal interrogatorio dal Podestà inanzi al quale verterà tal causa: et in tal caso si pro-
ceda nell'essame secondo la correttione fatta, et se altrimenti saranno essaminati tal essami-
natione sia di raggion nulla. Et dinuovo si debbano essaminare per il medemo essaminatore
a sue spese non ostanti la publicatione delli testimonij et che il termino di provare et di de-
ponere sia passato. Et li testimonij li quali saranno produtti non si possano publicare se non poiche
sarà passato il termino di provare statuito ad alcuna delle parte, et poiche saranno essaminati
li suoi testimonij, overo passato il termino de deponere. Et tutte le positione et Articuli detti
Podestà riceviño et amettano sotto questa conditione et forma cioè. SALVO iure impertinẽ-
tium et non admittendarum. Alle quale se sarà resposto si habia per non confesso quel
che sarà resposto. et dipoi sopra esse si proceda talmente che la parte responda ad esse posit-
ioni, et li testimonij sopra essi si sia bisogno siano essaminati. purche s'intenda ogni ragione
reservata all'altra parte nel processo della causa. talmente che ne giovano a quel che li pro-
duce ne nociano all'altra parte. si di raggione tali articuli, et possitioni non erano d'ame-
tersi. Ma se la Parte che produce tali Articuli, et positione domandarà che mia di la re-
posta dell'Altra parte, o il giuramento delli Testimonij si dichiari se detti Articuli, et Positio-
ni di raggione si deveno amettere o nò detto Podestà inanzi che si proceda più oltre sia tenuto
a dechiararlo per sentenza interlocutoria.

CHE non corra termino alcuno doppo la cõsignatione delli Libri. cap. X.

Item statuimo che dal di inclussivamẽte che il Podestà di Massa assegnarà secondo il so-
lito alla communità li libri di Massa corre non corra termino alcuno si nelle cause civile come
nelle criminali verrenti nella corte di detto Podestà sin al quinto giorno intiero doppo l'intrata
dell'offitio del suo successore, computandosi in detto termino il giorno istesso della sua intrata
Ma sin all'hora siano et remangano nel medemo stato nel quale erano al tempo della pre-
ta assignatione. et doppo la prefata assignatione de libri sia lecito a ciascheduno che
si sentirà d'esser gravato delle cose permesse del Statuto di Massa totalmẽte appellarsene.

CHE si debbano dare Procuratori et Advocati nelle cause civili et criminale alle Per-
sone miserabile. cap. XI.

Item statuimo che il Podestà di Massa sia tenuto et debba alle spese della parte che la do-
mandarà dare l'Advocato et Procuratore tanto nelle cause civile quanto nelle criminali.
Et che qualsivoglia Advocato, et Procuratore debbano essendone recercati prestare il

suo

patrocinare [illegible] quel domandara per quanto la giustitia comportara dandosegli pero la
sua mercede competente contra ciascheduna persona; et quello il quale a cio contrafara sera
Advocato caschi in pena de quindici giuly, si Procuratore in pena di diece p ciascuna
volta. Se pero non auerra che il medemo Advocato ò Procuratore sia condotto et pigliato
nella medema causa dalla parte Adversa, overo quel tale che l'adomanda non agi
tasse con alcun Inimico o Parente et consanguineo del detto Advocato o Procuratore sin
in terzo grado inclusivamente, o no havesse altra escusa o impedimento.

DELLI Giorni feriati. cap. XII.

Acciò che non si pretenda ignoranza dalli Podestà di Massa delli giorni utili et feriati, ad
honore de Dio et della Gloriosa Vergine sua Madre et del gloriosissimo Martire san Feli
ce Protettore di questa terra et di tutta la corte de santi, et sante del paradiso per disposit[io]
ne del presente statuto ordinamo si debbano osservare da tutti l'infrascritte ferie et quelle per
ferie et giorni feriati ad honore de Dio osservare et honorare. Nelle cause civili tanto nelle cau
se de Appellatione quanto nelle cause principali le quali vertessero nella corte di Massa
le quali festività et giorni feriati sono l'infrascritti cioè. La Nativita di Nostro si
gnore Giesu Christo, con sette giorni immediate precedenti et sette susseguenti. DEL mese
di Genaro il Giorno della circoncisione. l'Epifania con doi giorni seguenti. San Felice.
la Conversione di santo Paulo. Santo [illegible]. DEL Mese di Febraro. La Purificatio
ne dell Madonna. Santo Biagio. la Catedra di San Pietro. Santo Mattia Apostolo.
Del Mese di Marzo, San Gregorio. la Anunciatione della Madonna. La pasqua di
Resurrettione del nostro signore con sette giorni precedenti et sette susseguenti. la qual Pas
qua alle volte alle volte vien di Marzo alle volte d'Aprile. San Marco Evangelista.
DEL Mese di Maggio. Santo Iacobo et Santo Filippo; Santa Croce. san Gioanni. Santo
Michele Arcangelo. la Ascensione del Signore. la Pasqua della Pentecoste con doi gior
ni seguenti. la qual Pasqua et Giorno della Ascensione alle volte si celebrano di Mag
gio alle volte di Giugno. DEL Mese di Giugno Santo Barnaba Apostolo. la [illegible]
di San Gioane Battista. San Gioane, et Paulo. Santo Antonio. Santo Fortunato [illegible]
DEL Mese di Luglio Santa Margarita. Santa Maria Madalena. Santo Giacomo [illegible]
San Christofano. Del Mese de Agosto. la festa di Santo Pietro in Vincula. San [illegible]
San Lorenzo. la Assuntione della Beata Vergine. Santo Bartolomeo. Santo Agostino [illegible]
Decollatione di san Gioane Battista. DEL Mese di Settembre. Santo Egidio e [illegible]
la Nativita della Madonna. Santa Croce. San Matteo Apostolo et Evangelista. la Dedica
tione di San Michele Arcangelo. DEL Mese di Ottobre. San Francesco. San Luca Evangelista
Santo Simone, et Guida. DEL Mese di Novembre la festività de Tutti Santi [illegible]
te. Santo Leonardo. San Salvatore et San Teodoro. San Martino Vescovo. San Martino [illegible]
San [illegible] et san Paulo. Santa Caterina. Santa [illegible]. Santo Andrea Apostolo. [illegible]
se di Decembre. Santo Nicolò. santa lucia. Et il primo di della quaresima.

Item dechiaramo dover essere giorni feriati nelle cause civili il Lune di, et [illegible]

paramente deliberamo che ogni volta che si farà consiglio nella terra di Massa se intenda feriato la metà di quel giorno nel quale si farà detto Consiglio: o la Mattina o la sera che si faccia respettivamente In tutte le cause civili. Et li altri giorni nelli quali il Podestà non reseverà a rendere ragione al suo solito banco s'intendano parimente feriati in quelle cause però che venissero inanzi al Podestà che mancasse come di sopra al Banco della ragione. Et per riposo et commodo delle persone nel tempo de mietere, et di vendemiare havemo ordinato le infrascritte ferie cioè dal dì della festività di San Gioan Battista ch'è del mese di giugno fin al giorno nel quale si fa la proposta per le vendemie s'intendano le ferie del mietere et dal dì che si incominciaranno le vendemie secondo la deliberatione sopra ciò da farsi per un mese da venire siano le ferie per le vendemie et tutte le cause et liti per detto tempo siano interdette. Ma nelle cause criminali tanto mere quanto miste si proceda; et si possa procedere d'ogni tempo etiam nelli detti giorni feriati non ostante qualsivoglia legge o ragione in contrario Et nessun Podestà oda, ne possa ne debbia udire alcuna persona che opponesse o allegasse il contrario

DELLA cellebratione delli Venerdì Di Marzo Cap. XIII.

AD honore, et reverentia della sacratissima Passione di Nostro signore Giesu Christo Redentore della humana generatione: et acciò che tutti li huomini di Massa più commodamente possano meditare et contemplare detta santissima passione et acciò esso Redentore per sua bontà et clementia si degni concedere pace et concordia al populo et comune di Massa per il presente capitulo statuimo et determinamo che tutti li Venerdì di Marzo tanto nella terra quanto nel territorio di Massa. Da tutti li huomini di Massa o habitanti in essa ò nel suo territorio; si debbano santificare custodire et celebrare come li giorni proprij de Dio mentioati et che si debbano havere tenere et reputare per giorni feriati et introdutti ad honore de Dio Et che in detti giorni ò in alcuno di essi non ardisca ne presuma persona alcuna lavorare o fare essercitio alcuno in detta Terra o territorio; et chi contrafarà ipso facto incorra in pena de un grosso per ciascun giorno da applicarsi al Camarlingo del commune di Massa. Et che le predette cose ciascheduno anno nel mese di febraro il Podestà di Massa debba fare bandire publicamente in detta terra almeno doi volte in diversi giorni per il Publico Ballio nelli luoghi soliti, et consueti.

CHE. IL Podestà sia tenuto o scrivere lui, o fare scrivere dal suo Canc.ro li Atti civili.

CAP. XIIII

Item statuimo che li Podestà di Massa siano obligati o scrivere loro o far scrivere dal suo Notario li libelli li Giuramenti di Calunnia le confessione le negationi et li altri Atti che occorreno nelle cause nelli quaterni o libri della corte, senza salario, o mercede alcuna; et che il Notario o Podestà sia tenuto a dare dette scritture ad essemplare a chi li domandarà, senza però conseguirne mercede alcuna da chi le domandasse.

CHE Il Primo Creditore debba esser anteposto nella ragione et che il Podestà non amessa appellatione alcuna sumariamente decida la controversia che fusse fra li Creditori. cap. XV

Si più creditori della medesima, o diverse qualità demostraranno per autorità della Corte di Massa essere stata comessa la essecutione sopra li beni del suo debitore et di detti beni et essecutione fatta fusse controversia fra di loro il Podestà in nanzi al quale vertesse tal lite, o controversia veduti che haverà li Instrumenti

et la ragione delle Parti veda la verità et in termino di tre giorni da l'dì che gli serà esibita la petitione o sarà nota tal lite esclusiue, dechiare et pronuntie debba de ragione dover esser anteposto quello il quale trovarà essere Primo creditore dechiarando sopra ciò doversi imponere perpetuo silentio, et che se mai la parte diversa reiterasse ò rinouasse tal lite et controuersia caschi in pena de un scudo la qual pena in tal caso si debba far pagare a requisitione di quello che ha ragione. et che quello che sarà pronunciato et dechiarato per detto Podestà habbia forza et vigore ogni appellatione remota la quale se si interponesse per ordine del presente statuto s'intenda esser nulla et non debba essere amesse anzi quello che se appellasse sia condannato nella pena de uno scudo Ma se il secondo creditore volesse che si facesse la stima della cosa o cose piglieta o ricevute dal Primo creditore pensando che siano di più valuta di quello che deue hauere el Primo creditore. All' hora il detto Podestà debba astrengere così il primo quanto il secondo creditore ad elegere doi homini communemente li quali habbiano le possessione più propinque a tal cosa o cose. li quali così Eletti stimeno et siano sforzati per detto Podestà ad estimare la detta cosa ò cose in termino de doi dì prossimi seguenti doppo il detta predetta electione esclusiue. Et se detta stima eccedesse il Debito del Primo creditore quel Più si dia al Secondo creditore, o a quello che hauerà più ragione doppo il Primo. Et tutte le predette cose si decidano et expediscano con brevità summariamente et senza strepito o figura de Iudicio, et senza pagamento de salario et rimosse di mezzo da banda tutte le cauillatione, et sutterfugij, et solo visto la medolla della ragione et la verità del fatto.

DELLE Confessioni fatte fuor de giudicio cap. xvi.

Item statuimo et determinamo che se un Debitore confessarà fuor de giudicio essere in qualche cosa obligato a un altro aggiongendoci et esprimendoci la certa et determinata quatità della cosa, et la ragione d'essa et debba per tal confessione esser conuenuto non ostante che non fusse presente a tal confessione quello al quale lui hauerà confessato essere talmente obligato. Et dall'altra banda se alcuno confessarà hauere riceuuto et riscosso il debito da alcuna certa et determinata persona con espressione della quantità della cosa certa et determinata; et della causa domandando tal Debito non sia più in modo alcuno riceso non ostante l'Assentia del Detto suo debitore. Anzi nell'uno et nell'altro caso tal confessione vaglia come se fusse stata fatta presente l'altra parte.

DEL modo di publicare, et examinare li testimonij ad perpetua rei memoria. Cap. xvij.

Item se alcuno vorrà produrre testimonij idonei ad perpetua rei memoriam per prouare qualche contratto, o distratto o qualsiuoglia obligatione ouero donatione fra vivi, o per cagione di morte o testamento ò qualsiuoglia altra Ultima volontà il Podestà della corte di Massa tanto in giorni giuridici, quanto in giorni feriati Eccetto in quelli quali in honore [illegible] no festiui li facia giurare et li essamini; et li Detti loro facia scriuere per il suo Notario o li scriua lui proprio negli Atti o libri della corte di Massa; et dipoi publichi detti testimonij et le cose per loro testificate non ostante che non fusse contestata lite, ò giurato di Calunnia. Purche quelli alli quali ciò apartiene et importa siano stati citati

personalmente, o almanco alla casa della sua solita habitatione a tutti li Atti necessarij. Et fatte in tal modo le dette cose li loro detti vagliano, et habbiano forza per l'avenire; et le predette cose sia tenuto a fare il prefato Podestà, se però verrà il producente in termino de un mese, doppo che ne sarà ricercato.

DEL modo di provare la parentela, et cose simile. cap. xviij

Item statuimo; che in qualsivoglia causa, civile, o criminale, mezza, o mista, ordinaria, o estraordinaria la quale vertera inanzi a qualsivoglia Podestà, overo officiali di Massa, overo avanti li Arbitri dove averra inanzi o doppo la contestatione della lite esser di bisogno provare Parentela, Affinità, matrimonio, figliolanza, la Morte, o vita, o cose simili si faccia tal prova inanzi a detti Podestà, officiali, o Arbitro in qualsivoglia parte del Giudicio, et basti nelli predetti casi o in qualsivoglia di essi la Prova di tre testimonij giurati li quali depongano che da persone vicini, et conoscenti di tal Persone si crede, et si tiene ciò essere vero; et tal Prova habbia et ottenga piena fermezza non ostante qualsivoglia lege civili, o canonica, overo statuto del commune di massa che parlasse in contrario

CHE la corte debba defendere il Posesso di qualche executione fatta et quale Persone li Podestà debba levare di possesso cap. xix

Item che tutti li Podestà siano tenuti defendere tutte le essecutioni fatte Dalla corte di Massa posposta ogni fraude; et questo habbia loco tanto nelle essecutioni da farsi quanto nelle fatte, et ancora non sopite, purche tale essecutione non noccia a qualche terza persona la quale habbia ragione, overo possedeva inanzi che sia mossa tal lite, la cosa sopra la quale è stata fatta detta essecutione; Ma ben noccia, et possa nocere a quello in favore del quale è stata fatta. Et il Podestà quale haverà commessa, et concessa detta essecutione; o haverà comandato che sia comessa, et concessa, sia tenuto a cassarlo, anullarlo et levarlo di possessione ad instantia di tal Possessore, o di quello che in detta cosa havesse ragione. Se però colui in favore del quale è stata fatta tal essecutione non vorrà provare all'hora la causa di quello contra chi fusse fatta tal essecutione et che in detta causa si proceda con brevità sumariamente, et senza strepito et figura de giudicio tanto nelli giorni iuridici, quanto nelli feriati eccetto in quelli che in honore di Dio o per forma di ragione, o delli statuti fussero feriati.

DELLE spese fatte nelle bestie di Alcuno tolte, o per pegno, o per essecutione, et de Altre cose spettanti a tal materia. cap. xx.

Possa il Camarlengo della communità di Massa per qualsivoglia Cavallo che gli sarà raccomandato per la corte pigliato per essecutione, o per pegno ricevere, et riscotere per le spese di tal cavallo et per qualsivoglia giorno quatrini tre, per qualsivoglia bestia asinina quatrino uno et parimente per qualsivoglia bestia porcina, et Vac: et Per qualsivoglia grege, o matta di bestie pecorine, o caprine quatrini doi et tanto possano havere quelli che tenessero in pegno tale bestie o gli fussero date per essecutione dalla corte, et se il debitore a chi fusse stato tolto tal bestia non la recogliera in termino di otto giorni dal di che gli sarà stato fatto tal Pegno, o essecutione in tal caso sia lecito a quello a cui in tal modo fussero state concesse dette bestie, servirsi di dette bestie comodamente et moderatamente. purche il creditore per tal respetto debba scontare qualche cosa delli spese. Di qui vogliamo che s'alcuna di tali bestie perirà, peggiorà

ra. o si magagnara nelle mani di quello, a chi fussero state in tal modo raccomandate
concesse, o date in pegno senza sua colpa, el deffetto tal pericolo, et peggioramento
spetti, et appartenga al Debitore, et non al creditore, o camarlingo nelle mani delli
qualli fussero perite, o peggiorate tal Bestie.

CHÈ quelli che domandano le Dote o Lascite se intendano senza salario, et in
che modo si debba procedere, in tale Domande. cap. XXI

Item statuimo che li Podestà di Massa siano tenuti mantenere, et defendere le Donne marita
te, et Vedue nelle loro Dote, et in quelle cose le quali dalli mariti nelli soi testamenti, o in
altre ultime volontà gli fussero state lasciate ouero se da soi figlioli, o da Altra persona fus
sero molestate per cagione delle cose predette; et che tali Done in redomandare le sue Dote, et
il miglioramento della moneta di esse Dote siano intese senza salario; Et parimente che
il marito, il quale per sua moglie, o qualsivoglia altro che haverà riceuuto da Alcuna
persona la promissione della Dote; in rescottere, et domandare tal Doti siano intesi sen
za salario. Et che il Podestà inanzi al quale verterà la controuersia per conto del miglioramento di esse
Doti, sia tenuto et debba detta differentia, a richiesta, et instantia di qualsivoglia delle Parti rimettere
alli Consuli delli Mercanti de panni noui di Lana della terra Di Massa, li quali pigliato che haueranno il
giuramento debbano dire, esprimere, et dechiarare, qual sia maggior miglioramento di detta moneta, et
quale et quanto maggior sia il valore suo, o nel tempo che fu pagata detta Dote o nel tempo che è stata
mossa la lite nella terra di Massa; et secondo la Dechiaratione, et detto di detti consuli, o della mag
gior parte di essi; la quale dechiaratione, et il quale giuramento nel caso predetto s'habbia per sufficiente
et legittima prouatione, si debba intieramente assieme con detta Dote pagare et restituire il miglior
amento predetto le quale cose habiano loco tanto nelle Dote da constituirsi per l'auenire, quanto nelle
già constituite, le quali non siano state restituite. et tanto doppo il matrimonio, quanto durante esso
in qualsivoglia caso nel quale secondo la forma della ragione o delli Statuti di Massa si douesse
restituire, consignare, o reassegnare essa Dote; Et nel conoscere, definire, et esseguire dette cose si pos
sa, et debba procedere breuemente, summariamente et senza strepito o figura de giuditio. Et per
chè l'Anime delli homini deuen esser anteposte a tutte le altre cose, per vigore della presente legge
comandiamo che li Podestà di Massa possano et debbano intendere li essecutori delli testamenti
et de Altre ultime volontà di Morti, et li loro Procuratori domandando, et rescotendo tutti et singoli
legati et fidei commessi lasciati per pie cause, distribuendoli, pagandoli et essequendoli secondo la pi
mente et causa di tali defunti et che per esseguire le cose predette, li detti Essecutori et li
loro Procuratori possano agitare tanto contra li heredi di tali morti quanto [illegible] qualsivoglia
li altro [illegible] grauati a pagare tali legati ouer fideicommissi [illegible]
biti i hereditarij con le Attioni et ragioni hereditarie competenti alli heredi [illegible]
ti contra di quelli. Nelli quali casi et in qualsivoglia di essi li predetti Essecutori et Pro
curatori si tengano et reputino per veri, giusti, et legittimi Attori et domandatori [illegible]
li detti testamenti, et ultime volontà ad essi particolarmente [illegible]
sa da tali già defunti podestà, et autorità per domandare et [illegible]
dette et nelle cose predette si proceda con breuità, summariamente et senza strepito [illegible]

DELLE Divisioni et Giudicij Divisorij cap. XXII

Siano tenuti li Podestà li quali ne seranno ricercati brevemente summariamente et senza strepito
et figura di giuditio conoscere et determinare tutte le divisioni; et giudicij divisorij et decidere tal
lite, et controversia in termino de un mese continuo dal dì che gli sarà fatta la domanda, esclusi
ve per sua sententia; et con effetto fare far detta divisione, se non ce ostasse alcuna giusta et
legitima eccettione. Nella quale Divisione si proceda in questo modo cioè che a rechiesta del
Provocante il Podestà inanzi al quale vertera tal differentia, facia sia citata la Parte pro
uocata, et dall'una, et l'altra parte facia eleggere un homo prudente et da bene, overo più
delli Amici communi, li quali faciano tal Divisione equalmente et giustamente, et se alcuna
di dette Parti recusasse fare tal eletione, sia astretta con tutti li remedij opportuni della Ragione
a farlo; et se omninamente fusse contumace caschi in pena di un scudo, et nondimeno si segui
ti, si proceda fare tal divisione per uno overo più da eleggersi a tal effetto per detto Podestà,
quale divisione si debba fare con bona fede, et in quel più utel modo, et maniera che sarà
possibile per l'una, et l'altra parte, et fatta che sarà tal divisione qualsivoglia delle parti sia te
nuta et obligata pigliare et accettare la parte che gli sarà assegnata, et recusandola caschi in
pena simili di un scudo; et non dimeno essa divisione remanga ferma et stabile; Ma se alcuno
havesse qualche cosa commune con un altro et appresso di quella havesse qualche cosa propria
debba havere parte di detta cosa comune appresso la cosa sua propria havendo però sem
pre riguardo al meglioramento sicome la qualità della cosa ricercarà. Ma se Alcuno in nome
suo proprio o de Altri haverà comprato o in altro modo aquistato qualche cosa, non possa essere
astretto alla divisione di essa dal suo Compagno, se prima non sarà sodisfatto di quel tanto
che lui havesse, o non d'essi pagato per tal compra, o per aquistare, et conseguire tal cosa.
Et le lite, et differentie divisorie di qualsivoglia beni nate, o che nasceranno tra li fratelli, o
Nepoti Carnali et altri congionti sin in secondo grado di consanguinità inclusive con brevità su
mariamente et senza strepito o figura de giuditio si conoscano et si decidano per doi homini doi
[illegible] consanguinei et Parenti all'uno, et all'altro da eleggersi per dette parte; qual eletione fatta
in presenza del Podestà essendone ricercati; Et tali homini eletti debbano fare essa Divisione fra
[illegible] inclusive nel quale saranno stati eletti, et haveranno saputo tal eletione
sotto pena di un scudo per qualsivoglia d'essi che contrafacesse. Et nondimeno passati detti [illegible]
[illegible] se non l'haveranno fatto possano et debbano esser astretti, et detenuti in Palazzo sin
tanto che haveranno fatto tal divisione. Item se Alcuno sarà provocato a fare la Di
visione d'Alcuna cosa et con fraude, et senza Timore negarà che il provocante no
n'habbia parte in tal cosa et doppo esso provocante provarà havere parte sia punito per tal
negatione in cinque baiocchi. Li quali Divisori debbano havere per suo salario, et mercede per cias
cheduna libra della stima delli beni da dividersi.

DELLI Dani Dati per via di guasto o de incendio. cap. XXIII

Acciò che l'Incendiarij et guastatori non ardiscano far dano in publico o in oculto, et acciò
li homini di Massa alli quali averrà esser fatti tal dani possano persequitare con sollecitudine
li malfattori, si statuisce et ordina che serà dato dano per modo di guasto et de incen

dio studiosamente in publico, o in oculto nella terra, o territorio di Massa per perso-
na suola, et inimica, in cosa sua propria, o a lui spettante. quel che commettera tale
malefitio sia punito, et castigato ad Arbitrio del Podesta di Massa, inanzi
al quale vertera tal causa havuta consideratione alla qualita del Malefitio, et alla con-
ditione della persona di tal malfattore; et sia parimenti condannato tal malfattore
dal medemo Podesta a rifare intieramente tal danno alla persona offesa; et se alcuna
persona di Massa, o del suo territorio havera riceuuto tal danno in alcuna sua pro-
pria cosa, o a lui spettante primieramente et inanzi a tutte le altre cose cerchi et facia diligentia
di trouare tal malefattore; et se da se stesso non lo potra trouare, recerchi la uniuersita di detta ter-
ra, et territorio, ouero li vicini fra le tenute et confini delli quali sara stato fatto tal danno
et delitto che debbano denuntiare, et notificare al Podesta il Malfattore. Et essendo per detti
homini denuntiato alcuno, la parte offesa per quanto le sue forze se stendano possa proseguire
la sua ragione contra quel tale che fusse stato denuntiato; il quale se constara hauer com-
messo tal malefitio sia condannato tanto alla Camera del comune di Massa, quanto alla
parte offesa nel modo che di sopra e stato dechiarato Et di poi se li beni di esso Malfatto-
re bastarano sufficientemente per l'emendo predetto si facia la essecutione della con-
dannagione nelli soi beni per l'emendo predetto; ma se li detti beni non bastassero oue-
ro non si sapesse il malfattore sia tenuta in tal caso, la communita di detta terra o
delle ville doue fusse fatto tal danno all'emendo di tal danno. se pero la sua stima non pas-
sara la soma di un scudo. ma si passara un scudo in tal caso siano tenuti a detto emendo
tutti et singuli homini della detta terra o ville. et che tal danno si proue piena et suf-
ficientemente. Di poi all'hora s'intenda tal danno essere stato fatto a posta, et per odio et
maliuolentia, quando si prouara per sette testimonij di bona opinione et fama, li qua-
li disponerano della loro credulita con ragione probabile, ouero della publica fama, le
quali cose prouate. si elegano doi homini uno per parte o della communita o delle ville
et l'altro per parte della persona a chi sara stato fatto il danno, li quali [illegible]
to estimeno, et possano estimare il danno predetto ancora in minore quantita di quello
che sara; et di poi secondo la estima di essi si refacia il danno da tal communita [illegible]
o ville. Dechiarando che insieme, et nel medemo tempo sopra il medemo libello si possa
procedere ciuilmente, et criminalmente, contra tal malfattore; Et che per la medema sententia
nell'uno, et nell'altro possa, et debba dal Podesta tal Malfattore essere condannato
non ostante qualsiuoglia altra ragione che cantasse in contrario. Ma se la persona che
ha riceuuto tal danno, o altro in nome suo agitasse per tal danno nel caso [illegible]
presente statuto concesso contra alcuna di dette communita o ville. in questo caso [illegible]
desta di Massa contra li predetti possa procedere breuemente, et summariamente et
senza strepito o figura de giudicio, et finalmente in essa, et sopra essa causa [illegible]
nuntie, et esseguisca nel modo che la giustitia recercara; seruata [illegible] cose
predette la forma, et tenore del presente capitulo, et delli altri [illegible]
statuto che parlarano di tal materia et quelli cessanti seruata la forma della ragione commune.

16 **DEL** modo di procedere nelli legati et di aquiscare le possessioni. Cap. XXIIII.

Item statuimo che li heredi testamentarij siano messi in possessione delli beni posseduti dal
testatore nel tempo della sua morte con autorità del giudice competente, mostratogli prima per essi
il testamento in publica, et autentica forma, et non vitiato. et chiamati nominatamente li Propin
qui et parenti del defunto, li quali gli haueriano successo ab intestato, purche nissun' eccettione o
vero oppositione se allegh'i in contrario et se non se opponesse di uno piu legitimo, et saluo tes
tamento ouero la cosa o qualche parte di essa non fusse posseduta da alcun altro nel tempo
della impetratione di tal licentia. Nel quali caso si debbi procedere come di basso nel me
desimo capitulo si contiene. Ancora li successori ab intestato similmente con licentia del
Giudice competente chiamati li Parenti del morto ab intestato. li quali non se si adimenero
in tal successione per forma delli statuti o della ragion commune et fatta da essi fede al
Giudice che in tal successione sono li Principali secondo la forma di detti statuti, o successori
secondo la forma della ragione commune, et Ancora osseruate tutte le altre cose le quali
se ricercano per forma del presente capitulo consequisca, et ottenga detta Possessione. dechi
arando, et intendendo che non si conceda per detto giudice tal possessione alli prefati, qua
li pretenderanno esser heredi di tal morto per testamento ouero ab intestato, se nella loro do
manda non esprimerano et dechiararano le cose la possessione delle quali domandano, et pre
tendono aquiscare, et se non prouarano dette cose essere state possedute nel tempo della mor
te dal Defunto, al quali asseriscano essere successori. Et che le citationi da farsi delli
propinqui, et parenti non siano vitiate quantunq non fussero sotto la giurisditione del detto
commune. et le cose che sono dette di sopra delli heredi testamentarij habiano loco tanto nelli
veri heredi de diretto o per fideicomisso, et in qualsiuoglia sustitutione, espressa, o tacita di qual
si uoglia sorte o conditione quanto gli spettano a quelli beni, et parte di essi alli quali et alla
quale essa sustitutione si potesse tirare; et li quali quel tale a cui talmente si succede possedeua
nel tempo della sua morte. cioè doppo la cessione et euento del giorno della sustitutione. Sia
nondimeno lecito a ciascheduno il quale dette cose o alcuna di esse possedeua nel tempo de
la concessione di tal Possessione etiam dio doppo gli sarà conceduta et sarà messo in tal Pos
sessione domandare la reuocatione et annullatione di essa concessione et imissione si debba
fare da detto giudice ogniuolta che li piacerà fra un anno inclusiue dal di che gli sarà uenuto
a notitia la concessione, et imminione di detta Possessione. Nel qual caso quello la consequis
ca et ottenga il quale mostrarà hauer meglior ragioni nel giudicio possessorio sopra tali cose
o sopra alcuna di esse; et se quello il quale prima haueua aquistato detta Possessione restarà
perditore sia tenuto a restituire al vencitore li frutti di dette cose; Et uogliamo che sia lascia
[illegible] di detti defunti ad impetrare detta licentia. Ma li legatarij et fideicommissarij
siano dalli Giudici competenti messi in possesso della cosa o per ultima volontà o per [illegible]
a loro lasciata et da quel tali che la lascia nel tempo della sua morte posseduta fatta
prima fede ad esso Giudice di tal ultima volontà sumariamente et chiamati prima li
heredi di tal persona morta; Et che le predette proue et qualsiuoglia altra proua nece
saria in tutti li casi compresi nel presente capitulo si possano fare etiam che per alcuno

Legitimamente

legitimamente si contradiesse etiam avanti la concestatione della lite et ancorche fusse pre-
sente, o assente et contumace la parte aduersa. Et che nissuno possa opponere o allegare contra
le cose predette o alcuna di esse che tal persona gia defunta sia stata escommunicata, et in
modo veruno il Podestà di Massa possa udire intendere, et admettere quello il quale ciò alle-
gasse ò opponesse. Anzi il presente capitulo, et le cose contenute in esso habbiano loco non o-
stante la escommunicatione ò la già detta allegatione et oppositione. Di più vogliamo che a
petitione di essi legatarij, e fidecommissarij et lor heredi, et successori overo essecutori della loro
ultima volontà possano, et debbano essere astretti realmente, et personalmente li heredi di quello
che à tal legato, o che per fidecommisso lasciò qualche cosa et qualsivoglia gravato da quel tale
chi fa il legato et fidecommisso a dare, pagare, et adimpire detto legato, et fidecommisso secon-
do la dispositione di quello che ha fatto il legato et fidecommisso, non altrimenti come se detto here-
de, o altro così gravato per instrumento guarantigiato efficacemente a far ciò fusse obligato
a tal legatario ò fidecommissario. Et che le dette cause de legati et fidecommissi possano et deb-
bano essere decise et terminate dal Giudice in termine de un mese prossimo da venire da l'hora che si
sarà data la Petitione, se però non restasse da esso Agente, ò dall'una et l'altra parte detto
termine sarà prorrogato. Ma nelle cose dotali espressamente o spetialmente da esso Possessore
per dote obligate in caso et evento di pagare, o di restituire, o de reassignare la Dote, stante
et chiamato il Possessore havendo mostrato l'Instrumento publico si conceda dal Giudice
la Possessione di detta cosa dotale, o d'altra cosa così obligata come di sopra, al Marito della Donna
o alli soi heredi a cui si dovesse rendere restituire, o reassignare la dote. Purche nelli predetti casi
o in alcuno di essi la concessione et apprehensione di tal Possessione non apporti preiudicio alcu-
no overo al Possessore nel giudicio petitorio, o circa la sua proprietà ò à qualunque altro, et non
sia di preiuditio, o gravezza alcuna. Di più non sia lecito ad alcuno ne possa ne debba per propria
autorità pigliare la Possessione di cosa alcuna la quale all'hora fusse posseduta da altri [illegible]
tunque havesse licentia et autorità etiam per publico instrumento dal vero, et legitimo Posses-
sore di alcuna cosa di pigliare et ottenere di propria autorità la possessione predetta [illegible]
in qualsivoglia altro caso dalla lege et ragione concesso. Ma se all'hora si possedeva tal cosa [illegible]
quello che tal licentia ha concesso, in questo caso possa lecitamente, et senza incorso di pena al-
cuna quel tale a chi simil licentia è stata concessa di propria autorità [illegible]
tare detta possessione senza ricercare licentia alcuna da alcuno Giudice, o da [illegible]
qual licentia in simil caso vogliamo si conceda da qualsivoglia Giudice competente [illegible]
alcuna persona che la domandasse. Ma in tutti li altri casi decretiamo et ordiniamo [illegible]
sun Giudice et Podestà di Massa dia o conceda ad alcuno licentia di apprendere [illegible]
il possesso de alcuna cosa se legitimamente non sarà citato quello che in quel tempo la te-
nesse, o possedesse, et fatte [illegible] et liquidate tutte le altre cose le quali per termini di ragio-
ne commune si ricercano, et quello il quale contrafarà chaschi in pena di [illegible] per cias-
cuna volta, et nondimeno tal licentia, et cioche per vigore, et occasione [illegible]
seguito sia di raggione nullo, et da farlo dal medesimo giudice [illegible]
tempo di qualsivoglia che ne fusse interessato. Et che le persone che si [illegible]

come deve [illegible] in qualsivoglia delli predetti casi si debbano citare sotto il suo specificato nome et cognome [illegible] mente una volta, o almeno tre volte alla casa della loro habitatione [illegible] [illegible] et l'altro et se sarà fatto altrimente la concessione et sospensione de [illegible] [illegible] seguito sia di vigore nulla, et se tal persone così [illegible] non compariranno [illegible] termine, basti che siano citati in tutti li atti susseguenti [illegible] mente [illegible] mente [illegible] alle loro case. Et se nel termino de alcuna di dette citationi [illegible] o [illegible] comparirano inanzi al Giudice, si dia loro la copia della domanda fatta et successivamente si proceda inanzi in detta causa sicome si [illegible] [illegible] dello Statuto, ò [illegible] per forma di Ragion commune, et finalmente [illegible] la Sententia in favore che mostrarà haver meglior ragioni come è detto di sopra. Et che in tali et sopradette liti et differentie si possa procedere con brevità, et summariamente et senza [illegible] o figura de iuditio et che il perditore in qualsivoglia di detti casi sia condennato nelle spese [illegible] fatte nella causa. Di più vogliamo che se in alcuno de detti casi si producessero [illegible] instrumenti [illegible] testamento o de altre ultime voluntà, e de altri contratti [illegible] fuor del territorio di Massa, li quali apparissero scritti per mano de Notario forastiero, li quali instramenti [illegible] dubio ò solutione alcuna fra le parti per comprobatione, verificatione et legitimatione [illegible] producente produrre li rogiti et protocolli [illegible] tario [illegible] inanzi al Giudice, et il Podestà, ò in altro modo legitimare detti instrumenti secondo [illegible] o per forma del statuto di Massa, ò per forma della ragion commune et altrimente [illegible] instrumenti se come di sopra [illegible] se dia fede alcuna.

CHE si debbia dare fede alle scritture de Mercanti sin a cento baiochi. cap. XXV.

Item statuimo che si debba [illegible] et dar fede alle scritture et a [illegible] di Mercanti [illegible] [illegible] continuamente [illegible] nella terra di Massa con [illegible] alla somma di cento baiochi [illegible] il precetto [illegible] et che [illegible] detto [illegible] si proceda et [illegible] al [illegible] per detti cento baiochi [illegible] mente come [illegible] et visti dette scritture [illegible] con brevità summariamente et senza strepito o figura di Giuditio.

DE TUTORI et curatori et Attori da darsi ET DELL'autorità da interponersi nelle [illegible] et altri atti cap. XXVI.

Item statuimo che [illegible] di Massa [illegible] che [illegible] et [illegible] volte [illegible] li parerà espediente [illegible] tutori et curatori [illegible] quanti [illegible] et ancora [illegible] et alli medemi decernere [illegible] administratione et [illegible] [illegible] di [illegible] et ancora sopra [illegible] delle [illegible] Mercanti et di [illegible] et nelli [illegible] contratti [illegible] le [illegible] et sopra tutti [illegible] altri atti et casi [illegible] necessarii et che [illegible] [illegible] che sarà bisogno [illegible] curatori [illegible] di Massa [illegible] et eseguire qualsivoglia [illegible] [illegible] possa [illegible] detti Podestà [illegible]

quali per vigore del loro privilegio haveranno autorità nelle cose predette. Le quali cose si possano fare et espedire tanto li giorni giuridici, quanto li giorni feriati et festivi et in qualsivoglia loco.

CHE nelle cause civile il Perditore debba esser condannato a refare le spese al vincitore. C. XXVII

Item statuimo, che in tutte et singule lite cause, et differentie civile ordinarie, estraordinarie, overo sumarie le quali verteranno nella corte di Massa sia condannato il Perditore a refare le vere et legitime spese al Perditore fatte in tal causa, lite o differentia in qualsivoglia parte del giuditio non ostante il giuramento della calunnia dato in detta causa lite, et differentia et che non fussero state domandate nell'istesso giuditio per il detto vincitore.

CHE si debbano dare al Creditore in solutum li beni del Debitore et fideiussore. C. XXVIII

Item statuimo che se alcuno per generale, o speciale hipoteca haverà obligati li beni del suo Debitore o fideiussore. o li haverà havuto dalla corte di Massa per essecutione et [illegible] che gli sieno dati et aggiudicati in solutum per il suo credito, et le spese fatte dalla medema corte si debba fare citare tal suo debitore o fideiussore per il publico baliio di Massa [illegible] et de commissione del Podestà almeno una volta personalmente, o doi volte alla casa loro con intervallo de un giorno almeno fra una citatione, et l'altra se però quel tale che debbe essere citato habitarà dentro in Massa, o nel suo territorio che compariscа inanzi al detto Podestà per havere la copia della domanda et per rispondere ad essa fra un certo et determinato tempo da statuirseli ad Arbitrio di detto Podestà et che comparendo o no successivamente si proceda nel modo che si deve procedere nelli Altri Atti [illegible] Podestà fatto che gli sarà la fede che in questo caso se gli deve fare del credito etiamdio inanzi alla contestatione della lite dia, et domandi in solutum al detto creditore de detti beni sin all'intiero et debito pagamento, et satisfattione del credito et delle spese legitime, facendo però fare prima la stima de detti beni per doi homini da bene da eleggersi per detto Podestà. Purché tal Aggiudicatione non si possa ne debba fare [illegible] mesi [illegible] il [illegible] nel quale sarà stata pronunciata et concessa la essecutione, et nel quale sarà pervenuto a notitia tal debito et sicurtà dechiarando che in questo caso si creda et [illegible] esser pervenuta a Notitia al Debitore et fideiussore della essecutione purché gli [illegible] notificata dal Balio personalmente o alla loro casa presente [illegible] la loro famiglia maggiore di quatordeci Anni et chi sarà mente o in altro modo [illegible] Et le predette cose habbiano loco dove non constarà di tal debito per publico instrumento & per altre scritture la quali per forma de Alcun capitulo del presente statuto habbia forza de instrumento guarantigiato nelli quali casi habbiano loco li statuti che di ciò parlano. Et sopra le predette cose detto Podestà proceda in tutti li giorni tanto giuridici quanto feriati eccetto in quelli li quali o per forma di ragione commune o per vigore de gli statuti di Massa sono festivi, et si celebrano in honore de Dio; et detta causa [illegible] espedita in termine di trenta giorni da venire dopo il tempo che gli sarà fatto [illegible] per sua diffinitiva sententia. Dechiarando che se sopravenirà un altro che fusse più o [illegible] autentico creditore prima dell'Aggiudicatione predetta sia in [illegible] fatto di detti [illegible] le Altre cose. et del restante non ce [illegible] cosa alcuna nelli beni predetti [illegible] aggiudicatione tanto al Primo [illegible] quanto alli Altri creditori li quali haveranno [illegible]

o essecutione sopra detti beni nel modo predetto secondo l'ordine successiuo. talmente che non ostan
te la preuentione del giudice, quello che sara primo, et piu legitimo in detta successione sia prefe
rito, et l'anteposto. le quali cose habiano solo loco fra li homini di Massa, et del suo territorio. di
piu uogliamo che se alcuno de Nobili, o delli homini di Massa, et del suo distretto douesse hauere al
cuna quantita de denari da alcun forastiero, che hauesse Possessione in Massa, o nella sua tenu
ta del quale debito consti per publico instrumento, che a petitione di tal creditore se gli facia la
adiudicatione in solutum delli beni predetti sin' alla intiera somma, et sodisfattione di tal debito
et delli dani, et delli spese legitime, non gli se amettendo eccettione alcuna in contrario; se pero non
mostrasse l'instrumento publico della quietanza. le quali tutte cose si debbano fare senza pa
gamento di salario et habiano loco nel presente, et per l'auenire.

IN che tempi li debitori non si posano astrengere. cap. XXVIIII.

Item statuimo che nissuna Persona per qualsiuoglia debito pecuniario, o per cagione de alcun laudo
o arbitramento, o sententia, o precetto fatto, o fatto contra di lui; o per cagione de alcuna condana
tione per qualche precetto, et mandato dispreliato, o per uigore de alcun' instrumento guarantigiato pos
sa ne debba realmente, o personalmente, esser astretto, molestato, o aggrauato nelli festiuita in
frascritte. Nella Natiuita di N. S.re nella sua santa Resurrettione nel giorno di santo fortunato, et nel
giorno di S.to Felice Protettore della terra di Massa con doi giorni auanti, et doi doppo et nella festi
uita della Madona d'Agosto. Et che detti debitori licitamente, et senza interesso di pena alcuna
et liberamente posano uenire, stare et fermarsi nella terra di Massa et indi partirsi, non ostante
qualsiuoglia altro ordine, o statuto parlasse in contrario. et se alcuni debitori in tal tempi fussero sotto si
curta astretti nel Pallazzo della communita posano indi esser relasati liberamente, et senza incorso di
pena alcuna, et andarsene doue uogliano purche passati detti di tornino alla destreza et iui stiano
et si fermino si come faceuano auanti, et che tal partita non generi pregiuditio alcuno ouero gioui al debi
tore, o al fideiussore.

DEL modo di Astrengere li debitori, et quando si possano carcerare ò re. c. XXX

Qualsiuoglia debitore tanto principale, quanto fideiussore [illegible] et debba per pagamento di debito pecuniario
a petitione del creditore et soi heredi, e di quello a cui detto creditore o heredi hauessero ceduto la loro
ragione in qualsiuoglia caso permesso per uigore de alcun capitulo del statuto di Massa personalmente
esser detenuto nel Palazzo di Massa o in qualsiuoglia altra casa dal commune deputata per
[illegible] hauera sodisfatto al debito et alle spese fatte, et che nissun debitore cosi detenuto et astretto
possa partirsi dal detto Palazzo et casa, se prima non hauera pagato detti debito et spese ouero per
[illegible] hauera li soi beni depositato: et quello il quale contrafara caschi in pena per ciascuna uol
ta di giulij diece, et nondimeno di nouo sia pigliato, et astretto, et possa esser pigliato, et detenuto, sen
za fare di [illegible] la domanda, et senza pagare di nouo il salario et caposoldo ad arbitrio del cre
ditore. la qual pena de diece giulij non sia pero tenuto a pagare, se auanti la condannatione fus
se accordato con il suo creditore del che si debba stare alle parole del creditore. et quello il qual
[illegible] dare idonea sicurta di non partirsi da Palazzo o da detta casa non possa per tal
[illegible] esser incarcerato. Ben si alcuna persona sara da alcuno accusato di esser intrato nella tenu
ta, ouero che non sia uenuto alla distretta, ouero che habia fatto contra la citatione, et pre
cetto

vid. original st. fol. x. [illegible]

cetto fattogli, se prima che seguira la condanatione si concordara con il suo creditore non
sia tenuto alla pena. Di piu se alcuno che fusse accusato dal suo creditore delle cose predette
et consignara, et depositara in presentia del Podesta, o appresso di alcuno homo da bene il
debito et le spese, et da lui non sara restato che il suo creditore non sia stato sodisfatto del
debito et delle spese, havendone fatto come di sopra il deposito per tal pagamento dal di che
havera dato l'accusa per insin'ad un mese; non sia tenuto a pena alcuna. non ostante che esso
creditore non habia voluto ricevere li denari; et non ostante qualsivoglia altro statuto, et or
dine, in contrario; et che dal sig.^r Podesta si proponga in consiglio se pare di far provisione di uno
caso per tenere alla destretta li debitori.

CHE LI Debitori passati diece di stano [illegible] et che le Done non
posano essere detenute in Pal[illegible] XXXI.

Per il presente statuto s'ordina che il Podesta di Massa [illegible] di dal giorno esecutivo della senten
tia, o del Precetto fatto, o del debito dechiarato da lui, o dal suo predecessore quantunque di tal de
bito non apparisse Instrumento guarantigiato possa, et debba quel tale contra chi fusse data tal senten
tia, o fatto detto precetto, o dechiarato il debito fare astrengere, et realmente, et personalmente
sforzare a pagare ad arbitrio del creditore; citato pero tal debitore prima che contra di lui si venga
ad alcuna essecutione, o contra li suoi beni. Et questo s'intenda delli homini; Ma le femine per dette
cause non posano essere detenute se non in qualche loco honesto, et conveneuole da deputarsi per il Pode
sta; Et se per qualche dona debitrice volesse il Marito o il figliolo stare astretto in nesun modo detta
dona possa essere detenuta personalmente per tal debito, non ostante qualsivoglia altro statuto, o ordine
= di Massa in contrario, la quali essecutione vogliamo farsi nel modo come di sopra nelli di giuridici, et fe
= riati eccetto in quelli che in honore de Dio per vigore dil statuto di Massa sono celebrati.

CHE non si possa essigere pena alcuna dal debitore, se non servata la infrascritta forma [illegible]

Item statuimo che se alcuno havera promesso ad alcuna persona quantita alcuna di denari, o altra
cosa dare et restituire a quale che tempo determinato sotto qualche certa pena; et non [illegible]
tuto in detto termine servare la promessa non pero precisamente, et effettualmente possa essere [illegible]
a pagare detta pena; se poi di detto termine sara aparechiato con effetto adempire la sua promessa
et refare alla parte aversa tutto il dano, et interesse. Ma se in osservare la promessa [illegible] co
me di sopra il Promissore sara stato contumace, et tardo, e incomminciara ad essere in [illegible]
fattagli la protestanda a quel che havera fatta la promessa personalmente, o alla sua [illegible]
tatione presente alcuno della sua fameglia di eta legitima, et di sua prenza [illegible]
servare la promessa, o che non voglia venire a far piu oltre contra di lui; [illegible]
se per sua contumacia, et tardanza se havera doppo trattenuto un mese dal di [illegible]
ra stata fatta la protestanda, sia tenuto et con effetto possa esser convenuto a pagare [illegible]
na al suo creditore; et passato detto mese non possa essere ammesso a purgare [illegible]
et tardanza, et le sopradette cose s'intendano, tanto nel passato quanto nell'avenire.

DELLE prescrittioni de vinticinque anni et che cio non habia loco [illegible]

Item statuimo che ciascheduno che sara stato per spatio de vinticinque anni [illegible]
ra mosso lite sopra alcuna quantita de denari o Robba che gli e dovuta [illegible]

o no haver havuto parte alcuna di detto dibito o qualche altra cosa per esso pas-
sato detto tempo [illegible] et vigore di tal debito non possa domandare cosa alcuna co-
tra tal debitore, o sui heredi et beni, et ciò habbia loco tanto nelle cose davenire quanto nel-
le cose passate [illegible] non [illegible] ma anco pendente; non ostante qualsivoglia statuto di Mas-
sa, et specialmente il statuto della [illegible] o qualsivoglia altra lege canonica o civi-
le in contrario, o quali tutti et singoli ben considerato la utilità d'ogniuno per il presen-
te capitulo vogliamo sia derrogato; dechiarando però che il presente capitulo non habbia
loco nelle [illegible] et instrumenti [illegible]

Del salario da [illegible] per quel che s'appellasse nelle cause civile. cap. XXXIIIJ

Item ordinamo che se [illegible] persona sarà appellato dal Giudice dell'appellatione di
Massa [illegible] diffinitiva o interlocutoria la quale habbia forza
di diffinitiva [illegible] causa non tiasi speranza che si dia alcuna sentenzia
[illegible] sia tenuto a pagare al Camarlingo di Massa [illegible]
[illegible] un mezzo grosso per soldo della quantità di denari o della sti-
ma [illegible] contenuta in detta sentenzia. Ma se alcuno s'appellarà [illegible]
[illegible] qualsi gravezza che gli sia fatta inanzi al tempo di promulgare
la sentenzia diffinitiva, et in tal appellatione per il Giudice sarà dato torto all'ap-
pellante nella sua sentenzia sia tenuto il detto Appellante in mano del moderno
Camarlingo pagare quanto di sopra.

Delli contratti delli figlioli di fameglia et delli Mancipati. c. XXXV.

Item statuimo che niun figliolo di fameglia possa in verun modo obligare se stesso, o li soi beni, per
stipulatione, patto o promissione, o per qualsivoglia altra sorte di contratti o distratti senza consenso di
suo Padre o del suo Avo Paterno sotto la cui Podestà esso vivesse, o in qualsivoglia modo detti beni
alienare, et facendo altrimenti di ragione non tenga, et il fatto sia invalido; talmente che ne esso ne
suo Padre, Avo o fideiussore, o qualsivoglia altro per detto rispetto et causa o li loro beni presenti
et futuri possano essere inquietati molestati o in qualsivoglia modo obligati, ne per ciò aquisti [illegible]
[illegible] il [illegible] o in [illegible] in retenere o in compensare, o in qualsivoglia altro modo. Ma se tal figliolo
di fameglia in qual tempo publicamente exercitasse qualche Arte, Essercitio o Mercantia, [illegible]
detta mercantia o arte, o in con [illegible] facesse qualche cosa per via de contratto o distratto, et
[illegible] stesso et li soi beni in qualsivoglia modo obligasse, in tal caso come Padre di fameglia et homo
libero possa realmente et personalmente efficacemente obligarsi, et con effetto essere convenuto,
non ostante che non li fusse intravenuto il consenso et autorità di detto suo Padre o Avo
nelle cose predette; Li quali Padre o Avo per vigore di tal contratto, o obligatione possano
essere convenuti da tal creditore per [illegible] alla somma et quantità della legitima che perveneria
a detto figliolo, o Nepote delli beni o nelli beni loro; havuta consideratione delli beni, che esso
Padre o Avo haveva nel tempo che per detto rispetto fusse convenuto: Se però il Padre o
[illegible] non havesse espressamente contradetto a tal contratto: overo inanzi a tal contratto [illegible]
[illegible] non havesse fatto bandire publicamente per il [illegible] publico di Massa che
[illegible] debbia contrahere o mercantare con detto suo figliolo, o Nepote, del che ne apparisca
publico

publico instrumento il quale si debia presentare per detto Padre, o Avo in termino di otto [illegible]
giorni dal [illegible] che sara fatto tal bandimento alli consuli dell'Arte et mercantia et exerci
tio [illegible] suo figliolo o Nepote publicamente exercitasse. salva sempre contra esso Padre et
Avo l'Attione [illegible] in qualunque [illegible] de detti casi, et quanto de ragione compe
tesse, alla quale per il presente capitulo non se intenda in modo alcuno essere derogato, ma
se alcuno fusse emancipato da suo Padre, o Avo sotto la cui Podesta [illegible]
facia contratto, ò obligatione con alcuno, in tal caso detto suo Padre, o Avo dal quale
era stato emancipato non possa per detta causa esser convenuto, purche nel tempo della
detta Emancipatione, o dipoi sia stato dato, et consignato a tal nepote delli beni del Padre
o dell'Avo tanto quanto per ragione della Legitima gli si doveva. havendo risguardo alli be
ni li quali il Padre, o Avo havesse nel tempo che per tal causa fusse convenuto, altrimenti
detto Padre et Avo possa essere convenuto per detta causa. sin al supplimento della [illegible] le
gitima; se esso non havesse contradetto come di sopra, o il bandimento et le altre cose [illegible]
[illegible] dalla sua banda non havesse osservato, in modo tale che tutto quello che il Padre o
Avo pagara per detto suo figliolo per detto respetto si computi nella parte, o supplimento della
predetta sua legitima, le quali tutte cose vogliamo che habiano perpetua forza et fermezza non
ostante il statuto della guarentigia o qual si voglia altro che parlasse in contrario, a quali [illegible]
per il presente capitulo s'intenda derogato

CHE li contratti fatti fra li minori no vagliano et della pena del Notario che li [illegible]
cap. XXXVI.

Item statuimo che il contratto o distratto fatto fra persone minori di vinti Anni overo con l'autorita
di suo padre, o del Curatore de ragione sia nullo, et il Notario che se rogara di tal instrumento et
contratto sia condannato in un scudo, et nella medesima pena caschi quello che si servira di tal Instrumento
o per vigore di esso domandasse qualche cosa.

CHE il Marito guadagna la quarta parte della dote della Moglie. cap. XXXVII

Item statuimo ch'il Marito guadagni la quarta parte della Dote della sua moglie la quale [illegible]
senza figliolo o figliola da esso procreati in qualsivoglia tempo che morira [illegible] che [illegible]
menata a casa sua, o alla sua solita habitatione, della qual quarta parte non [illegible] modo al
cuno essere defraudato; purche il Marito contribuisca alli spesi funebre della detta sua moglie [illegible]
una quarta parte et questo capitulo habia loco tanto nelli matrimonii fatti quanto in quelli da fare.

CHE non si opponga alla dona nella dote la eccettione del mobile non [illegible] [illegible]

Item statuimo, et ordinamo che venendo alcuna dona dopo che sara sciolto il matrimonio [illegible]
segnato la dote sua al mobile del commune di Massa la quale fusse in caso di [illegible]
non se li possa opponere la Eccettione del mobile non [illegible] et [illegible]
[illegible] sia, ne possa ne debba esser [illegible] per alcun Podesta di Massa et non di [illegible]
mento dotale debba essere mandato in executione da detto Podesta non ostante [illegible]
altro statuto ò ordine del commune di Massa che parlasse in contrario.

IN che modo le Done possano contrattare. cap. XXXIX

Item statuimo che nissuna dona possa contrattare o distrattare [illegible] alcuna [illegible]

24

o per ragione di Dore, o far instrumento, codicillo, o altra ultima volontà senza la presentia, et con

sentimento del suo marito, et Padre et fratelli carnali, et figlioli maggiori di quatordici Anni se con

questi predetti haverà, ma se non haverà padre, o fratelli carnali senza la presentia di [illegible]

o altri consanguinei maggiori di quatordici anni habitanti nella terra de Massa o suo territorio [illegible]

me con il Marito di essa Donna et suoi figlioli maggiori di quatordici anni havendoli, et non havendo

il Marito, et figlioli [illegible] presentia del padre havendolo; et se non haverà li predetti, o alcuni

essi senza l'intervento di [illegible] consanguinei; et facendo altrimente non vaglia ne tenga

di ragione. Dechiarando che dove questo capitolo parla de consanguinei, s'intenda delli più prossimi

Parenti dal lato paterno fin' in terzo grado inclusive, se però l'haverà [illegible] linea pater

na, et non l'havendo s'intenda delli più prossimi Parenti dalla banda materna fin' in terzo

grado inclusive. Et se tal Donna haverà fatto citare dal balio di Massa per un certo et determi

nato tempo li predetti la presentia de quali si ricerca come di sopra è stato distinto per ordine del

Podestà di Massa personalmente, o alla casa della loro habitatione, overo altrove [illegible]

[illegible] overo essa Donna o altro suo legittimo Procuratore a nome suo li haverà notificato personalmente

[illegible] personalmente detta Donna voler contrattare [illegible]

[illegible] testamento, o codicillo, o altra sua ultima volontà, et con chi, et quali vi [illegible] contrattare

[illegible] o che cosa, et a chi voglia donare, et di che sorte, et conditione [illegible]

glia fare tal contratto, o distratto, et li predetti così ammoniti et richiesti [illegible]

[illegible] all'hora tal Donna far [illegible] in quel modo che per forma [illegible]

[illegible] gli sarà permesso, ma se essa Donna non haverà alcuno delli sopranominati in Massa [illegible]

[illegible] havendoli non venendo [illegible] termini [illegible] fra tre [illegible]

fare le cose predette liberamente [illegible] altrimenti gli sarà detto [illegible]

[illegible] Statuti di Massa Dechiarando [illegible] cose che sono dette di sopra delle femine [illegible]

delli quali nelli casi predetti si vedova non habiano loco nelle Donne religiose sia nondimeno lecito [illegible]

[illegible] senza intervento de alcuna nella sua ultima volontà lasciare nelli sui [illegible]

[illegible] et [illegible] acumulate [illegible]

[illegible] instrumento publico [illegible] vinticinque [illegible]

[illegible] delli predetti, cioè la Donna che esercita l'Arte del [illegible]

[illegible] fare il pane, et altre simile a queste nelle loro arte et esercitij et non [illegible] altrimente

[illegible] in altro modo: sia lecito ancora alle Donne instituire Procuratori et [illegible]

[illegible] sopra se [illegible] come piacerà a loro non obstante [illegible]

[illegible] o fussero presenti li sopranominati. Et il presente capitolo [illegible]

[illegible] et ordini che parlassero in contrario.

Che le figliole femine [illegible] maschio non succedano ab intestato, Et in che modo

[illegible] se habbiano a intendere. Cap. [illegible]

IIII D.

[illegible]

D// infrascritte [illegible]

[illegible]

[illegible]

13

morte senza fare testamento, ne in detta sua successione sia [illegible] o [illegible] rispettivamente [illegible]
cuno delle predette persone cui morte [illegible] figlioli legitimi et naturali, o qualsivoglia altro de inferio-
re grado legitimi, et naturali descendenti per linea masculina di qualsivoglia legitima, et naturale [illegible]
persona defunta della cui predetta successione si trattasse, accettando o volendo accettare detta successio-
ne, et se alcuno tenesse, o possedesse alcuna [illegible] portione di tal persona defunta, o delli suoi beni heredi-
tarij in tutto, o in parte, sia obligato a lassare et dare detta successione, et tenuto al predetto le-
gitimo successore di tal persona defunta a sua richiesta et petitione. Purche tal figlio, o Nepote
o qualsivoglia altra persona de inferiore grado descendente per masculina legitima, et naturale
descendente parimente per detta linea masculina da detta persona morta della cui successione
si trattasse se non sara dotata, debba [illegible] [illegible] delli beni hereditarij di tal per-
sona defunta [illegible] predetto successore [illegible] la conditione della sua persona, et la quanti-
ta et qualita delli beni della heredita predetta: et ancora [illegible] governare, et alimentare de det-
ti beni sin tanto che sara maritata, et che con effetto haver [illegible] le predette dote, overo
sin tanto che non sara intrata in qualche monasterio. Et che il detto successore sia tenuto, et con effetto deb-
ba [illegible] essere astretto a dotarla, et alimentarla, et per li predetti alimenti, et doti doppo la mor-
te [illegible] nel tempo della [illegible] etiamdio inanzi che sia maritata tutti li predetti beni
[illegible] et tutti li predetti [illegible] siano obligati. Alle persone
[illegible] quali [illegible] altra ultima volonta [illegible] defunta succedano, et [illegible]
[illegible] le predette persone, et [illegible] legati, et [illegible], et tutto
et ciocche in tal testamento o ultima volonta [illegible] d'esser stato lassato
siano et possa ricevere et havere [illegible] forma et tenore del detto testamento, o ultima vo-
lonta [illegible] con [illegible] Purche [illegible] qualsivoglia di [illegible] alle
quali, o alla quale in tal modo [illegible] beni di tal persona [illegible] computino, et [illegible]
[illegible] quelle nel numero delle [illegible] et se alcuna [illegible] da alcuna [illegible]
[illegible] nella sua vita, o nella sua ultima volonta [illegible] in tal caso [illegible] contente [illegible]
[illegible] delle dette doti [illegible] che non possano domandar altra [illegible]
heredita de alcuna delle predette persone [illegible] stato [illegible] altrimente [illegible]
[illegible] et doppo che alcuna delle predette persone sara stata [illegible] maritata [illegible]
ritornare alla casa dell [illegible] et [illegible] predetto alimentar-
si della [illegible] hereditarij [illegible] [illegible]
li frutti [illegible] delle [illegible] o de altri suoi beni [illegible]
[illegible] alimenti [illegible] predette persone [illegible]
successione [illegible] ultima volonta [illegible] ad alcuna [illegible]
alcuna cosa per dotarla [illegible] inanzi che marita [illegible] et doppo [illegible]
[illegible] la sua ultima volonta [illegible]
[illegible] et [illegible] sempre [illegible] et [illegible]
te, e se bisognara di [illegible] fare [illegible] differentia alcuna, o per ragione di [illegible]
[illegible] di [illegible]
et [illegible] [illegible]

vig.to

Delle successione ab intestato. cap. XXXXI.

Item statuimo che se alcuna persona di Massa o delle sue ville morirà senza far dispositione testamentaria senza figlioli sopraviventi a lui, alcuno o alcuna sin in terzo grado del suo parentado inclusive, li succeda il più prossimale di detto suo parentado; intendendo, et dechiarando che in detta successione non si habbia o si debba haver discretione, consideratione, o respetto se tal più prossimale era congionto al morto per l'una et l'altra linea, overo per una solamente purchè sia stato congionto et prossimale dalla banda del defunto, et almeno dalla linea paterna. Però vogliamo che li Nepoti nati dal fratel carnale di detto morto gli succedano asieme con il loro Zio, et con detto fratello del morto in stirpem et non in capite. Oltra di questo in tal caso la madre della persona morta succeda et possa succedere solo nell'ottava parte delli beni del quondam suo figliolo o figliola, et sia et debba esser contenta in tal caso di detta ottava parte, talmente che per tal f.e di successione non possa domandare o conseguire altro della heredità predetta; et non ostante che la Madre succeda ancora ab intestato nell'ottava predetta l'Ava paterna, et non ostante la madre o Ava al medesimo modo succeda al morto la sua Proava paterna cioè la madre dell'Avo di suo Padre; Ma l'Ava Materna cioè la Madre della Madre, et la proava materna cioè l'Ava della Madre di detto morto, overo alcuna persona della stirpe et prole cognatitia della già defunta persona o del suo Padre in tal caso non si admetta alla successione predetta. Purchè in tal stirpe et Proli agnatitia non s'includa, ne intenda inclusa alcuna femina, eccetto la sorella carnale, et la Nepote cioè la figliola del fratello carnale, della Zia, cioè la sorella del Padre di detto morto, le quali sorella, Nepote et Zia di detta prole agnatitia in tal caso si comprenda, et si possa comprendere, sì, et in quanto, in questo tal caso non sopravivesse a tal persona defunta alcun suo fratello carnale, o Nepote legittimo et naturale figliolo del fratello carnale del Morto, li quali fratello et Nepote existente et sopraviviente alcuno di essi, detta sorella, Nepote et Zia di detto morto siano esclusi da detta successione, et siano et possano essere admessi a quella detto fratello et Nepote. Ma se detta Madre, Ava et Proava paterna o alcuna di esse, le quali in detta ottava parte secondo l'ordine premesso succedessero et potessero succedere non sopravivessero succedano non dimeno a tal persona defunta li più prossimali di detta Prole agnatitia come è detto di sopra. Ma se tal persona morirà fatto testamento, o altra ultima volontà et in essa, o in esso per qualsivoglia modo titulo o ragione lasciarà alcuna cosa alla sua Madre, Ava, o Proava in tal caso detta sua Madre, Ava, o Proava sia et debba esser contenta di tal lasciata et non possa haver altro di detta heredità per ragione di successione.

Che li gradi se intendano secondo la ragion canonnica. cap. XXXXII.

Et perchè in diverse luoghi di Statuto di Massa si fa mentione delli gradi delli Parenti et prossimali, et appresso homini savi et literati ce nasce dubio se detti gradi se devono intendere secondo la ragion civile o canonica; et per il più se decide che detti gradi se debbano intendere secondo la ragion canonica volendo togliere, et risolvere detto dubio per il presente capitulo decretiamo che in qualunque luogo del nostro statuto si fa mentione di detti gradi se debbano comentare, et intendere alli gradi secondo la ragion canonica.

Delli contratti fatti [illegible]mente cap. XXXXIII

Item statuimo che qualsivoglia persona di Massa o delle sue Ville, farà alcuna alienatione de alcuna cosa sotto qualsivoglia titulo o nome, et dopo detta cosa alienata riceverà, o riceverà li soi frutti almeno per tre Anni continui seguenti immediatamente doppo detta alienatione, el contratto di tal alienatione se intenda, et se habia per fittitio: se vero quel [illegible] haverà alieniato detta cosa alienata doppo la Alienatione fatta non l'haverà posseduta a beneplacito del compratore, ò sotto titulo di conduttione o fitto, o sotto qualsivoglia altro titulo a nome di detto compratore, nessuno di detti modi di possedere, e di qualsivoglia [illegible] contratto per altro instrumento diverso da quello dell'Alienatione

CHE si debba dare fede alli Atti essemplati cap. XXXXIIII

Item ordinamo che havendo Alcuna persona alcuni Atti de Alcun Notario [illegible] [illegible] nella cui sottoscrittione detto Notario asserisca tali atti da lui essere [illegible] essemplati da Alcun libro originale, o quaterno delli Atti del commune di Massa [illegible] detto [illegible] debbia dare piena fede, non ostante che tal libro o quaterno originale [illegible] [illegible] che Altri testimonij non fussero posti, o scritti in detto essemplo, [illegible] o quaterno originale delli detti Atti, ne manco in detto essemplo [illegible] [illegible] Giudice et che tali Atti così essemplati habbiano [illegible] publici instrumenti, et [illegible] [illegible] nelle cose passate quanto in quelle da venire.

CHE il Notario Lega il contratto alle parte, et del modo da servarsi nella [illegible] et cancellatione cap. XXXXV.

Item statuimo che qualsivoglia Notario di Massa, o delle sue Ville, [illegible] che lego [illegible] alli contrahenti et testimonij alcun contratto del quale sarà rogato, sia tenuto [illegible] scrivere almeno la sustantia di esso [illegible] [illegible] [illegible] et testimonij [illegible] lo così intieramente, et distintamente, che non [illegible] cosa alcuna sustantiale [illegible] tiale: il che parimente vogliamo si osservi nelle ultime volontà, et che in qualsivoglia [illegible] no che Alcuno di essi facesse de Alcun suo [illegible] o altro, in che si contenessi Alcuna [illegible] de denari, e se eccedesse la somma [illegible] o [illegible] che eccedesse il valore [illegible] nere l'Anno, inditione, mese, dì, et [illegible] testimonij nelli quali et [illegible] quali se fusse tal contratto [illegible].

DI Quello il quale haverà protocolli di qualche Notario morto et del modo da servarsi in detti Protocolli. cap. XXXXVI

Item statuimo che se Alcuno riterrà appresso di se Protocolli o rogiti di Alcun Notario morto sia tenuto a consignarli, et restituire a quello, a cui fusse commesso essemplarli [illegible] la forma del presente capitulo, et delli Altri capituli del statuto di Massa [illegible] chiarando, et determinando, che detti Protocolli et Rogiti del notario morto, debbano essere essemplati, et ridutti in publica forma da quel Notario, al quali saranno dati in cura; o gli sarà data tal commissione da detto notario morto nella sua ultima volontà, o dalla communità di Massa, o dal Podestà [illegible] volontà et consenso delli heredi di detto Notario morto. Di più ordinamo [illegible] se Alcun Notario, o per vecchiezza o per infirmità, o debolezza, overo per alcun altro deffetto dal suo corpo [illegible]

21 impedito, o impedito che non possa essemplare li soi protocolli sia tenuto dare comissione ad Alcun altro Notario che li essempli et riduca in publica forma; Et ad instantia di qualsivoglia, che in ciò havesse interesse il Podestà l'astrenga a dare tal commissione. Et il Notario a cui sarà fatta tal commissione in qualsivoglia delli casi predetti sia tenuto essemplare detti Protocolli, et ridurli in publica forma secondo il tenore d'essi. Et quelli s'intendano protocolli quali si trovaranno scritti in quaderne, o carte segnate, overo carte segnate con il solito segno del Notario; et se in tali Protocolli si ritrovassero alcune Abreviature de Alcune paroli o lettere s'intendano et si estendano secondo che il Notario di detti Protocolli sia stato solito a fare nelli instrumenti publici da lui copiati delli Altri soi simili Protocolli overo Rogiti; Et che esso Notario a chi sarà dato commissione di copiare et essemplare come di sopra detti Protocolli possa per sua mercede ricevere et conseguire quella quantità di denari al più quale potria ricevere et conseguire, si tali protocolli, et rogiti di sua propria mano fussero originalmente fatti et scritti. Il che vogliamo ancora si osservi nelli Atti giudiciarij de Alcun Notario già morto overo come di sopra debilitato, et impedito. Dechiarando et intendendo in qualsivoglia delli casi predetti, che tal commissione non si possa, ne debba dare ad Alcun Notario il quale non sia descritto nella matricula delli Notarij di Massa. et se sarà fatto altrimente essa commissione sia nulla. Et nondimeno intieramente si dia tal commissione a detto Notario, che in detta terra o suo distretto habitarà et che sarà descritto in detta matricula; et tutte le predette cose il Podestà facia osservare.

DEL INUENTARIO da farsi delli Rogiti de Notarij morti cap. XXXXVII.

Item statuimo che qualsivoglia notario de Massa che Al presente ha, ò per l'avenire haverà Rogiti, o protocolli di Alcun Notario morto, sia tenuto sotto il vinculo del giuramento, fare publico instrumento de detti protocolli et rogiti in presentia almeno di doi Notarij se vi saranno in termino di doi mesi doppo che tali scritture gli saranno pervenute alle mani; et di detto inventario con [illegible] farne una copia in publica forma, et in carta pecora, et porgerla in detto termino alli Priori di Massa sotto pena di diece giulij per ciascuno che contrafacesse; et che detti Priori siano tenuti a fare fare dal loro Notario un libro di carta pecora; nel quale si scrivano li Nomi de tutti et singuli Notarij di Massa li quali havessero alcuni Rogiti o protocolli di alcuni Notarij morti. in questo modo et forma cioè. N. tal Notario a li libri et protocolli di N. notario morto quelli cioè li quali si contengano nel Bastardello produtto per tal Notario, sotto tal di et anno, qual copia li Signori Priori con diligentia conservino.

Che si dette notificare alli Nobili et Alli Priori dal Notario le scritture utile per la communità cap. XXXXVIIJ.

Item statuimo che qualsivoglia Notario di Massa alle cui mani ò notitia perverrà alcuna scrittura utile et spettante alla communità di Massa. sia tenuto a notificare et assignare alli signori Priori di Massa tal scrittura sotto il legame del giuramento in termino de diece giorni

FINE DEL P.° LIBRO

Delli statuti della Terra di Massa Dioc. di Todi

Libro secondo

LIBRO SECONDO

DELLI STATVTI DELLA TERRA DI MASSA NEL VMBRIA DI MALEFICII, E DELITTI.

Della giurisditione del Podestà nelle cause criminali. cap. I.

Perche la humana superbia transcorreria in infiniti eccessi si non ce fusse ministro di Giustitia, il quale li transgressori, et delinquenti reprimesse, et castigasse; Pertanto la communita di Massa ha giudicato necessario, et oportuno hauere li ministri di Giustitia per castigare li Malfattori, et refrenare li delitti. Et però per la presente lege da durare in perpetuo ne semo risoluti statuire che li Podestà che per tempo saranno nella terra di Massa habbiano mero, et misto imperio et plenaria giurisditione nella terra et territorio di Massa; et che essi Podestà de tutti et singuli maleficij, quali in detta terra, et territorio si comettessero, nel tempo del suo officio, et quali fussero commessi auanti, et ancora di qualsiuoglia homicidio, Robaria, tradimento, falsità, et incendio commessi per l'adietro fra un anno possa, et debba inuestigare, inquirere, procedere, et conoscere per accusatione, denunciatione, et inquisitione, et di essi et sopra essi detto Podestà possa procedere, et pronunciare in tutti giorni tanto giuridici quanto feriati etiandio in quelli che sono introdotti in honore di Dio, messe da bande tutte le altre solennità di ragione seruata solamente circa li cosi predetti la forma, et censura delli Statuti del commune di Massa. Et detto Podestà sia tenuto castigare, et punire detti maleficij con debite pene secondo il tenore de proua fatte in tali cause, considerata in simili proue la sustanzia, et essentia delli obietti, et di esse proue; Non già qualsiuoglia qualità circa l'aggrauatione di essi maleficij da imponersi d'essi, ouero alleuiatione opposita o aggionta in tale Accuse, denuntie, et inquisitioni, la quale ancora non prouata secondo la mesura et qualità della Proua fatta se debba imponere la debita pena a tal Malifitio.

potas masse habet mez et mixtu imperium [margin]

CHE si debbano notificare alli signori Priori le Accuse, Denuntie, et inquisitioni. cap. II.

Item ordinamo che il Podestà di Massa sia tenuto a mandare alli sig.ri Priori la copia intiera di verbo ad verbum de tutte et singule Accuse, denunciationi, et inquisitioni formate o date di qualsiuoglia eccesso et delitto sotto il vinculo del giuramento in termine de doi di dal giorno esclusiue che sara data, o formata detta Accusa, denunciatione, o inquisitione. Eccetto le Accuse per conto della destretta, de disprezzato mandato, et de danni dati le quali non siano tenuti a notificare li Prefati Podestà, et detti sig. Priori sotto la medema pena siano tenuti [illegible] il mese almanco farsi legere dette copie, et cercare da essi Podestà in [illegible] a quali vertero [illegible] cause quel che habbiano fatto, et come habbiano proceduto in dette cause et auertirli, et [illegible] che debbano con industria, et diligenza cercare, et inuestigare detti Maleficij et punire et castigare quelli che trouaranno colpeuoli secondo la forma delli statuti di Massa promettendogli et offerendogli per tal effetto ogni aiuto et fauore.

DE citationi et bandi da farsi nelli Maleficij, et della loro forma, et ordine, et che il Priuero in certi casi non sia astretto a dare securtà. cap. III

Per vigore del presente capitulo ordinamo che nelle citationi, et bandi da farsi nelle et sopra le cause de Male
ficii si debba procedere nel modo et ordine infrascritto, cioè. che qualsivoglia accusato, denuntiato ò in
quisito contra il quale si procedesse per conto d'Alcun Maleficio per il quale venisse condenato secondo la
forma delli statuti di Massa debba essere citato doi volte in diversi giorni per il publico balio
di Massa, personalmente o almeno alla casa della sua solita habitatione presente Alcuno della
sua fameglia maggiore di quatordeci anni, o in presentia de Alcuno delli soi vicini di detta età; la quale
citatione in effetto contenga che lui si venga ad escusare, et defendere dalla Accusa denunciatione
et inquisitione contra di lui formata avanti al Podestà di Massa in termino de doi giorni si tal Reo ha
bitarà dentro la terra di Massa, et in termino di tre di se habitarà nelle sue Ville da computarsi
doppo il giorno esclusiue che gli sarà fatto tal citatione; le quale citationi et qualsivoglia d'esse
et si ancora detti termini si faciano fare dal Ballio scritte per il Cancilliero et Notario de
Maleficii insieme con una cedula che contenga tutta la sostantia et qualità del Maleficio o Ma
leficii per il quale, o quali si procedesse. Et esso Balio in tutte le citationi da farsi debba lassia
re scritta cedula citatoria appresso colui il quale fusse citato, se l'haverà citato personalmente, et
se l'haverà citato a casa appresso ad Alcuno delli soi familiari o vicini, et quello che sarà altrime
te fatto di ragione non sia valido. Ma se in tal tempo detto Accusato denuntiato, et inquisito
non habitasse nella terra di Massa o suo territorio si notifichi per lettere, et per il detto
Ballio da parte del Podestà il quale procedesse per tal maleficio Al Rettore, et all'officiale
della terra castello o loco doue fusse nato tal accusato denunciato, et inquisito ò doue per
sentito habitasse, inserendoci la cagione per la quale contra questo tale si proceda, et assegnarlo
li un termino ad Arbitrio di esso Podestà havendo riguardo alla distantia del loco nel quale
a termino tal forastiero debba comparire inanti a detto Podestà ad escolparsi et defen
dersi da tal Accusa denunciatione o inquisitione. Il quali essendo nel modo predetto citato
overo essendogli fatta tal notificatione se comparirà in alcun termino d'Alcuna di dette
citationi o notificatione predetta inanzi al detto Podestà si proceda inanti in tal causa
contra di lui secondo la forma delli statuti di Massa; Altrimente passati detti termini si
sbandisca publicamente et ad alta voce. La forma del quali bando sarà la infrascritta cioè
Perche il tale di tal loco essendo stato citato da N. Podestà di Massa, et per sua parte che
comparisse inanti a lui a defendersi, et escolparsi dalla Accusa denunciatione o inquisitio
ne contra lui formata; et perche non è comparso in alcuno de termini delle citatione o noti
ficatione fattegli però detto Sig.re Podestà di Massa lo fa baindire da detta terra et
territorio, sotto la pena nella quale venisse condanato per detto Maleficio per vigore de
Alcun capitulo delli statuti di Massa, esprimendo in detto bando la quantità et quali
tà della pena nel quale bando remanga condanato se fra tre giorni da numerarsi dal di
che sarà fatto tal bãdo, se però tal Reo habitarà nella terra e territorio di Massa
ma non habitando fra cinque giorni da numerarsi come di sopra non comparirà
inanti al Podestà di Massa, a respondere a tal Accusa, denuntia o inquisitione
et ad obedire alli soi commandamenti; non ci computando però in detto termino il gior
no che sarà stato fatto detto bando, et se nel termino datogli in detto Bando il Pesta

to Reo comparirà in qualunque giorno et avanti [illegible] [illegible] in honore
di Dio [illegible] avanti a detto Podestà, et officiale di [illegible] si debba ammettere et
accettare tale sua comparsa, et doppo [illegible] haverà [illegible] alla [illegible] [illegible]
renunciatione overo inquisitione come di sopra è detto, et darai [illegible] [illegible]
si debba relassiare; se però tal Malefitio non meritasse pena corporale [illegible] overo altramente
cioè non potendo pagare alcuna pena pecuniaria imposta [illegible] [illegible] de li Statuti di Malefi-
Ma se quel tale col suo giuramento affermasse essere talmente povero che non possa [illegible]
caso senza dar sicurtà alcuna, [illegible] [illegible] sia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per il quale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
al [illegible] [illegible] quale Reo [illegible] la sua [illegible] [illegible] [illegible] termine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qual termine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Malefitio, et avertisca non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] detto termine, per sia [illegible]
[illegible] alcune prove, se non quanto [illegible] al Podestà [illegible] [illegible] [illegible] Malefitio [illegible] [illegible]
Perchè il Podestà [illegible] [illegible] Podestà [illegible] termine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] statuti [illegible]
[illegible] Sia [illegible] ancora [illegible] Podestà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Malefitio dar [illegible] esso Reo, o
al suo Procuratore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Denuntiatione o [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] termine [illegible] [illegible] in detto [illegible] [illegible]
non [illegible] [illegible] o detta inquisitione Denuntiatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Reo, et mancando il Podestà di [illegible] detto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in pena di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] o il [illegible] [illegible] [illegible] detto Podestà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non [illegible] della inquisitione o Denuntiatione, o accusa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] detto
[illegible] [illegible] [illegible] tanto che non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a detto Reo, o al suo Procuratore
da esso Podestà non si proceda in detta causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
fra tanto gli corra alcun termine, Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
detti termini tanto delle citationi, o [illegible] [illegible] [illegible], quanto [illegible] [illegible] [illegible]
Se non comparirà detto Reo all'hora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per contumace, et [illegible] [illegible] [illegible] tutte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
inquisitione, accusa, o Denuntiatione, Et il Podestà che contra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
procedere contra [illegible] alla sententia condennatoria talmente come se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
convento di tutte et singole cose contenute in detta inquisitione, o accusa, o Denuntiatione. [illegible]
se [illegible] termine di dette citationi [illegible] [illegible] [illegible] al Podestà a [illegible] [illegible] [illegible]
la cagione della [illegible] di esso Reo, all'hora [illegible] allegare tal [illegible] [illegible] [illegible]
parrà giusto, et conveniente a detto Podestà [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible] [illegible]
la [illegible] della persona di tal Reo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] del [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] delli Podestà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in qualsivoglia [illegible] [illegible]
mente di tutte et singole cose a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Cor. ut. [illegible]
[illegible]

16v

31

Che non si possa procedere contro alcuna persona di Massa esercitando l'officio del Priorato, tanto in Cause Civili, che in criminali. Cap: IIII.

Item ordiniamo che nessun Podestà di Massa possa procedere contra alcuno il quale, mentre lui sarà Podestà, eserciterà l'officio del Priorato. Ma il successore suo possa procedere contra chi havesse commesso qualche maleficio in persona d'alcuno di Priori; et non si possa procedere o civilmente o criminalmente in alcuna causa de qualsivoglia delli Priori di Massa mentre sarà nell'officio del Priorato; purché li termini di tal causa, et le sue instantie non corrano durante el suo officio, ma stiano in quel stato che si ritrovavano nel principio del suo Priorato.

Della giurisdizione del Governat.re avanti l'entrata del suo officio. Cap: V.

Item statuimo che il Podestà della terra di Massa sia tenuto, et debbia otto giorni inanzi all'intratta del suo officio, venire et stare nel Palazzo della communità la mattina, et la sera ogni giorno per qualche hora; a ricevere l'accuse et denuntie de' Maleficij che si facessero avanti a lui. Et parimente detto Podestà sia obligato far processare dal suo Notaro quelli che portassero arme prohibite et giocassero a dadi contra la forma delli Statuti di Massa. Et li processi che si faranno in detti otto giorni sopra tali cause, habiano forza et valore come se fussero fatti nel tempo del suo governo non ostante qualsivoglia altro Statuto in contrario.

In che Casi il Governatore di Massa abbia Arbitrio. Cap: VI.

Item statuimo, che li Governatori di Massa abbiano arbitrio di cercare, e ritrovare li Maleficij infrascritti, e qualsivoglia di essi, cioè: l'Omicidio, il Falso, Rubbaria, Incendio, Adulterio, e Stupro. E questo s'intenda ogni volta che detti Maleficij fussero commessi [illegible]. Di più habiano autorità et arbitrio contra qualsivoglia che prohibisse o facesse prohibire ad alcuno tacitamente o espressamente, compra o vendita, locatione o affitto o qualsivoglia altra concessione, acquisitione o alienatione di alcuna cosa, o contratto di qualsivoglia sorte da farsi sopra qualche cosa in qualsivoglia modo ragione o causa; et contra quelli che inhibissero mettessero paura o minacciassero, per se o per altri ad alcuno [illegible] che non lavori alcuna terra, vigna o possessione d'alcuno. Et contra quelli che per dette cause et cagioni inanzi o dopo facesse o facesse fare ad alcuno delli predetti qualche ingiuria, molestia o offesa personalmente o con minaccie, o detti o fatti. Et contra quelli che facessero o commettessero qualche violentia nelle persone o robbe d'altri. De' quali tutti et singuli eccessi et maleficij li Podestà di Massa con ogni sollecitudine siano tenuti procedere et cercare ogni mese del suo officio, et inquisire et ritrovare la verità [illegible] huomini degni di fede alli detti, di quali si debbiano tenere [illegible] dinanzi [illegible] [illegible] si possa venire a tortura contra alcuno il quale delle cose predette fusse incolpato [illegible] non si trovassero contra di lui alcuni legitimi inditij o almeno un solo [illegible] [illegible] quali, o il quale precedendo si possa venire a tortura contra tal reo, secondo la forma dell statuti di Massa che parlano sopra tal materia.

Di quelli, li quali sono esenti dalle Pene. Cap: VII.

Item statuimo che di tutti [illegible] et delitti commessi et da commettersi [illegible] infrascritte persone [illegible] Podestà di Massa non possino procedere, conoscere o punire [illegible] [illegible] ascendenti

o descendenti

o Descendenti di ciascheduno grado. Fra li fratelli et li Altri collaterali sino al terzo grado in clussive. Fra il Marito, et la moglie, Fra l'Affine nel primo genere d'Affinità sino in secon do grado inclussive. Fra il Maestro, et Discepolo; Fra l'inamorato, et l'inamorata. Fra li minori di dodeci anni. Fra quelli li quali stano, et habitano nella medema famiglia, et se alcuno offenderà homo, o Dona scelerata, o una Meretrice publica, o un minore di quindeci anni, o se un minore di dodeci Anni offenderà un maggiore di Dodeci Anni. Le predette offen sioni [illegible]amente et totalmente ~~siano~~ impunibile nelli casi predetti et fra le persone pre fate. se però non si facesse Accusa uoluntaria per tal persona offesa o per suo Padre. tal mente che in questo caso possa l'Accusatore dessistere Da tali Accusa senza incorso di pena ogni uolta che uorrà auanti che si dia la sententia. il quale Dessistendo non si possa proce dere più oltre sopra la Detta Accusa. Ma in tal caso si possa, et debba pronuntiare Dal Giudice il quale conoscerà tal Malefitio sopra tal accusa non douersi procedere più oltre. Ma quando non si [illegible] a Detta Accusa li Detti Accusati possano essere puniti ad Arbitrio del Giudice; purche non ecceda la pena del statuto di Massa, ma ben la possa sminuire, secondo gli parerà et uorrà considerata la qualità del fatto, et la conditione delle Persone. Possano nondimeno li Podestà di Massa procedere contra le predette persone per Accusa. Denuntiatione o inquisitione, sopra li infrascritti Male fitij, et qualsiuoglia d'essi cioè. per Homicidio. Amputatione, o debilitatione di membro per percossa fatta con Effussione di Sangue. con l'infrascritte Arme cioè, con Spada, Cortello Mazza ferrata. Lancia. Spito, Falcione, Mannaia, Roncio, Accetta, Pallestra vanga. Palla di ferro Bidente Zapa. Quadrelone, Picchione, Martello, [illegible] di ferreo o con altre simili Arme et istrumenti di ferro; Nelli quali casi et qual siuoglia d'essi li Detti Podestà possano ad Arbitrio loro imponere le pene a tali malfattori considerate la qualità del fatto et la conditione della persona Delinquente purche della pena non ecceda la pena statutaria. Et che a simili Processi quali si facessero sopra tali malefitij con dette arme commesse non si possa fare renuntia alcuna alcuna, et facendosi non sia ualida, et quella non ostante possa il Podestà sopra di essa procedere; Dechiarando, che doue di sopra si parla de minori non s'intende de minori de dodece Anni; Delle Pene et Malefitij de quali per essi commessi, et da com metersi in modo ueruno se gl'imponga pena alcuna, ne sopra d'essi li Podestà di Massa possano in alcun modo procedere contra di loro. Di più statuendo [illegible] le cose predette preuagliano et derroghino a tutti Statuti Ordini et reforme [illegible]

DELLE questioni o tormenti de Rei et in che caso il Reo [illegible] comparsa, fentamente si reputi confesso. cap. VIII

Perbene che sia giusto et honesto per cercare, inuestigare et retrouare li [illegible] usare li tormenti; Nondimeno non sempre et indifferentemente si [illegible] Non si possa adunque dare la corda ad alcuno se non [illegible]

cioè tradimento, congiura, trattato, conspiratione, seditione, subuersioni o disturbo di pace
e dello Stato della terra di Massa, et suo distretto, per Robaria, furto, falsità, carcere pri
uato, robbamento di uergini o de Altre honeste Donne, et per incendy, o guasti,
fatti malitiosamente, Per fratture delle pregioni di Massa, di monastery, o di
altre habitatione sacre, Per percosse con sangue, o ferite per incissione, o debilita
tione di Alcun membro, per qualche iniuria fatta contra Alcuna persona in
carcerata, o uoluntariamente renchiusa a far penitentia, et ancora per Violentie.
Nelli quali casi, et in qualsiuoglia di essi possa il Podestà di Massa uenire all'
Atto della tortura contra detto Reo, pure che a tal atto non si uenga nel princi
pio, ma nel fine precedendoci legittimi indity. Nelli quali tormenti auertiscano
no li Giudici di non portarsi, o più [illegible]mente, o più morbidamente, di quello che
la qualità, seuerità, et fragilità del [illegible] ricerca; non desiderando glo
ria, o honore di seuerità, o di Pazzia in dare detti tormenti, ma in tutti li altri
casi non si possa uenir a tortura, o arrecare ad Alcuno grauezza, o fastidio
sotto pena di Diece giuly per ciascheduno che contra facesse. Anzi in tal caso
di maiore sentenza si sia extorta, et uiolenta la confessione fatta da quel
lo che in tal modo fusse tormentato, et aggrauato, et non sia di ualore alcu
no; ne sotto pretesto di essa si possa fare condannatione alcuna, et facen
dosi sia nulla; et che a prouare che alcuno sia stato tormentato, o altrimente
aggrauato contra la forma predetta sia bastante la fama publica proua
ta per sei testimony degni di fede. nel qual numero non possa essere Alcuno, il qua
le da detto Podestà fusse stato condannato, ne alcun suo Parente descendente dall'una
et l'altra linea per sin in terzo grado inclusiue; Et perche per il più auiene, che il
Reo nella sua prima comparsa, et resposta nega il malefitio; et dato li sicurtà
si parte, et dopò contra lui sopravengano sufficienti indity a tortura, et per
tal causa dopo non si rapresenta, per il presente capitulo ne semo resoluti proue
dere, che in simil caso, non ostanti la comparsa, resposta et sicurtà predetta
tal Reo di nouo sia citato da parte del podestà che conosce tal malefitio che in
termino de dei giorni prossimi da uenire, non computandoci il Di che sarà fatta
tal citatione, comparisca dinanzi a lui a respondere di nouo a tal Accusa, Denu
ntiatione, o inquisitione, per la quale, et sopra la quale si procedeua contra lui a
confessare tal malefitio, o a sottomettersi alla tortura. essendo che siano sopra
ueniuti legitimi indity a tortura; qual termine passato si tal Reo non compa
rirà all'hora per autorità et decreto del presente capitulo, si habia, tenga
et reputi per legitimamente conuento in tutte le cose contenute in detta accusa de
nuntiatione, o inquisitione, et all'hora come legitimamente conuento possa, et debba
essere condannato dal Detto Podestà, le quali cose habbiano loco nelli Malefity spe
cificati di sopra.

CHE nissuno possa essere carcerato uolendo dare sicurtà se non
in certi casi cap. IX.

Item statuimo che il Podestà di Massa, non possa detenere alcuno in Palazzo

ò fare

incarcerare, se non vorrà dare sicurtà idonee, o lui, o altri per lui di pagare la
sua condannagione, secondo la forma delli statuti di Massa, eccetto nelli casi nelli qua
li è permesso venir'a tortura secondo la forma di detti statuti, et il Podestà
che contra farà in qualsivoglia di detti casi per ogni volta sia punito.

Della Pena da imponersi per il Podestà o Notario alli inobedienti. c. x

Pena di chi disobedirà ad uso [illegible]

Item statuimo che il Podestà et Notario, et qualsivoglia d'essi possano punire quelli che
non gl'obediranno nel loro officio sino nelle infrascritte somme al più, cioè chi non obe
dirà al Podestà caschi in pena d'un giulio per ciascuna volta, et chi non obedirà al No
tario in pena di baiochi cinque. secondo che parerà a loro considerate nelle cose predette la qua
lità, et conditione di tal inobediente, et tali pene si possano essigere da tali inobedienti
de fatto, et senza formare processo o promulgare alcuna sententia; Salvi l'altri
capituli delli statuti di Massa, quali impongano maggior pena a simili inobedien
ti, a quali vogliamo si derroghi per il presente capitulo.

Del modo d'essaminare li testimonii in cause criminali, et della loro publicatione. cap. XI.

Item ordinamo, che il Podestà di Massa overo Notario, che sono al presente o che saranno
per l'avenire, siano tenuti in qualsivoglia causa criminale essaminare li testimonii
produtti, fidele, et legalmente, et con ogni diligentia, et fare scrivere dal Notario de
Malefitii li loro detti, et essi, puramente, et simplicemente, nel modo che essi testimonii
proferiranno le parole. Il qual Notario non debba ne possa scrivere la depositione, o at
testatione d'alcun testimonio sotto questa forma cioè; Disse essere vere le cose che
si contengono nella detta accusa Denunciatione, o inquisitione, overo in detto articu
lo, ma debba scrivere espressamente il detto del testimonio; et sempre il testimonio
il quale testificarà che sa qualche cosa, sia interrogato della ragione del suo sapere, et co
me generalmente si dice in causa scientiæ. Et che li testimonii produtti in cause crimi
nali non si publichino in quelli tempi di continuo che si darà al Reo a fare le sue difese.

DELLA Pena da imponersi alli testimonii che non verranno a testificare citati,
et delle spese a lor fare se gli cap. XII.

#

Item statuimo che se alcun testimonio sarà stato citato con volte che venga, et dalli [illegible]
et non comparirà caschi in pena di soi giulii. Item se alcun testimonio verrà a fare
testimonianza [illegible] d'alcuno et [illegible] rispetto si fermarà in [illegible] o [illegible]
un giorno, si possa astringere la parte ad instantia della quale sarà venuto a pagare
al detto testimonio per sue spese, dudici denari per qualsivoglia giorno che sarà stato [illegible]
[illegible], et che li Podestà avanti a quali verteranno tal cause, o li Notarii alli quali
fusse commesso tal essame, siano tenuti in qualche caso concesso dalle legge commune
o dalli statuti di Massa essaminar detti testimonii quanto più presto potranno; et
che detti Podestà, et Notarii a quali tocca fare tale essame, se saranno negligenti in
essaminare detti testimonii doppo la protestatione fatta [illegible] per il pro
ducente; siano tenuti refare al detto parte il danno, et interesse. Et che nessun tes
timonio possa essere astretto, o detenuto in Palazzo per tal effetto più de [illegible]

35

CHE Non si deve ricercare il Consenso del Padre, o del Curatore, nelli Processi contro Figlioli, o Minori formati Cap: XIII.

Item ordinamo che de tutti, et singuli Maleficij comessi, overo quali si presumessero esser commessi da minori, o figlioli di famiglia, Il Podestà di Massa possa procedere contra loro, senza consenso, et autorità del Padre, o curatore, et tal Processo, et sententie che inde ne seguissero siano valide, et tengano non ostante che ci mancasse detto consenso. Et li figlioli di famiglia, et minori tanto nelle cause principali, quanto nelle cause d'appellatione, produrre ricorso, diffesa, et tutte loro ragioni, et qualsivoglia prove parimente senza consenso, et autorità delli Predetti; et se tal figliolo di famiglia fusse condannato et non potesse pagare del suo detta condannagione; sia tenuto, et possa, et debba essere astretto suo padre a pagarla a conto della Legitima che al figliolo per ragione naturale toccasse nelli beni di suo Padre. non eccedendo però detta Legitima o la equivalentia sua havendo risguardo in tal essatione, et esecutione alli beni che in quel tempo possiede el Padre.

DEL Modo di procedere de simile a simile. cap. XIIII.

Item statuimo che commettendosi alcun Malefitio, del quale non fusse imposta determinata pena per alcun capitulo del statuto di Massa; possa, et debba il Podestà punire tal Malfattore a similitudine della pena, che fusse imposta per forma d'alcun capitulo di detto statuto a qualche malefitio simile. Et non trovandosi pena determinata di simil malefitio nel prefato statuto, possa il Podestà di Massa, parendogli giusto et convenevole imponere da se stesso la pena à tal malefitio purche non passi, ne ecceda la soma di diece giulij; considerato in tal caso la qualità del fatto. La conditione della persona del malfattore, et l'altre circonstantie necessarie.

DELLA Pena di quello che non prova l'Accusa. cap. XV.

Item ordiniamo, che se alcuno accusarà una, o più Persone d'alcun eccesso di falsità, e non proverà dett.a Accusa contro tutti, e singoli in essa contenuti sia punito per ciascheduno accusato
Dal Governat.e al quale avrà data tal'accusa, o dal suo Successore nella quinta parte della pena, nella quale verrà condannato quel tale accusato se legitimamente fusse stato convento di tal malefitio; per forma di alcun Capitolo del presente Statuto, e che il Governatore sia tenuto non amettere tal Accusa, se quel che gli la dà non darà idonea sigurtà di provare tal accusa sotto la predetta pena; Dichiarando, che se alcuno vorrà accusar altri testimonio che havesse fatta falsa testimonianza in alcuna causa criminale, possa et debba porgere detta accusa al Podestà inanzi al quale havesse fatta tal testimonianza, o al suo successore. et si possa anco accusare inanzi al Arbitro, et Arbitratore, Di più s'alcuno accusarà un altro de turbatiua, o molestatione di alcuna sua Possessione, o tenuta et per deffetto di prova, ed l'accusato sarà assoluto diffinitivamente in tal caso tal accusatore si intenda incorso in pena di quattro giulij per ciascheduno che havesse accusato, dechiarando, et ordinando che nella medesima sententia nella quale in qualsivoglia de detti casi l'accusato sarà assoluto sia condennato in dette pene l'Accusatore.

Cagli in Ba...

te che non provi, Ma nelli altri casi l'accusatore non sia punito mancandogli le Prove

CHE in ogni malefitio eccetto in alcuni si possa fare la Pace, et del Benefitio di essa Pace. cap. XVI.

Item ordiniamo che in qualsivoglia maleficio si possa far la Pace fra le Parte in termine de dieci giorni, dal giorno che sarà stato commesso il malefitio, exclusive. Per la qual Pace fatta in detto termino, et prodotta in publica forma innanzi al Giudice che conosce tal malefitio avanti che sia data la Sententia, si sminuisca al Reo, se però spontaneamente, et simplicemente, nella sua prima comparsa et resposta in giuditio haverà confessato il malefitio, la metà della pena che per tal malefitio gli venisse imposta, et altrimente la Pace per diminutione della pena non sia di giovamento alcuno al detto Reo; Purche nell' Homicidio per qualsivoglia et contra qualsivoglia persona commesso; et in qualsivoglia altro malefitio seguito fra Persona grande, et reputato potente secondo la forma delli statuti di Massa da una banda, et fra alcun Populare, o reputato populare, secondo la forma di detti statuti dall'altra banda, la Pace fatta non giovi, ne possa giovare in modo alcuno al detto Reo per diminuire et sbassare la pena, che per tal malefitio si deve imponere.

De modo da servarsi in dare le sententie criminale. cap. XVII.

Item statuimo che il Podestà di Massa il quale conoscerà qualche malefitio, possa subito che gli constarà il malefitio, di esso et sopra esso promulgare, et dare secondo la forma de alcun capitulo del statuto di Massa sententia condannatoria, purche non la dia avanti che sia passato il termine statuito al Reo a fare le sue diffese, et al più sia tenuto terminare, et finire tutte le cause criminali tanto mese quanto mille, incominciate avanti a lui, per accusa Denuntiatione overo inquisitione; et parimente le cause vecchie, et pendenti in termino de Doi mesi da cominciarsi dal Di che gli sarà stato data l'accusa, o denunciatione, o che sarà stato formata l'inquisitione; overo dal Di che haverà principiato il suo offitio secondo gli parerà essere conforme alla giustitia, overo in termino più breve, cioè in quelli casi nelli quali per forma de alcun capitulo del statuto de Massa si trovasse essere statuito, et ordinato più breve termino.

Che il Podestà non possa nelli ultimi giorni 15 del suo officio

CHE il Podestà non possa nelli ultimi XV giorni del suo officio dare sententie tanto in cause civili quanto in cause criminali. cap. XVIII.

Item statuimo che il Podestà della terra di Massa non possa dare alcuna sententia condannatoria, o assolutoria nelli ultimi quindice giorni del suo officio, et governo, et il medemo si debba servare per li soi officiali nelle cause Lite, et differentie, civili o criminali avanti a loro vertenti.

IN quali casi si debbano duplicare le Pene, cap. XIX

Item statuimo che ciascuno commetterà contra alcuna persona qualche malefitio per il quale secondo la forma de alcun capitulo del statuto di Massa, puramente, semplicemente, et precisamente il Malfattore non venisse condannato alla morte, in alcuno delli infrascritti luoghi, o casi cioè nella piazza della communità di Massa, o in alcun Palazzo di detta communità, nel quale habitasse il Podestà, o in alcuna altra Piazza di detto comune, o denanzi al Palazzo delli Sig.ri Priori, o dentro a dinanzi alli chiese, o nel cimiterio di S.to Felice Protettore della terra di Massa, overo se in alcun campo vigna, o orto d'alcuno offenderà in detto modo il Patrone, o il conduttore, di tal campo vigna, o orto, o qualche suo mandato, o familiare. overo in alcuna chiesa della terra di Massa overo dopo il sono della campana che suole sonare la sera per supplicare le pene, fra al sono de la

38

campana che suol sonare la mattina, overo se se offenderà alcuna persona mentre andasse a qualche essequie, et mortuorio o indi ne tornasse, o mentre andasse ad alcun Palazzo del comune per causa de alcuna citatione o monitione fattagli dal Podestà di detto comune, overo dall'officiale overo nel giorno di S.to Felice, o nel dì della sua vigilia, overo nel giorno della festività di Nostro Sig.re Gesu Xpo. overo nella Pasca di Resurrettione overo nel venerdì santo, nel quale nostro Sig.re fu crucifisso overo se s'offenderà qualche Ambasciatore della communità. Dechiarando che il Palazzo del comune di Massa s'intenda qualsivoglia casa nella quale habitasse il Podestà, o altro offitiale della communità di Massa di essercitare alcun'officio di detto comune dechiarando ciò haver loco nelli malefitij quali senza fintione realmente consistino, et per autorità d'alcun capitulo del statuto di Massa detti malefitij s'habiano d'havere a reputare per commessi massime in quanto alla pena che se gli deve imponere.

Di quelli che non pagano le condannagione fra un certo et determinato tempo. c. XX.

Item statuimo, et ordiniamo che quelli li quali non pagaranno le condannagioni pecuniarie da applicarsi alla camera del commune di Massa, et da darsi dalli officiali et Podestà di detta terra infra termino de diece giorni prossimi seguenti immediate doppo il dì della condannagione fatta, paghi et sia tenuto a pagare un quarto di più; non ostante che detti officiali, et Podestà nelle loro sententie non havessero fatto mentione della pena di detto quarto purche le dette cose non habiano loco nelle sententie, condannatorie nelle quali si contiene che se essi condenati non pagaranno si faccia contra loro qualche essecutione personale: nel qual caso non corra detto quarto; intendendo pari mente, che se in detto termino, alcuno s'appellasse o havesse recorso da qualche sententia condannatoria, et detta sententia fusse confermata dal Giudice dell'appellatione, et ricorso detto quarto non si paghi ne se intenda correre, o esser corso, nel sopra detto termino, ma sibene passati diece dì da numerarsi dal dì et doppo il dì della confermatione di detta sententia immediate seguenti, et nisuna condannagione si debba cassare, o cancellare se prima non sarà intieramente pagata in mano del Camarlengo di Massa tutta la condannagione assieme con detto quarto se sarà decorso; et che il notaro della Camera di detta terra sia tenuto scrivere in margine de ciascuna delle condannagione dalla quali s'havesse havuto il recorso sotto l'obligo del giuramento et di baiocchi diece per ciascuna volta che contrafacesse.

Delle condannaggioni da riscotersi. cap. XXI.

Item statuimo che li Podestà di Massa per se stessi, et per li soi officiali siano obligati per quanto potranno con effetto essequire et fare che si paghino in mano del camarlingho della communità di Massa tutte et singule condannagioni fatte per essi, o soi officiali, overo dalli soi predecessori quanto più presto potranno, detenendo, et astrengendo personalmente quelli che sono tenuti a pagare; et le loro sicurtà, pigliandogli, et facendoli pegni, sin che integramente haveranno pagato, et ancora siano tenuti per quanto potranno come di sopra perseguitare li banditi, et condannati, et fargli pigliare per la essecutione, et essatione delli loro beni et delle loro condannagioni. Parimente siano tenuti detti Podestà a cercare diligentemente et informarsi da quatro homini di Massa degni di fede delli beni di detti sbanditi, et condannati et commandare a ciascuno di detti homini che debbano fra un certo tempo da assegnarseli referire, et notificare tutti beni che havessero detti banditi et condannati, nella terra, et territorio di Massa. Et se detti homini non faranno le cose predette. casch[i] in pena ciascheduno che contrafacesse di baiocchi diece. o di maggiore o di minore quantità secondo

parerà

Condannagioni

al Sig.r Podestà, et secondo che ricercara la qualità del fatto et della desobedientia, item siano tenuti li lavorato, et quelli che tengano le terre di detti Banditi denuntiare, et notificare à detto Podestà, li beni predetti quali per loro in qualsivoglia modo tengano, et lavorano, et parimente tutto quello che deveno pagare à tal bandito et condannato tanto per il tempo passato quanto per l'avenire. et quello parimente pagare, et consignare al tempo debito al prefato camarlengo per la condannagione di tal bandito et condannato, con questo però che di tutto quello che sarà pagato per tal el bandito, et condannato da qualche suo debitore sia et s'intenda essere assoluto et liberato quel che paga dal suo creditore bandito et condannato et per autorità et decreto del presente capitulo et le cose predette habbiano loco in tutti li casi, nelli quali li beni de alcuni banditi, et condannati di Massa per qualche maleficio si dovessero applicare a detto commune et confiscare. Et quelli li quali non osservarano le cose predette. sia condannato a pagare al commune di Massa diece giulij. Di più vogliamo che li beni di tali Banditi overo condannati denuntiati, et notificati per li predetti siano tenuti li Podestà di Massa fare scrivere in un certo libro che contenga li nomi di detti condannati le loro condannagione, et processi. Et il presente capitulo habbia sempre loco, fuorche quando si fusse appellato da dette condannagione al Superiore. nel qual caso si debba servare la ragion commune, et quello che s'appella fatta che haverà l'Appellatione habbia sessanta dì de termino a presentare l'Inhibitoria al Giudice dal quale s'ha appellato, et a proseguire la sua appellatione siccome il dovere ricerca. Et ciò vogliamo che si osservi in tutte le sententie tanto interlocutorie quanto diffinitive, et in tutte le granelli dalle quale fra diece dì se sarà appellato, et l'offitiale che contrafarà sia punito per l'oligo del suo giuramento in quella pena nella quale incorrono per vigore dello statuto quelli che giurano il falso

De Appellationibus

Ter.s co. dies ad presentandum Inhibitionem

Leggi.

De appellationibus

DELLA Pena di quello che insulta, ò ingiuria Alcuno. cap. XXXII.

Item ordinamo che quello il quale farà alcun insulto contra alcuna persona, alla casa propria di quello ch'è insultato, o dove sole habitare, o alla Bottega nella quale esso insultato esercita alcuna Arte o mercantia; ò al Podere o altra cosa immobile di detto insultato, o da lui posseduta o la quale in qualsivoglia modo cultivasse come lavoratore, o sotto altro giusto titulo tenesse, se detto insulto sarà con Arme, ma però no lo percoterà, ne cavarà fori dette Arme ne farà prova di cavarli caschi in pena di scudi [illegible] et se cavarà l'Arme caschi in pena del Doppio; Ma se non le cavarà, ma solo le strengerà et farà prova di cavarle mettendoci le mani caschi in pena di trenta giulij, et se detto insulto sarà senza Arme et senza percussione caschi in pena di Diece Giulij. Ma se alcuno altrove, che nelli infrascritti et soprascritti lochi insulterà alcuna persona paghi la metà delle sopradette pene in qualsivoglia delli soprascritti casi. Dechiarando che l'insulto si debbia intendere esser fatto alla casa o bottega predetta, se sarà fatto sotto il portico di detta casa, o bottega ò di fora, et appresso essa Casa, et bottega al meno per mezza pertica alla mesura della sua o più vicino: et al Podere o altra cosa predetta immobile s'intenda essere fatto detto insulto, se sarà fatto discosto tre piedi alla mesura predetta. Ma se sarà fatto dentro bottega, Casa, Podere o altra cosa immobile sia punito l'Insultante in qualsivoglia di detti casi nel doppio della pena di sopra contenuta. Ma se doppo l'insulto

immediatamente, et senza intervallo di tempo, ne seguira percossa alcuna da parte di quello che
insulta, contra l'insultato, con arme, o senza, in alcuno de detti casi, non ne seguendo
pero da esso la morte in tal caso tal malfattore sia punito della pena solamen
te, et non dell'insulto nell'infrascritta pena cioe. si tal cose fussero commesse appresso
la bottega, o casa pagi la pena duplicata. ma se fusse dentro la casa, o bottega
pagi la pena quadruplicata, di quello che communemente et generalmente fusse te
nuto a pagare per tal malefitio; ma se dette cose saranno perpetrate et commesse appres
so, o dentro il suo podere, o altra cosa predetta immobile eccetto la casa et bottega si
caschi in pena del doppio della pena predetta purche la pena che in alcuno de detti casi per
la percossa se imponesse, non sia minore della pena la quale per il solo insulto si dovesse impo
nere, senza che ne seguisse offesa alcuna per vigore d'alcun capitulo del presente statuto
Dechiarando che quello che s'e detto di sopra dell'insulto fatto alla casa, ouero bottega pre
detta non habbiano loco si quello che fa l'insulto abitasse appresso la casa o bottega
predetta per spatio d'una pertica, et meza alla misura predetta, ouero s'habitasse ne
la medesima casa, o in detta bottega essercitasse l'Arte, et mercantia assieme con quello
che fusse stato insultato, et parimente le cose che sono dette di sopra dell'insulto fatto a
detto podere o altra cosa immobile, eccetto la casa et bottega parimente non habbiano
loco in quella persona la quale, in detto podere, o cosa immobile havesse parte con quello
il quale da lui fusse stato insultato; o assieme con esso tenesse detto podere, a lavorare
o altra cosa immobile a governare. Di piu s'alcuno con l'arme con animo de offendere have
ra chiamato et radunato piu de quatro contro alcuno appresso la casa dove lui habita
o la bottega dove essercita l'Arte, o mercantia, et guerreggiara et combattera per entra
re in detta casa, o bottega violentemente, per offenderlo. Dato, et posto che non ce in
trasse ne percotesse qual' tale, non dimeno per tal concorso, et combatimento caschi in
pena per ciascuna volta di cinquanta scudi, et quello che l'accompagnara per far
tal cose in pena de dieci scudi per ciascheduno, et anco in minore o piu graue pena
ad Arbitrio del Signor Podesta, considerate la qualita del Malefitio, et le conditio
ne, nelle persone de tali malfattori, et l'altre circustanze necesarie. Di piu ordinia
mo che se alcuno offendera qualche persona dentro la casa, o bottega d'altri pagi
il doppio della pena quale regularmente per tal malefitio pagaria per ordine d'alcuni
capitulo del statuto di Malfatti. Ordinando che sia lecito a qualscheduno defendere og
ni persona che stesse nella sua habitatione, o bottega nella quale essercita la sua
Arte, o mercantia o nel podere, o altra cosa imobile il quale, et la quale in nome d'al
tri tenesse a lavorare, et per quanto potra far ressistentia all'offensore di tal persona acio
che non s'offenda tal persona et se per detta causa da lui fusse offeso tal offensore, non ne
sia tenuto per alcuna, purche tal ressistentia o, offesa sia fatta con moderantia per detta tu
tela et diffesa, dechiarando che tal ressistentia et defensione non si possa fare per
alcuno, o in favore, et defensione d'alcuno, quale in quel tempo fusse bandito o condan
nato per alcun malefitio da Massa, eccetto per la distretta, et dispreclio di Massa. De
chiarando, et determinando che l'insulto si debba intendere quando uno con animo deliberato
si movera da un loco ad un altro ...... contra alcuno per offenderlo.

DELLA Pena delle offese, et eccessi personali cap. XXIII.

21r

4

[illegible] di [illegible] a percosse

Item statuimo, et ordiniamo, che alcuna persona taglierà, o mozzarà qualche membro, o il naso ad
Alcuno, o gli cavarà un'occhio, o l'accecarà, caschi in pena di quaranta scudi per ciascun
membro, et se li mozzarà, et taglierà tutte due le mani, et tutti doi li piedi, o li cava
rà tutti doi gl'occhi, o à fatto l'acciecarà, caschi in pena di cento scudi. Et se li taglia
rà alcuna orecchia, o alcun Deto caschi nella infrascritta pena, cioè se li taglia
rà, o mozzarà il Deto grosso caschi in pena di Venti scudi, se qualsivoglia delli Al
tri Deti, caschi in pena di scudi quindici. Et per qualsivoglia orecchia mozza
et tagliata si paghi Venti scudi; Et se la detta pena in qualsivoglia delli predetti
casi non pagarà il Malfattore in termine di Diece giorni dal dì che gli sarà fatta
la condannagione esclusive; se gli debba mozzare, il membro, o membri simili, o la
Orecchia, o il Deto, o cavargli l'occhio, o accecarlo, et finalmente punirlo in quel modo
et forma che l'haverà commesso el Delitto. ma se Alcuno mozzarà o taglierà
qualche Deto del Piede ad Alcuno; caschi in pena per ciaschun Deto, et per ciascuna vol
ta, di Sette scudi; Ma se Alcuno non mozzarà il Membro, ma lo renderà, et farà
al tutto inutile; caschi in pena per qualsivoglia membro fatto talmente inutile di Vin
ti scudi, ma se totalmente non lo renderà inutile, ma solo in qualche parte caschi
in pena di Dodeci scudi per qualsivoglia membro talmente debilitato. Et parimen
te se non mozzarà alcun Deto della mano; ma lo farà totalmente inutile, caschi in
pena di diece scudi per ciascun Deto; ma se non totalmente, ma in alcuna parte
l'haverà debilitato; caschi in pena di cinque scudi per qualsivoglia Deto talmen
te debilitato. Et parimente se non mozzarà alcun Deto del Piede, ma in tutto, o in
parte lo farà inutile, o renderà debilitato caschi in pena di cinque scudi per qual
cun Deto talmente debilitato. Ma se guastarà, o dissolverà alcun membro, o Spal
la, o Anca, o coscia, o altro simile caschi in pena di Diece scudi per ciascuno di
detti membri; Et nella medesima pena caschi se guastarà, o romperà qualche costa
ad Alcuno et se guastarà, o dissolverà alcun Deto della mano; paghi venticinque qua
tri; et se Alcun Deto del Piede paghi quindice quatri. Ma se alcuno frangerà, et rom
perà ad Alcuno l'osso della gamba, et del braccio, della Spalla, dell'Anca, o di altro mem
bro simile, caschi in pena di scudi dodeci, et mezzo. Di più se alcuna Persona per
cotterà alcuno con effusione di Sangue, da le spalle in sù con la Spada, Stontonello,
Stocchetto, lancia, mazza ferrata, manaro, falcione, coltello, Accetta, Bidente, Forcone,
o con altro simil instrumento di ferro, overo con Sasso, Pugnalone, bastone di legno
o altra simil cosa caschi in pena di scudi quindici. ma se tal percossa sarà senza ef
fusione di Sangue, caschi in pena di scudi sette. Et se per tal percossa cascarà in terra
in tal caso il Percutiente caschi in pena di scudi dieci. ma se per la percossa fatta
in capo con alcuna di dette Arme, et instrumenti, o simili sarà fessa, et rotta la
cotenna del capo; Overo se per tal percossa fatta nella facia rimarrà manifesto segno
et cicatrice; tal malfattore caschi in pena di trenta scudi per qualsivoglia tal per
cossa, et ferita. La qual Pena se dal Malfattore non sarà pagata in termine de
Diece Dì del giorno della Sentenza data esclusive, se gli tagli totalmente la mano
con la quale haverà fatto tal percossa, o ferita, talche dal Braccio ne sia separa
ta. Ma se alcuno ferirà un'altro nelle Spalle, o dalle Spalle in giù con effusione di

21v

[illegible] caschi in pena di diece scudi, se la percossa sara senza effussione di sangue caschi in pena di
scudi cinque. et se per tal percussione quello che sara percosso cascara in terra in tal caso caschi
in pena di scudi sette. Ma se alcuna persona con coltello, spada, spontone, stochetto, quadrelletto o
con altre simile arme, percottera alcuno di ponta con effussione di sangue, caschi in pena tal
malfattore per ciascuna simile percossa di scudi vinti; ma se sara senza effusione di sague
caschi in pena di diece scudi. Et quello il quale con effusione di sangue percottera alcuno dalle spalle
in su con qualche correggia, canna, verga, o con altra cosa simile caschi in pena di scudi tre, se senza
effusione di sague caschi in pena di giulij quindice. et se tal percossa sara nelle spalle o dalle
spalle in giu con effusione di sangue, caschi in pena de un scudo, se sara senza sague in pena di mezzo
scudo. Et se alcuno con la mano vacua percottera un altro dalle spalle in su con effussione di sangue caschi in
pena di scudi cinque. et se sara senza sangue caschi in pena de vinticinque giulij, ma se tal percossa sara dalle
spalle in giu con effussione di sague, caschi in pena d'un scudo, et se sara senza effussione di sague di mezzo
scudo. Ma se alcuno pigliasse un altro per li capelli non lo facendo pero cascare in terra, incorra
in pena di diece giulij. ma se per tal presa lo fara cascare in terra, caschi in pena tal malfattore
per haverlo pigliato in tal modo, et buttato in terra di giulij vinti; Et se poiche sara cascato lo tras[-]
cinara per terra il delinquente per tutte le cose predette incorra in pena di scudi cinque. Ma se
alcuno con la mano piena minacciara contra alcuno ingiuriosamente, o gli buttara un sasso
o qualche altra cosa simile et non lo cogliera, o percottera caschi in pena di un scudo. ma se
con la mano vota alcuno con animo adirato minacciara un altro et non lo percottera caschi in
pena di sei giulij. Item se qualch'uno pigliara un altro per la persona, o lo spengera, et non
cascara per detta spenta, et pigliatura caschi in pena di giulij cinque, ma se cascara incorra in pe[-]
na di diece giulij. ma se per detta cascata uscira il sangue di quelche casca dal capo. et sara rotta, et
franta la testa; incorra in pena di scudi quindice; ma se non sara franta la testa caschi in pena
di scudi cinque. ma se per detta caduta uscira il sague dal naso o da alcuna altra parte del
corpo dalle spalle in giu inclusiue, caschi in pena di doi scudi. Item s'alcuno rompera qualche dente ad
alcuno caschi in pena di scudi cinque. et il presente capitolo, et tutte le cose che in esso si contengano
habbia loco fra tutti l'homini di Massa.

Della pena di quello che comanda ad alcuno che commetta qualche malefitio, et di quello ch'il comette. et della pena nella quale incorre l'homo di Massa offendendo un forastiero senza pericolo di morte. cap. XXIIII

22r Item statuimo che quello il quale per mezzo d'un altro fara offendere alcuna persona di Massa
o del suo territorio caschi in pena quelche offendi, et quello che fa offendere se sara homo di
Massa, o del suo distretto nel doppio della pena che regularmente per tal malifitio per vigore
de alcun capitoli di statuto di Massa, gli venisse imposta. ma se quello che offende sara fo[-]
rastiero, et tal offesa sara fatta con arme, et con effussione di sangue. in tal caso tal forastiero
sia condannato all'ultimo supplicio ad arbitrio del giudice. talmente che totalmente mo[-]
[illegible] ma se tal offesa sara senza arme et senza effussione di sangue caschi in pena di diece
scudi salue pero le maggior pene, le quale se tal malefitij per forma d'alcun capitulo di detto sta[-]
tuto venissero imposte alli forastieri. Et che caneo il prefato homo di Massa o del suo distretto
offeso da alcun forastiero, quanto anco li soi parenti possano offendere tal offensore et venir
[illegible] senza incorso d'alcuna pena tanto nel tempo che sara fatta tal offesa, quanto dopo.
Et se tal forastiero in alcuno di detti casi non potra pagare dette pene et uerra mai nelle forze
della corte di Massa, ouero sara menato, non si relassi della pregione senza licentia, et consenso di
tal offeso. Ma se alcuno di Massa o del suo distretto offendera alcun forastiero senza pe[-]
ricolo di morte, caschi in pena tal homo di Massa offendente della quarta parte di quello
[illegible] forma di detto statuto per tal malefitio gli se deueria imponere, se in tal maniera
[illegible] offeso qualch'homo di Massa sepoto nel paese di tal forastiero offeso, non pagasse magior

pena il terrazzano che offendesse un forastiero, nel qual caso casschi nella medema pena nella quale 42
incorreria tal forastiero nel suo paese se vi comettesse il medemo malefitio contra alcun massesano.

DELLA PENA di quello che fa la vendetta contra alcun parente dell'offensore cap. XXV.

25. Item statuimo che se alcuno sarà offeso da alcuna persona et doppo detta offesa offenderà, overo farà offendere per sua vendetta alcun altro fuor che quello dal quale haverà riceuto l'offesa, o l'ingiuria, paghi pena tre volte più di quello che regolarmente pagaria per tal malefitio per forma de alcun capitulo del presente Statuto; et tutto ciò s'intenda di tutti li parenti servi seguaci et di tutti li altri li quali per detta causa alcuna persona offendesse, overo facesse offendere, fuor che il principale. Et in questo caso vogliamo che sia tenuto, et reputato per principale offensore non solo quello, il quale con le proprie mani haverà offeso un'altro ma ancora quello per comissione del quale detta offesa sarà fatta, et qualsivoglia altro il quale haverà accompagnato ditto offensore a fare detta offesa, o l'haverà dato aiuto consiglio, et favore. Et ancora morto il principale offensore il figlio, o figli maschi che remanerà, overo remanerano doppo la morte del primo principale offensore. Et anco tutti quelli, che mentre viverà il primo principal offensore l'haverà accompagnato con arme overo doppo la sua morte il suo figliolo o figlioli.

DELLA PENA nella quale incorre quello che acompagna alcuno a far qualche malefitio. c. XXVI.

26. Item ordinamo che quello il quale accompagnarà alcuno scientemente, et consapevole ad alcun malefitio del quale venisse imposta pena pecuniaria per alcun capitulo del Statuto di Massa assistendo personalmente nel loco, et nel tempo che sarà comesso tal malefitio per favorire, et aiutare il malfattore, incorra nella metà della pena nella quale verrià condanato il principal offensore per tal malefitio secondo la forma di detto statuto. Ma se il principale offensore secondo la forma delli detti statuti venisse punito corporalmente in tal caso quello che l'haverà acompagnato et aiutato casschi in pena di cinquanta scudi, dechiarando, et intendendo che per un medemo fatto, et malefitio, nissuno possa essere punito, come principale et come fautore, et aiutante.

DELLA PENA nella quale cascha quello che desse una guanciata o schiaffo ad un'altro avanti il Pallazzo della comunità. c. XXVII.

27. Item ordinamo che il Podestà di Massa il quale conoscerà simil malefitio, sotto pena di cinquanta scudi sia tenuto, et debba sforzare ciascheduno al quale con la mano vacua con effusione di sangue o senza fusse stata data per qualch'uno alcuna percosa in facia inanzi al pallazzo del commune, che percotta il detto suo percussore in facia con la mano vota con effusione di sangue o senza; la quale percussione vogliamo che si facia nel medemo loco fra giorni di [illegible] et non in altra sorte. Et doppo detto Podestà effettualmente astrenga l'una et l'altra parte a far la pace fra di loro per dette percosse. Le quali cose vogliamo habbiano loco, se bene [illegible] percossa fusse stata fatta con effusione di sangue, et la repercussione senza, overo [illegible]rio. Ma se il primo percussore recusarà ricevere detta percossa come di sopra è narrato, in tal caso il Podestà [illegible] detto condani il percussore, se sarà populare o secondo la forma dello statuto, tenuto et reputato per popolare, in vinti scudi, et se sarà homo di qualità et potente, o secondo la forma di detto statuto tenuto tale in quaranta scudi. nè in tal caso quello che prima sarà stato percosso si possa sforzare a fare la pace, con tal suo percussore anzi in tal caso in modo alcuno per la diminutione di pena sia di giovamento alcuno al detto percussore, il benefitio della pace, o della [illegible] ma in tutto et per tutto tal malfattore sia condanato nelli detti vinti, o quaranta [illegible] do la distintione sopradetta.

DEL BENEFITIO della Confessione cap. XXVIII

28. Item statuimo che se alcuno contra il quale in qualsivoglia modo dal Podestà di Massa si procederà per alcun malefitio, et inanzi che incorra in contumacia comparirà inanzi al detto Podestà, [illegible] ma comparirà, et resposto spontaneamente confessarà il malefitio da lui commesso [illegible] ca la quarta parte della pena nella quale per tal malefitio secondo la forma [illegible] condannato. Ma se in detta prima comparsa et resposta non confessarà spontaneamente [illegible]

Malefitio, se ben lui che confessare [illegible] nel processo in qualsivoglia tempo in tal caso per tal confessione no se gli diminuisca conto la pena, ma sia interamente condannato in tutta la pena.

CHE LA Pena di più malefitii commessi insieme da uno, et in una medesima persona non ecceda la pena pecuniaria dell'Homicidio, et che la pena delli Amputati ne di più detti non ecceda la pena della Amputatione della mano o del Piede. cap. XXIX.

29 Item statuimo che se in una medema persona saranno fatte più percussioni overo ingiurie nel medemo tempo [illegible] che si diverta ad atti estranei, tutte le pene di dette Percussioni overo ingiurie insieme accumulate non possano eccedere la pena pecuniaria dell'Homicidio; Et se ad Alcuno nel medemo tempo et avanti che si diverta a atti estranei saranno mozzi o debilitati più deti della mano o del Piede: tutte le pene di predetti deti mozzi accumulate insieme non possano eccedere in una medesima persona la pena della Amputatione o debilitatione de tal mano o di tal Piede.

DELLA Pena nella quale incorre quello che offende Alcuno nell'essercito o nella cavallecata: et [illegible] nella [illegible] fatti in casa d'Altri. cap. XXX.

30 Di più ordinamo che quello il quale offenderà Alcuno nell'essercito o cavalcata generale incorrà in pena del doppio che altrimente secondo la forma delli statuti di Massa per tal malefitio verria condannato. Item se Alcuno tirarà sassi in casa d'Altri contra volontà del Patrone, cascà in pena di tre quattrini, il che habbia loco si mezzo che tirarà, o butterà li sassi sarà accusato dal Patrone di tal eccesso, o da quello che habitarà in detta casa, ma altrimente per tal eccesso non si possa procedere contra il Malfattore.

IN CHE modo ognuno possa diffendere se stesso et Altri, et che sia lecito a ognuno pigliare un Homicidiale, et uno che havesse ferito alcuno con effusione di sangue, et anco vendicarse in continente; et della pena di quello che non soccorre a chi chiama. cap. XXXI.

31 Sia lecito a ciascheduno deffendere tanto se stesso quanto altri contro chi l'offendesse o [illegible] di fare resistentia acciò non l'offenda; et se per tal causa sarà offeso qualcheduno o volse offendere: non s'incorra in pena alcuna purchè tal offesa et resistentie, et le cose che per tal causa si facessero, siano fatte con moderanza dell'incolpata tutela. Et ogni qualsivoglia homo di Massa senza incorso di pena Alcuna pigliare et condurre in mano della Corte ogni homo che sarà Homicidiale o il quale con effusione di Sangue havesse ferito Alcuno in detta terra o suo territorio Et se per tal causa quello che piglia detta qualche persona al detto Homicidiale o malfattore non incorra in pena alcuna, benchè da tal [illegible] ne seguisse morte o effusione di sangue. Et che ciascheduno possa senza incorso di pena nel tempo che andasse a pigliare tal malfatto, benchè [illegible] di [illegible] o di altro loco portare l'Arme. Item che ciascheduno offeso possa senza incorrer in pena nel medemo instante vendicarse non divertendo però ad altri atti estranei, non eccedendo però il modo della Vendetta, il quale eccederà pagarà la pena per quello solo che havesse ecceduto, nel modo che la qualità et quantità di tal eccesso ricercarà. Et ciascheduno sia tenuto quanto più presto può, soccorrere a quello che chiama, o domanda aiuto et soccorso, et aiutarlo per quanto potrà acciò non sia offeso, et quello che contrafarà, se però non fusse impedito da qualche legitima causa cascà in pena per ciascuna volta d'un scuto.

DELLA Pena di quello che offenderà il Podestà et officiale di Massa. cap. XXXII.

32 Item statuimo che niuna persona offenda overo faccia offendere il Podestà o officiale della communità di Massa forastiero mentre staranno nella terra o territorio di Massa, o [illegible] del loro officio, overo al Sindicato, overo venendo o partendosi; Et quello che contrafarà cascarà nella infrascritta pena, cioè quello il quale offenderà o farà offendere Alcuno delli predetti principali Rettori, o officiali sia condannato a pagare quadruplicata la pena, la quale communemente

s'imponeria a tal malfattore s'havesse fatto tal offesa ad una persona di Massa. Et quello il quale
con la ballestra o con altro simili instrumento contra alcuno delli predetti Rettori et officiali
buttara, o tirara qualche strale, quadrelo, o qualche sasso, o ciò da altri farà fare, contro li
predetti et loro famiglari al palatio, o casa dove habitaranno incorra in pena di vinti scudi, et se
non pagarà detta Pena in termino di diece giorni doppo che sarà condannato effettualmente
se gli mozzi a fatto la mano se però non se fusse appellato al Superiore nel quale caso si debba
osservare la ragion comune, et li statuti che parlano dell'Appellatione.

Della Pena di quello che offende Advocato, o Procuratore statutario, o Scrittore
Arengatore, o altro officiali del comune di Massa fuor che a morte. c. xxxiij

33. del offese fatte alli Offitiali, o ministri della Commun.

Item ordiniamo quello il quale offenderà overo farà offendere fuor che a morte con detto, o fatto alcu
Advocato, o Procuratore per conto dell'Advocatione, o procura che facessi a petitione d'Alcuno
contra un'altro sia punito nel doppio di quella Pena la quali secondo la forma d'Alcun
capitulo dil Statuto di Massa s'imponeria comettendosi simel malefitio contro un'altro di Mas
sa et nella medesima pena incorra ancora quello che offenderà overo farà offender alcuno
statutario, overo scrittore o dittatore de detti statuti, o Arrengatore, o alcun offitiali di Massa
per cagione del suo officio; et delli predette offese fatte per le dette cagioni, o per alcuna d'esse si
stia et si creda al giuramento di tal offeso con sei testimonij che despongano di fama publica.

Della Pena dell'Homicidio comesso da un homo grande contra un Populare
et da un Populare contro un'homo grande. cap. XXXIIII.

34. Item ordinamo che s'alcun'homo grande, et Potente cioè quello che secondo li statuti di Massa
è reputato per grande, o potente amazzarà o farà amazzare alcuno di Massa tenuto et reputa
to per populare secondo la forma di detti Statuti, o al contrario s'alcuno di Massa reputato com
e detto per populare amazzarà alcuno delli predetti tenuti per grandi, et potenti come è
gia detto amazzare se tal malfattore potrà essere pigliato et verrà in mano della corte
gli si tagli et se li sia fatto la testa dalle spalle talmente che totalmente mora; ma se non
potrà esser pigliato sia condannato in pena della Vita, et confiscatione de tutti soi beni
non dimeno di ragione tutti soi beni dal tempo che sarà data et promulgata della sententia
in tal caso per vigore del presente capitulo siano, et s'intendano publicati, confiscati, et acquistati
al comune et camera di Massa salvi sempre l'altri capituli delli statuti di detto comune per
li quali sono permessi simili homicidij senza incorso di pena, o delli quali specialmente, et espres
samente, benche imposto solamente pena pecuniaria, li quali nelli soi casi habbiano luo
go non ostante il presente capitulo.

Della Pena dell'Homo grade che amazzarà l'homo grande, et del Populare che am
mazzarà el Populare. cap. XXXV.

35. Item ordinamo che s'alcun homo di Massa Magno et potente o secondo la forma del statuto repu
tato per grande et potente amazzarà o farà amazzare alcun homo del medemo grado et con
ditione sia condannato a pagare cento scudi purche nella sua prima comparsa, et risposta
confessi in guidicio spontaneamente il Malefitio comesso, et parimente tal Homicida pero
dante il pagamento di detta condannagione servi et debba servare bando dalla terra et
territorio di Massa per cinque Anni subito doppo doi giorni che haverà pagato detta condannagio
ne et s'accaderà che in termine di detti cinque Anni detto Homicida contra faccia, et venga nella
terra et territorio predetto per tal inobedientia et venuta di nouo incomenci l'exilio di detti cinque
Anni et anco incorra per ciascuna volta in pena di diece scudi. Ma se detto Homicida nella sua
prima comparsa et resposta non confessarà spontaneamente in guidicio detto Malefitio in
tal caso detto Homicida sia condannato, et debba essere condannato in cento et vinti scudi. la qual pena

se per detto Homicida in qualsivoglia delli predetti casi non sarà pagato in termine di trenta giorni dal dì exclusive della sententia data, gli sia mozza la testa talche totalmente moia; et se tal Homicida inanti alla condannagione non verrà nelle forze della corte di Massa, ma sarà contumace in tal caso sia condannato in cento venti scudi, li quali se non pagarà in termine di trenta giorni dal dì che verrà nelle forze di detta corte, gli si mozzi il capo talche totalmente moia; et non dimeno in questo caso per la medema sententia tutti li soi beni si publichino, et applichino al detto comune di Massa, et che tutti li soi beni in questo caso dopo la Sententia data siano arruinati destrutti et deguastati et dellì in poi siano posti et piglati communemente per il detto commune, tanto si sono destrutti, quanto si non sono destrutti; li quali beni nondimeno per vigore et decreto del presente capitulo nel caso prossime precedente dal giorno che sarà promulgata detta Sententia, siano et s'intendano essere de ragione effettualmente acquistati et confiscati al detto commune dopo la condannagione predetta; le medeme tutte et singule cose osservino, et habbiano loco s'alcuna persona di Massa tenuta et reputata per popularo secondo la forma di detti statuti ammazzarà un altro di Massa del medemo grado et conditione, overo farà ammazzare. salvo sempre in qualsivoglia delli predetti casi l'altri capituli del statuto predetto per li quali nelli soi spetiali casi si trovasse disposto et ordinato altrimente, li quali nelli soi casi habbiano loco non ostante il presente capitulo.

DELLA Pena di quello che casualmente amazza un'altro cap. XXXVI.

Item ordinamo che qualsivoglia persona di Massa che amazzarà alcuno di detta terra senza animo et proposito d'ammazzarlo, ma per disgratia; nissun ingano, o colpa precedente in tal caso incorra in pena di trenta scudi, o in minor pena ad arbitrio del Giudice considerata la qualità di tal fatto, et le conditione delle persone tanto dell'Homicida quanto dell'amazzato et l'altre circonstantie necessarie. Purche la detta pena non possa essere minore de diece scudi; la qual pena se tal Homicida non potrà pagare; non però sia amazzato; ma solo sia detenuto in pregione sin che con effetto haverà pagato la detta pena al camarlingo della comunità.

DELLA Pena di quello che ammazza ò offende Alcuno nella propria casa dove habita overo nella bottegha cap. XXXVII.

Item statuimo che s'alcun'homo grande, et potente della terra di Massa, cioè reputato grande, et potente secondo la forma delli statuti di detta terra amazzarà, ò farà amazzare alcuna persona di detta terra del medemo stato et grado, overo in alcun modo offenderà ò farà offendere qualsivoglia altro nella propria casa dove habita tal amazzato et offeso inanti che sia data la Sententia perverrà in mano della corte, sia punito nel doppio della pena che communemente per tal malefitio secondo la forma di detti statuti gli verria imposta; nella qual pena incorra parimente se facesse tal Homicidio, ò offesa nella bottega dove quello che è amazzato ò offeso esercita l'arte, o mercantia. La qual pena se dal predetto non sarà pagata in termine di trenta giorni da numerarsi dal dì exclusive che sarà stata data la sententia, gli sia tagliata la testa dalle spalle di modo che totalmente mora; et se non verrà nelle forze della corte di Massa avanti che sia data la Sententia, ma sarà contumace, in tal caso sia parimente condannato nella predetta pena del doppio con l'infrascritta additione cioè, che se mai perverrà nelle forze della corte et non pagarà detta pena in termine di trenta giorni da numerarsi dal dì nel quale sarà venuto in mano di detta corte, se gli mozzi il capo di modo che totalmente mora, et sia condannato nella perdita, et confiscatione de tutti soi beni, li quali beni dal dì che sarà data la Sententia in questo caso di ragione per vigore del presente capitulo siano et s'intendano essere confiscati, et aquistati al

commune di Massa, et ordinamo per vigore della condannagione predetta per così accusati
et confiscati dover esser havuti, tenuti et reputati, et chi li detti beni in questo caso
potesse sarà stato detto da detta sentenza condannatoria, si devastassero et diruinino, et
li arruinati quanto no, s'intendano essere del detto commune, et per il detto commune
si piglieno et apprendano; Dechiarando le cose predette non dover haver loco si quello che
commanda, o fa amazzare o quello che attende o fa offendere havera tal casa commune
o habitasse insieme con quello ch'è amazzato, overo offeso, o se nella medesima bottega
essercitavano l'arte et mercantia. nelli quali casi et in qualsivoglia d'essi habbino loco
l'altre pene statutarie. Dechiarando che le predette cose et ciascheduna d'esse s'intendano
essere fatte nella casa o bottega predette se saranno commesse et fatte appresso detta
casa, et bottega almeno per mezza pertica alla misura di Massa, o più vicino. Le
quali tutte cose vogliamo siano osservate [illegible] populare di Massa, ò tenuto se
condo la forma de detto statuto per populare [illegible] dal med.mo [illegible]

DELLA Pena di quelli che entrano in casa d'Altri, et che sia lecito
al Patrone in certi modi offenderli senza incorso di Pena. cap. XXXVIII.

Item statuimo che s'alcuno intrarà in casa d'Altri, o nella quale altri habitasse con
tro il volere di tal Patrone, o habitante sia [illegible] per tal intrata per qualsivoglia cau
sa [illegible], et detto Patrone o habitante possa offendere quello che e' entras
se senza incorso di pena alcuna pur che sia senza morte, et mutilamento o debilitatione
di membro: Et se per tal offesa ne seguisse la morte, overo incisione, debilitatione di
membro; in tal caso l'offensore sia punito nella metà di quella pena, nella quale
altrimente per tal offesa verria punito secondo la forma d'alcun capitulo del
statuto di Massa; pur che se sarà di notte la predetta pena non eceda la somma di tre
ta scudi et se sarà di giorno non ecceda la somma di quaranta. Se però detto malfattore
non intrasse in tal casa con animo, et intentione di robbare, o di commettere qualche
adulterio. nelli quali casi et in qualsivoglia d'essi il Patrone, et habitante di tal casa
sia esento da ogni pena per l'offesa che in detta casa facesse a tal malfattore. Et
per provare che alcuno sia intrato per tal effetto in una casa, cioè per commettere qualche
furto, o adulterio basti la prova de diece testimonii che depongano della publica fama.
Le quale tutte cose similmente habbiano loco se alcuno contra la volontà del Patrone, o del
conduttore intrasse in qualsivoglia altra cosa immobile, salvi però li capituli li quali
parlano di quelli che commettono nelle possessioni d'Altri violentia expulsiva, o inquie
tativa, li quali nelli loro casi si debbano osservare.

DELLA Pena di quello che comette violentia expulsiva, ò compulsiva. c. XXXIX.

Item ordinamo che nissuna persona per se, o per alcun altro; privi et spogli alcuno della
propria possessione d'alcuna cosa immobile, cacciandolo da detta possessione, o sforzandolo
per paura, et per terrore a lasciarla, et abandonarla; et quello il quale contrafarà sia
tenuto a refare tutti danni et interessi et a restituire et reintegrare la possessione
predetta a quello che in tal modo sarà stato spogliato et privato, et per ciascuna volta
sia condannato nella pena del doppio che sarà stata stimata tal cosa pur che la pre
detta pena d'applicarsi al commune di Massa non trascenda la somma di cinquanta
scudi; ne possa essere minore di cinque scudi. Et in tal caso si possa procedere [illegible]

[illegible] Malfattore tanto civilmente quanto criminalmente [illegible] sopra l'una et l'altra causa per la me[desi]ma sententia possa et debba essere condennato non ostante altra lege che parlasse in contrario

DELLA Pena di quello che commette violentia turbativa, o inquietativa, et che l'accusato di tal malefitio non sia tenuto dare sicurtà. Cap. XXX.

Item ordiniamo che s'alcuno per se, o con altri ardirà di molestare, o inquietare la tenuta d'Altri o possessio- ne d'alcuna cosa immobile, o in essa commetterà alcuna violentia turbativa, o inquietativa; o fa- rà commettere sia condannato a lassiare che tal molestato et inquietato tenga, habbia, et possieda libera- mente, et pacificamente detta tenuta, et Possessione, et a refargli tutto il suo danno et interesse et a pagare per pena alla Camera di Massa per ciascheduna volta la vera estima della cosa inquietata, o molestata, purche detta pena da applicarsi al detto commune, non ecceda la soma di Dieci scudi, ne possa essere minore di venticinque giulij; et parimente in tal caso si possa procedere con- tra tal malfattore civilmente, et criminalmente, et per la medesima sententia sopra l'una, et l'altra causa possa, et debba essere condennato non ostante qualsivoglia altra lege che in contrario parlasse. Dechiarando, et ordinando che quello che sarà talmente accusato, o inquisito non sia tenuto a dare alcuna sicurtà per causa, et occasione di tal Accusatione, o inquisitione. Purche tanto all'Accu- [illegible] quanto all'Accusato sia lecito se de tal violentia sarà inquisito fare l'infrascritte renuntie quando [illegible] o inanti alla resposta del Reo, o dieci giorni doppo il dì della resposta exclusive, il che per tal Accusatore si possa renunciare all'Attione, et Accusatione, et per tal accusato, o inquisito ad ogni sua Ragione, che havesse, o potesse havere sopra tal cosa. La qual Renunciatione fatta da [illegible] delle parte come è detto, il Giudice il quale conoscerà tal causa, per sententia interlocutoria debba pronunciare, sopra tal Accusa, o inquisitione non doversi procedere più avanti; Dechiarando che l'accusato, o inquisito, quali una volta in detto modo renuntiarà non possa più oltre renunciare ne [illegible] tal pretexto esser in cosa alcuna relevato dalla pena.

DELLA Pena di quello che commette violentia in alcuna cosa mobile, o semovente. C. XXXI.

Item ordiniamo, che quello il quale commetterà violentia alcuna nella tenuta et possessione di alcu- na cosa mobile, o semovente sia condannato a restare, et reintegrare quello che haverà patito tal violen- tia del Possesso et tenuta della cosa et de tutti danni et interesse, et a pagare al commune di [illegible] la vera estima di tal cosa, purche detta pena non possa essere minore d'un scudo. Salvo sempre il statuto che parla del delitto delle Robarie, et della pena di quello che robba. Al quale per il pre- sente capitulo non intendiamo ne vogliamo sia derogato in cosa alcuna; et in tal caso contra tal malfatto- re si possa insieme procedere civilmente, et criminalmente; et per la medesima sententia sopra l'una et l'altra causa essere condanato; non ostante ragione alcuna che parlasse in contrario

DELLA Pena di quello che entra nella tenuta data contro Alcuno Cap. XXXXII.

Item ordiniamo, se nissun Debitore contra il quale fusse stata decretata et assignata la tenuta per ese- cutione d'alcun credito Alcuna cosa per autorità d'alcun Giudice, o Officiali di Massa possa entra- re in detta cosa contra volontà de tal suo creditore, doppo che gli sarà prohibito ad instantia di tal suo creditore da parte di tal Giudice overo Officiale, [illegible] contrafacendo [illegible] in [illegible] per [illegible]

DELLA Pena di quello che passa per li beni d'Altri cosi che gli sarà prohibito Cap. XXXIII.

Item ordiniamo che nissuna persona vada, o vadi per li beni d'Altri poiche gli sarà prohibito, [illegible] non gli fusse lecito, et quello il quale contrafarà cascherà in pena di [illegible] giulij per ciascuna [illegible] et tal prohibitione se stia al giuramento dell'Accusatore, Ma se tal Accusato negarà tali beni essere, o essere stati di tal Accusatore, gli basti all'Accusatore l'Instrumento [illegible] compra [illegible] [illegible] legitimo acquisto di tal cosa con il giuramento del suo Lavoratore il quale [illegible] che tiene lavora [illegible] per tal Accusatore et in nome suo tali beni; overo si provarà per un testi- monio il quale deponga della Possessione di tal Accusatore. Ma se tal Accusatore non pro[illegible]

[illegible]varà

provare legitimamente [illegible] à sua [illegible] tal Accusatore per tal re-
petto caschi nel doppio della predetta pena.

DELLA Pena nella quale incorre quello che prohibisce o minaccia ad Alcuno che non
Lavori qualche cosa, overo l'offende per cagione del Lavoreccio o d'alcuna
alienatione et del modo et procedere. cap. XXXXIIII.

Item ordinamo che quello il quale molestarà, inquietarà o darà fastidio a qualsiuoglia Lavorato-
re d'Altri, o Pegionante et Emphiteota, o che in qualsiuoglia modo Lavorasse o tenesse
[illegible] alcuna Robba immobile per altri, ò in nome d'Altri, con detti, et fatti, diretta-
mente o indirettamente, tacitamente o espressamente per se o per altri, dimodo tale, che tal
Lavoratore, Pegionante, Emphiteota o qualsiuoglia altro detto di sopra non possa ne ardisca
[illegible] Lavorare, habitare, frultare, governare, o tenere tal cosa, incorra in pena per ciascheduna
volta di diece scudi, et se per tal respetto detta cosa restasse d'essere lavorata, o habitata
in tutto o in parte, overo no si potesse riscuotere la solita Pensione, resposta, provento et frutto
di tal cosa, tal Malfattore oltra la predetta pena sia condannato al vero Patrone di det-
ta cosa, Possessore, Lavoratore o Pegionante o a qualsiuoglia altro che havesse interesse a
pagare quadruplicatamente tutto il Danno et interesse che per tal causa qualsiuoglia di loro ha-
vesse patito. Et se Alcuno con parole, o con fatti o in qualsiuoglia altro modo offenderà overo fa-
rà offendere Alcuna persona per havere tal offeso Alcuna cosa sua propria, o a lui spet-
tante et pertinente, venduto, donato, affittato, racomandato, o sotto qualsiuoglia titulo
transferito in alcuna persona, o in altro modo gl'haverà concesso, overo offenderà il [illegible]
[illegible] conduttore, o sotto qualunque titulo receuto di tal cosa, per haverla comprata, condotta,
o sotto qualsiuoglia altro titulo riceuta, in ciascuno delli detti casi et per ciascuna [illegible]
[illegible] a pagare quadruplicatamente la pena la quale secondo la forma delli statuti di
Massa per tal maleficio altrimente gli veniua imposta, et pariment[e] in qualsiuoglia de' detti
casi il [illegible] [illegible] et [illegible] li Malfattori espressamente che per l'auvenire non habbia ardire di
mettere simili cose sotto l'incorso di [illegible] pene et d'altre da [illegible] ad Arbitrio suo. Et se Alcu-
no [illegible] haverà commesso tal maleficio [illegible] [illegible] sarà punito, dinovo commetterà simile male-
fitio, incorra per ciascuna volta nella sopradetta pena, et anco in più gravi, et maggiori ad Arbitrio suo
havendo consideratione sempre circa le cose predette la qualità del fatto, et la conditione della Persona
di tal malfattore, et [illegible] [illegible] necessario et per fare fede et prova delli detti Malefitij et
di qualsiuoglia d'essi basti la testimonianza di cinque testimonij degni di fede, che deponghino [illegible]
[illegible] publica; et il Podestà che conoscerano tali malefitij siano tenuti con ogni diligentia cer-
carli et investigarli in tutti modi possibili et castigare quelli che ritrovarà culpevoli.

DELLA Pena di quello che carnalmente corrompe o fa prova di corrompere, qualche
Honesta Donna, et che [illegible] [illegible] incorrano in magior pena, et che quello
che piglierà per Moglie tal Donna non caschi in pena alcuna. cap. XXXXV.

Item ordinamo che [illegible] [illegible] violentemente corromperà o proverà corrompere carnalmente
alcuna [illegible] sarà, et quello il quale contrafarà serà persona Populare, cioè te-
nuto per populare secondo la forma delli Statuti di Massa et tal Donna sarà marita-
ta o Vergine incorra in pena di Vinti scudi, et se sarà Vidua in pena di [illegible] scudi
[illegible] se tal delitto non sarà commesso violentemente ma consumato nella [illegible]
predette pene in qualsiuoglia delli detti [illegible] [illegible] in detti casi et in qualsiuoglia d'
essi basti contro tal malfattore la prova di quattro testimonij, li quali depongano de
la fama publica [illegible] [illegible] prove, et verisimili indicij presuntioni [illegible]
Ma se tal Malfattore sarà homo grande et qualificato nella Terra di [illegible] [illegible] te-
nuto et reputato per homo grande secondo la forma di detti Statuti, et tal [illegible]

49

sara figliola, o zitella, o moglie d'alcun populare della terra di Massa come di sopra, incorra nel doppio della pena predetta in qualsivoglia de detti casi; nella quale pena s'incorra commettendosi tal delitto in loco semplice; ma se le predette cose o alcuna d'esse saranno commesse dentro la casa doue habita tal donna, incorra tal Malfattore in qualsivoglia di detti casi nella pena di cinque scudi oltra le predette pene, et nondimeno sia parimente punito delli altri eccessi, li quali in quel tempo in detta casa facesse commesso secondo la forma di detti Statuti. Di modo tale, che il Podestà, et Giudice di Massa non possa ne debba procedere sopra tali malefitij o alcuno d'essi; se non per via d'accusa ò denunciatione fatta di tal Malefitio dal Marito, Padre, figliolo, Madre, o fratello carnale di tal donna, o per alcuno piu prossimale, et consanguineo se l'hauera tal Donna dalla banda del Padre, o della madre sin in secondo grado inclusiue; et no hauendoli da qualsiuoglia altro suo parente et consanguineo; Dechiarando che si tal malefitio fusse fatto contra alcuna Vergine o Vedua et tal malfattore la pigliarà per moglie con consenso delli soi parenti in tal caso detto Malfattore non incorra in pena alcuna ne per essergli intrato in casa ne per hauerla per forza per tal rispetto in tal tempo. Anzi si tal malfattore per tal eccesso, et delitto nel tempo, che si uolesse fare tal matrimonio fussi bandito in tal caso sia liberato da tal Bando, et condannagione; et che ad instantia sua tal bando et condannagione senza alcun pagamento et spesa dibbano essere cancellate, et li predetti Podestà tutto ciò in tal caso ad instantia di tal condannato et bandito siano tenuti a fare, et eseguire. ma se tal matrimonio, a petitione del Malfattore doppo qualche interuallo di tempo etiam dio per causa giusta sarà dechiarato esser nullo in tal caso non ostante le cose predette, ne qualsiuoglia longhezza di tempo detto Malfattore delli predetti malefitij sia punito. et il presente capitulo uogliamo che preuaglia a tutti li altri capituli del presente statuto, et a qualsiuoglia altra ragione che parlasse in contrario

Della Pena di quello che biastema Dio, la Beata Vergine, et li Santi cap. XXXXVI.

Item ordiniamo che nissuno ardisca, ò presuma maledire o biastemare Dio, o la Beata Vergine Maria, o alcun Santo, o santa de Dio in alcun modo, o per causa alcuna; et quello che contra farà, se biastemarà Dio, o la Vergine maria incorra per ciascuna volta nella pena d'un scudo, et se biastemarà alcun Santo o Santa in pena di cinque giulij. et che qualsiuoglia persona possa accusare tal Biastematore et il nome dell'accusatore si debba tenere secreto, et habbia la metà della predetta pena: la quale si tal malfattore non potrà pagare et per alcun tempo peruenirà in Mano della corte gli si tagli la Lengua. Et il Podestà di Massa sia tenuto delle cose predette fare inquisitione ogni mese, et quelli che trouarà culpeuoli castigarli come meritaranno et di sopra è detto.

Della Pena di quello che giura per il corpo, ò per alcun membro di Christo o della beata Vergine, o delli soi santi o Sante. cap. XXXXVII

Item ordinamo che nissuna persona per l'auenire in qualsiuoglia modo irreuerentemente giuri per alcun membro interiore o esteriore, o per il corpo Sangue, e Chiodi dell'omnipotente Dio Signor nostro Iesù Christo, o della beata Vergine sua Madre: e chi contrafarà paghi per ciascuna Volta bajocchi dieci, e quello che giurarà contro l'honore d'alcuno de Santi, o Sante d'Iddio paghi per ciascuna volta bajocchi cinque. la Metà della qual pena sia del commune di Massa, e l'altra metà dell'Accusatore. E dette pene si debbano duplicare se le predette cose, e giuramenti saranno commessi nelli infrascritti giorni, cioè; Nel giorno della Natività di Nostro Signore Iesù Cristo, o nella sua Vigilia; la qual pena in qualsiuoglia de detti casi se non pagarà il Malfattore in termine di dieci giorni dal dì inclusiue che sarà stato condannato sia frustato per tutta la Terra di Massa; e delle cose predette ad ogn'uno sia lecito accusar il Malfattore, e per tal rispetto ne consequisca la metà della detta pena.

Della Pena di quello, che rimprouera ad alcuno ingiuria, offesa, et essecutione personale, et del modo di prouarlo. cap. XXXXVIII

Item ordiniamo che se alcuna persona ingiuriosamente, et con animo adirato remprouerarà

ad alcuno qualche homicidio commesso per qualsivoglia persona in qualsivoglia modo, in persona di suo
Padre, ò madre o d'Alcun'altro suo parente ascendente dalla linea paterna, overo materna, o in per
sona d'alcun suo figliolo, o figliola, o fratello, o sorella carnale o de altro suo consorto dalla sua prole agnati
tia, o cognatione [illegible] in secondo grado inclusive, overo rimprouerara alcuna executione d'Alcun'ultimo sup
plitio, fatto per autorità publica per Vigore d'Alcuna sententia in persona d'alcuno delli predetti, o qualche
altra cosa simile, incorra in pena di cinque scudi per ciascuna volta. Di più s'Alcuno rimprouerara ad Alcuna
persona, l'incisione d'Alcun suo membro, o qualche altra enorme ferita fatta ad Alcuno delli pre
detti; overo l'executione fattagli, eccetto dell'Vltimo Supplitio per Vigore d'Alcuna sententia, caschi
in pena di quindici giulij per ciascuna volta. Et di più quello il quale rimprouerara nel modo predet
to qualche offesa più legiera, overo simile executioni fatte in persona d'alcuno delli predetti caschi in
pena di doi giulij sin' in cinque ad Arbitrio del Potestà di Massa considerata la qualità del fatto, et la conditio
ne delle persone, et altre debite circunstantie. Et quello il quale rimprouerara ad Alcuno parole ingiuriose nel
modo come di sopra dette contra alcuno delli predetti, caschi in pena de doi sin' in tre giulij ad Arbitrio del
giudice havuta la consideratione predetta; Et per fare fede delli homicidij offese et executione sopradette nel sud
to modo rimprouerate sia bastante l'instrumento publico della Pace fatta delle cose predette; o la sententia
condannatoria per detta causa promulgata; o altra legitima causa e proua; overo mancando quest'tale
proua de cinque testimonij almeno degni di Fede, quali depongano della fama publica.

DELLA Pena di quello che cava termini, et di quello che lavora appresso il termino contra
la infrascritta forma. cap. XXXXIX

Item ordinamo che nissuna persona di Massa habbia ardire di mouere Alcun termino, o di cavarli, et
quello il quale contrafarà caschi in pena per ciascun termino mosso o levato, et per ciascuna qual volta
di dieci giulij. Item ordinamo che quello il quale havera ardire di lavorare appresso al termino per
Vn piede alla misura di Massa caschi in pena per ciascuna Volta di cinque baiocchi et di tal lavorare [illegible]
fede all'accusatore. Et parimente che nissuno habbia ardire contra ragione edificare, et fare qualche
opera, et lavorime nelli beni, o sopra li beni d'Altri, et quello il quale contrafarà caschi in pena
d'Vn scudo et non dimeno quello che indebitamente sara fatto sia mandato a terra, et reduto nel pristino stato

DELLE Cessioni prohibite, et della pena di quelli che contrafanno. cap. L.

Item ordinamo che nissuna persona compra, o sotto qualsivoglia titulo d'Alienatione pigli Alcuna attio
ne ò giurisdittione contra alcuna persona di Massa, ò contra li soi beni contra la volontà di tal
persona in quel tempo [illegible] fuor che nelli casi nel medemo capitulo spetialmente eccet
tuati, et se sara fatto altrimente di ragione non tenga tal compra; Et non dimeno [illegible]
et li beni di quello contra il quale, ò contra li quali tal alienatione sarà fatta di ragione
sia, et s'intenda, et siano, et s'intendan'essere da quel tempo per vigore, et decreto del presente capi
tulo, liberato et absoluto et liberati, et absoluti da ogni obligo, et legame col quale esso, ò li
di beni a tal alienante fussero astretti, et obligati, ò astretto, et obligato; et parimente quello il
quale nel detto modo riceue tal attione, et giurisdittione sia condannato a pagare al comune di Massa
scudi Vinti; Ma se'l contrafaciente non fusse sottoposto alla giurisdittione di detto commune in
ciuili o criminali in tal caso uno de soi parenti più prossimale de linea paterna sin' in terzo
grado inclusive per esso non sottoposto sia tenuto [illegible] a pagare la pena a detto comune; et
quel tale non sottoposto non [illegible] ne gli sia fatta ragione alcuna nella corte di Massa;
Et le cose predette non habbiano luoco nelli casi infrascritti ò in alcuno d'essi. [illegible]
tal alienatione fusse ad Alcuno sotto pretesto ò cagione di Alcun pagamento da lui fatto per
[illegible] ò Alcuna obligatione, la quale in giuditio ò fuora de giuditio per altri havesse [illegible]
[illegible] nel qual caso tal alienatione senza incorso di pena, et licitamente si [illegible]
sin' alla somma del denaro pagato, et delle spese et interesse di quello che l'havesse [illegible]
Sia licito ancora a qualsivoglia creditore l'Attioni et ragioni quali ha da dare, et cedere [illegible]
[illegible] per tutto quello che esso [illegible] havera pagato per el suo principale [illegible]
[illegible] ad Vno ò a più delli soi debitori principali contra l'altre assieme con [illegible]

8 7

2:20
3
5:20

separatamente da uno o più persone molti confiscatori contro quello o quelli che insieme con esso o
con che [illegible] l'altro sia licito [illegible] per quel tanto per parte la quale tal debi-
tore overo [illegible] haverà [illegible] a tal creditore oltra di quello che a lui per la sua rata gli
havesse toccato del debito pagato et similmente quando alcuna alienatione fusse fatta ad alcuna
persona per attore sindicato contra il suo Attore. Sia lecito ancora a ciascuna persona
per tempo delle venditioni o de alcuna alienatione che farà de alcuna cosa, cedere et dare
a quello che venderà o alienarà tal cosa le Attioni et ragioni che havesse per occasione
di tal cosa, tanto contra il suo Attore, quanto contra l'Emphiteota et conduttore di tal cosa
per vigore del contratto dell'Emphiteosi et conduttione, et anco contra qualsivoglia persona
et sopra tutti beni per defensione solo di tal cosa. Sia lecito Ancora a ciascuna persona per
la dote che se gli deve pigliare la cessione contra qualsivoglia persona che fusse te-
nuta a pagargliela. Et parimente sia licito a qualsivoglia pigliare dal suo Tutore, curato-
re, procuratore et fattore de soi negotij la cessione delle Attioni et ragioni per lui acquis-
tate sotto il nome di tutore, curatore procuratore overo fattore et tutte le cose predette habbiano loco
tanto nelle cose da venire, quanto nelle passate et non decise, alli sette di Novembre dell'anno
mille cinquecento et vintiquattro

CHE si debbano castigare le falsità et li falsarij cap. 11

Item ordinamo che quello il quale fabricarà o farà fabricare moneta falsa nella terra
et territorio di Massa sia abbrusciato talmente che totalmente mora, et quello il quale
malitiosamente la spenderà, o per spenderla la tenerà appresso di se incorra in pe-
na di scudi vinti, et nella medesima pena di scudi vinti caschi quello il quale tosarà
o raderà la moneta, o in qualsivoglia modo malitiosamente la diminuirà, et
in perpetuo sia tenuto per infame. Et quello il quale fabricarà l'Argento, o l'Oro
overo venderà il falso per il vero et puro caschi in pena per ciascuna volta di scudi
diece et perpetuamente sia tenuto per infame. Et quello il quale pigliarà da alcuna
persona per fare qualche opera, et lavore oro, o argento, et dopo non farà l'opera et
lavore di quello ma de altro non così buono incorra in pena di scudi diece. Et quello il
quale farà, o farà fare in pregiuditio d'un terzo alcun instrumento falso, o altra
falsa scrittura, overo falsificarà alcun instrumento vero, o alcuna scrittura vera,
caschi in pena di scudi vinti, et perpetuamente sia reputato infame et mai più, et mai
più sia amesso ad offitio o beneficio alcuno di detta communità. Et se tal malfattore sarà
Notario dall'hora sia et s'intenda privato dell'offitio del Notariato. Et quello il quale falsificarà,
o raderà in qualche parte il statuto di Massa, detto incorra in pena di scudi vinti, la
qual pena non potendo pagare se gli tagli la mano dal braccio, et perpetuamente sia infame.
Item quello il quale in alcuna causa, lite questione et controversia farà qualche falsa
testimonianza inanzi a qualsivoglia Rettore et officiale Arbitro, o Arbitratore incorra
per ciascuna volta in pena de diece scudi, la qual pena se non potrà pagare gli si mozzi
la lengua, et perpetuamente sia reputato infame. Et quello il quale scientemente et malitiosa-
mente producerà qualche falso instrumento, o testimonio inanzi al Giudice et Podestà di
Massa o Arbitro et Arbitratore incorra in pena per ciascuna volta, et per qualsivoglia ins-
trumento, et testimonio di scudi diece. Et se alcun publico balio del comune di Massa
farà qualche citatione Bando o Imbasciata falsa da parte et per commissione de alcun
Rettore o Officiale della corte, overo falsamente referirà ad alcuno de detti officiali
haverla fatta in pregiuditio d'alcuna persona caschi in pena de scudi diece et per-
petuamente sia tenuto infame. Di più quello il quale in pregiuditio de alcuna persona
si mutarà il Nome, Prenome, Agnome, o Cognome, o falsamente in pregiuditio come
di sopra asserirà d'essere di altro paese di quello che è incorra in pena di scudi diece.

Di più se alcuno per inganno malitiosamente et falsamente sommetterà, et sopponerà se stesso in loco et vece d'alcuna persona, et sotto questa simulatione fentione, et inganno farà fare alcun instrumento per alcun Notario di alcuno, o sopra alcun contratto, overo dell'atto, o ultima volontà sia punito tanto il Supponente quanto il supposito personalmente, et realmente overo personalmente solo, o realmente ad arbitrio del Giudice considerate la qualità del fatto, le conditioni delle persone, et le altre debite circunstantie.

Della Pena di quello che tiene l'instrumento dopo che s'è pagato il Debito. C. LII.

Item ordinamo che qualsivoglia creditore poiche gli sarà sodisfatto il debito sia tenuto a requisitione di tal suo debitore dargli, et restituire l'instrumento del debito cancellato se l'havera havuto dal notario che se n'è rogato in publica forma, et havera commodità di restituirlo; ma se giurarà haverlo perso non sia tenuto in modo alcuno a restituirlo; ma in tal caso faccia che il Rogito o abreviatura di tal debito sia cancellato; et l'instrumento della quietanza nel quale gli prometta dare, et restituire l'instrumento che asserise essere perduto ogni volta che potrà et non facendo le cose predette incorra in pena di un scudo per ciascuna volta. Di più s'alcuno consapevole o quale si presumesse essere consapevole essere pagato a lui, o alli suoi antenati, il debito in tuto, o in parte, et dopo farà instantia gli sia pagato sia punito nel doppio di quello che indebitamente domandarà gli sia pagato, la metà della qual pena s'applichi al comune di Massa, et l'altra metà a quello dal quale haverà domandato tal debito et nondimeno sia sottoposto alla osservatione delle cose predette.

Della Pena del furto, guasto, incendio et robbaria. Cap. LIII

Item ordinamo che qualsivoglia persona che commetterà furto, incendio, Robbaria, o guasto nelli beni de Altri, o quello il quale per commissione d'Alcuno incorresse in tali delitti sia punito personalmente et corporalmente, o personalmente o corporalmente solo ad arbitrio del [illegible] Giudice et Podestà di Massa havendo prima riguardo alla qualità del fatto, alla conditione della persona di tal malfattore, et alle altre debite circonstantie.

Della Pena di quelli che portano l'Arme, et della notificatione da farsi per li Osti alli forastieri. Cap. LIIII

Item Nissuna persona di Massa o habitante in detta terra habbia ardire di portare per la terra di Massa o per suo territorio alcun cortello co' la ponta, stocchetto, o quadrelletto, et quello che contrafarà incorra in pena di tre giulii et nella perdita di detto cortello o [illegible] altra sorte d'Arme per ciascuna volta, et sotto la medema pena nissuno delli predetti habbia ardire di portare alcun'altra sorte d'Arme offensibile, o deffensibile. Et se quello che contra la forma lo portarà fusse forastiero in qualsivoglia de detti casi incorra nel doppio della predetta pena. Et acciò tali forastieri delle cose predette non pretendano ignorantia, ordinamo che li Osti con li quali allogiaranno siano tenuti a notificargli che non portino dette Arme, ma che le lassino nell'Osteria, et li Osti che non osservaranno le cose predette paghi del suo proprio la detta pena per tal forastiero, et di tal notificatione se ne stia [illegible] al giuramento dell'Oste. Et li Officiali forastieri di Massa possano portare ogni sorte d'Arme

Della Pena delli giocatori, et di quelli che assisteranno col detto gioco, o d'imprestar Denari, o instrumenti per giocare. Cap. LV

Item ordinamo che nissuna persona habbia ardire di giocare nella terra o territorio di Massa ad alcun gioco de dati, et quello che contrafarà giocando al gioco d'Azardo, o a qualsivoglia altro gioco de dati fuor che alle carte, se sarà di giorno incorra in pena di [illegible] giulii se sarà di notte in pena di cinque scudi; et se tal gioco sarà fatto in alcuna [illegible] con consenso et saputa del Patrone si scopra, et si tenga discoperta tal casa per [illegible] mesi dal dì della condannagione, et delle mura di detta casa si buttino a terra per un piede [illegible]

et nella medesima pena incorra quello col consenso et saputa del quale alcuno de detti giochi prohibiti in casa sua o dove lui habita o in altro loco da lui posseduto, et ancora quello il quale per tal gioco imprestarà alcuna quantità di denari, o il tavoliero o li dadi. Et che il podestà di Massa sia tenuto et debba fare per un testimonio de visu, o per doi, o piu [illegible] della fama publica possa cominciare, et dare [illegible] quelli li quali se troverà [illegible] haver giocato a tal gioco prohibito, o havere imprestato denari, tavoliero o dadi, o quelli che si troveranno haver recettato li in alcuna sua casa, o nella sua possessione o in alcun loco da lui posseduto. Et che nissuna persona di Massa o del suo territorio tenga in alcuna sua casa, o bottega, o appresso di se sotto la pena de un scudo. Et che ogni persona possa accusare qualsivoglia de detti delinquenti et conseguisca la metà della pena nella quale fusse condannato; Et sia lecito a ciascheduno giocare alle carte, et alli scacchi senza timore di pena nelle piazze nelle strade, nelle vie et nelli portici aperti. Et quello il quale si trovarà et assisterà ad alcuno de detti giochi prohibiti in qualsivoglia de detti casi incorra nella metà delle pene predette. Dechiarando che se alcuno fusse produtto, et o sia nato per testimonio in alcuna accusa d'alcuno de detti giochi prohibiti, et testificarà dire haver visto giocare, o assistere alcuno al detto gioco, in tal caso detto testimonio per tal vista, et assistentia in modo alcuno sia punito ne contra lui si possa procedere, et sia tenuto qualsivoglia podestà di elegere doi custodi, et spij secrete contra li predetti giocatori per ritrouare, et ricercare detti giochi prohibiti, et quelli che l'haveranno accettato, o imprestato denari, tavoliero o dadi, et li facia giurare di fare et essercitare bene, et fidelmente tal offitio. La relatione delli quali nelle cose predette si habbia per piena, et legitima prova.

DELLE obligationi fatte per cagion del gioco, et della pena del notario che le fa. C. LVI.

Item ordinamo che s'alcun giocatore per causa del gioco prohibito secondo la forma de alcun capitolo del statuto di Massa obligarà se stesso o alcuno de soi beni ad alcuna persona con la quale haverà fatto tal gioco. Il Podestà di Massa a richiesta del detto in tal modo obligato, o d'alcun suo parente stretto fatta che gli sarà fede delle cose predette al meno per un testimonio de visu o per tre de publica fama, quali provino l'instrumento o rogito con fatto, sia tenuto farlo cancellare et tal obligatione in tutto et per tutto cancellata annullare et parimente quel tal obligato fare totalmente essimare [illegible] da tal obligatione, et da tutto ciò che da essa, o per essa in suo pregiuditio ne fusse fatto et seguito, o ne potesse fare, et seguire. Et nondimeno quello che accettarà tal obligatione incorra in quella pena quale per detto gioco gli verrebe imposta secondo la forma di detto statuto. Et in tal caso quello che così se obligato non incorra in pena alcuna ne in modo alcuno contra di lui per tal causa si possa procedere; et di piu sia tenuto il podestà in tal modo recercato far dare idonea sicurtà a quello ch'havesse ricevuto tal obligatione di non offendere personalmente quello a cui instantia fusse fatta tal cancellatione et in tal modo si fusse proceduto. Et li notarij non servuano ne faciano alcun instrumento d'alcuna obligatione de giocatori, senza consenso delli loro padri se l'haveranno, o delli lor curatori, et non havendoli senza consenso de doi piu prossimali soi parenti dal lato paterno quali faciano bene li fatti soi; et l'obligatione altrimente fatta di ragione non tenga; Et il notario che a ciò contrafacesse cascki in pena di cinque scudi per ciaschuna volta; purche almeno per un testimonio de visu, o de tre de publica fama depongano com'è detto di sopra con tal obligatione esser fatta per causa di detto gioco. Et

in tal caso tal Notario contrafaciente, fattagli sara fede al Podestà predetto per un testimonio de visu, o per tre che depongano della fama publica possa essere tormentato, et mandato in esilio 54
secondo parera al Podestà predetto, considerata la qualità del fatto, et la conditione della persona; et nissuno sotto pena di vinticinque giulij per ciascuna volta, pigli nella corte di Massa il patrocinio per quello che talmente fusse, o si dicesse esser obligato.

CHE DELLE cose predette non si possa far inquisitione nelli ultimi quindice giorni c. lvij

Item ordinamo che il Podestà di Massa nelli ultimi quindice giorni del suo officio non possa fare inquisitione contra alcuno che giocasse a gioco prohibito, o recettasse giocatori, overo imprestasse denari o pegni, se prima non l'havera notificato in consiglio generale, et la inquisitione altrimente fatta di ragione non vaglia, et il successore suo dinovo sia tenuto fare, et reassummere detta inquisitione.

DELLA Pena di quello che esci fuor la sera doppo il sono della campana, et chi ne possa uscire senza incorso di pena alcuna. cap. lviij

Item ordinamo che nissuna persona habia ardire di andare per la terra di Massa doppo il sono della campana la quale sona la sera per la guardia di detta terra, et inanti al sono della campana qual sona la mattina nell'aurora senza licentia del Podestà di Massa, et quello che contrafara s'andara senz'arme incorra in pena d'un giulio, se con l'arme in pena di cinque giulij. Ma sia lecito alli fornari, et alli loro garzoni senza incorso di pena andare de notte a comandare il pane, et anco a qualsivoglia donna per andare alla casa ove tiene il telaro, et ancora a ciascheduno che havesse sue case sia lecito senza incorso di pena andare de ogni tempo dall'una all'altra, et anco mandarci il suo garzone, o servo purchè non sia distante l'una dall'altra per sei case contigue, overo una sia in scontro all'altra. Sia lecito parimente alli Medici, et alli spetiali per causa di qualche amalato; Alli sacerdoti per aministrare li Sacramenti; Alli Notarj per far testamenti, et alli testimonij per intervenire a tali testamenti; et Alli Manescalchi per medicare qualche bestia et a tutti quelli che verranno di notte con le bestie cariche.

DELLA Pena di quello che amazzara, o ferira alcun Animale. c. lix

Item ordinamo che nissuna persona amazzi, o ferisca l'animal d'altri et quello che contrafara amazzandolo sia condanato a pagare al Patrone di tal animale l'integra, et vera estima di tal Animali, et alla communità di Massa la metà di detta estima; purchè detta pena da applicarsi al comune di Massa non possa eccedere la somma di quatro scudi; et ferendolo se per tal ferita tal Animale totalmente sera reso inutile sia condanato nel medemo modo purchè in tal caso tal Animale sia, et debba essere di tal Malfattore, Ma se per tal ferita detto Animale in modo alcuno non sara reso inutile in tal caso se tal animale sara cavallo sia condanato il percussore a pagare al Patrone di detto cavallo scudo uno, et se sara Bove o Asino o altra bestia grossa sia condanato a pagare la medema pena, et se sara altra bestia minuta sia condanato a pagare baiocchi [illegible] ti et al comune di Massa la metà di dette pene.

DELLA Pena di quello che piglia le Pallombe. c. lx

Item ordinamo che quello il quale alcun Pallombo domestico, et di Pallombaro con qualsivoglia modo, et Arte incorra in pena per ciascun pallombo pigliato di baiocchi [illegible] et a refare il danno intieramente al Patrone et per far fede delle cose predette basti il giuramento del Patrone sin al numero di doi Pallombi da doi in su basti il detto tre testimonij degni di fede che depongano della publica fama.

CHE LI LAVORATORI delle terre siano tenuti a servare li patti e [illegible]

Item ordinamo che 'l Podestà della terra di Massa con tutti li remedii della ragione [illegible] a costrengere li lavoratori delle terre, li guardiani delle selve et tutti quelli che tengono [illegible] a pensione, o [illegible] o [illegible] [illegible] qualsivoglia determinato proventi, e li osservino [illegible] tutte le cose [illegible] promesse et convenute [illegible] [illegible] Patroni [illegible] [illegible] habbiano [illegible] [illegible] [illegible] contro [illegible], et quello che contra [illegible] [illegible] pena di [illegible] [illegible] nella [illegible] [illegible] quale [illegible] falsamente et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Della pena del figliolo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item ordinamo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qualche figliolo [illegible] emancipato [illegible] [illegible] [illegible] alcuna parte de soi [illegible] il Podestà di Massa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della ragione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suo padre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] figliolo [illegible] [illegible] Padre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di suo Padre. Et sia privato de tutti beni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] beni [illegible] [illegible] et vigore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al detto [illegible] [illegible] nel suo dominio; ma se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] detto suo padre, et sia tenuto a restituirli ciò che gli ha tolto et delle cose [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al giuramento del detto Padre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] detto Podestà ad [illegible] del detto Padre sia tenuto [illegible] [illegible] le cose predette, [illegible] pena di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

FINE DEL SECONDO LIBRO D'MALEF.

LIBRO TERZO.
DELLI STATUTI
DELLA TERRA DI MASSA NEL'UMBRIA
DELLI DANNI DATI

PER ovviare alli molti et intollerabili dani che senza respetto, et timore si fano nel territorio di Massa, statuimo, et ordinamo che se alcun animale de alcuna persona darà, et apportarà dano nelle Biade, vigne, Canepe, orti, canetti, selve, Crocco, overo sal[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tal animale nelle pene [illegible] [illegible] [illegible] incorra il Patrone [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] baiocchi [illegible] se di giorno, se de notte [illegible] quattro. Per il bove, o so[illegible] dando dano nel crocco di giorno o di notte, baiocchi tre [illegible]. Per bestia porcina [illegible] [illegible] nelle vigne offendesse [illegible] [illegible] baiocchi tre [illegible] [illegible] se de notte baio[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Vigre [illegible] si [illegible] baiochi [illegible]
et quello [illegible]
habbia [illegible] Per bestie pecorine [illegible]
[illegible]
[illegible] le [illegible] lecito senza incorso di pena amallare il Porco
le Pulli d'ogni sorte, e l'Anatre mentre si trouarà da fare dano nella propria posse-
sione [illegible] lui possedute, et affittate, Purche l'Animale cosi morto si resti-
tuisca il giorno proprio che sarà stato amallato o il seguente al vero Patrone,
et se ce sarà controuersia che tal animale sia amallato in tal tempo, e mentre [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
baiochi [illegible]
[illegible]
[illegible]
sopradetti Dani [illegible] et fare [illegible]
incorso [illegible] Patrone [illegible]
a nome del Patrone sotto qualsiuoglia [illegible]
[illegible] Dano, et della soma d'esso. si [illegible] giuramen-
to di qualsiuoglia delli predetti, et anco del custode [illegible]
alli della famiglia delli Predetti il quale si querelasse [illegible] et ques-
to persin alla soma di baiochi Vinti, se tal dano serà fatto nella [illegible]
mentre [illegible] fussero [illegible] frutti, et sin à baiochi diece se tal Dano sarà stato fatto
in altro Loco ò in altro tempo, se però per qualche probabile ragione non paresse
far altrimente al Rettore, et officiale che conoscesse tal Dano ò quasto. Ma se
tal Accusatore et Guardiano et Lavoratore non vorrà dare il giuramento
in tal caso l'Accusato possa purgarsi, et liberarsi da tal Accusa col suo giu-
ramento [illegible] Se tal Guardiano, ò accusatore [illegible] tal [illegible]
[illegible] quello [illegible]
beni, e Guardiano et [illegible]
gare senza incorso di pena [illegible] delle bes-
tie [illegible]
[illegible] et [illegible]
retenere [illegible] se sin tanto che non sia [illegible] sodisfatto del dano
et delle spese che haverà fatto in gouernare tali bestie, et non [illegible]
togliere le bestie [illegible] parimente l'Altre [illegible] haueriano [illegible]
tori, et [illegible] in quel tempo [illegible] et [illegible]
hauesse riceuuto [illegible] come [illegible]
fatto. Parimente [illegible] Alcuno [illegible]
nell'aqua o altroue se sarà di giorno [illegible]

In maleficii [illegible] de-
terminare [illegible]
[illegible]
procedendo de [illegible]
[illegible] ad similia

Statut. cap. 14.
fol. 36. — libr.
[illegible]

Notte in pena d'Un fiorino. Et se Alcuno il quale fusse stato accusato d'hauer fatto al
cun dãno con bestie prouarà che non ha hauuto tal bestie delle quale lui è accusato in
tal caso non sia tenuto a pena alcuna. Item che nissuna persona possa accusare in
alcun libello. Item quello il quale hauerà colto Alcune bestie che hauesse trouato
a far dãno nel suo, ò in Robba da lui posseduta, ò affittata, sia tenuto a notificarlo alli
Patrini delle bestie el giorno medemo che l'hauerà colte, ò il sequente. Et contrafacendo sia
obligato a rendere delle bestie alli veri Patroni ogni uolta, che non sarà recercato se non che
se gli rifacia detto Danno; Et se alcuno fraudolentemente et con malitia et falsamente
farà l'accusa d'Alcu' dãno dato, et ciò si prouarà per quatro testimonij li quali siano per
habitatione più vicini al loco doue se dice esser fatto tal danno, et li quali deponghano che
credono che detta Accusa è stata fatta con fraude, con malitia et falsamente in tal
caso l'Accusatore incorra in pena di baiochi vinti, et non si procedi più oltre sopra tale
Accusa, et ciò no' hàbbia loco ogni uolta che prouerà l'Accusatore la sua Accusa per
un testimonio de ueduta o per alcuni inditij uerisimili, presuntione et coniettura che muoua
l'animo del Giudice a credere, et presumere che detta Accusa è uera; Et ciascun accu
sator possa renuntiare all'Accusa da lui fatta ogni uolta che uorrà inanti la sententia.

Della Pena del danno che si fa nelli Orti o nelle Vigne, et quelli che portano l'Uue et de altre cose apartenenti a detta materia. Cap. [illegible]

Item ordina che se Alcuna persona intrarà in Vigna o Orto d'Altri mentre iui ce sono
li Frutti, quantunque non faccia alcun dãno incorra in pena di baiochi cinque. Et se ce
farà danno di giorno incorra in pena di baiochi dieci, et de Notte in pena di [illegible] Uno
et sia tenuto a refare il Danno, et di ciò sia data fede et si stia al giuramento del Patro
ne, Usufruttuario, Possessore, Emphiteota, conduttore, o guardiano di tal cosa sin alla somma
di dui giulij al più. Et nissuno possa portare fieno o altri frutti nel tempo della notte, et chi
contrafarà se detti frutti saranno della sua Possessione incorra in pena di baiochi cinq
[illegible] della Possessione d'Altri in pena di baiochi quaranta. Et se Alcuno por
terà [illegible] l'Uue colte nella Vigna d'Altri incorra in pena de giulij cinque. Et
ciaschedun Guardiano sia tenuto accusare questi tali; et quello che l'accusarà, habbia et
consequisca la metà della Pena che da quel tale sarà pagata. Et nissuna persona ha
[illegible] portare l'Uue di giorno della propria sua Vigna o de altri senza licentia del Po
destà di Massa o d'Altro officiale a ciò deputato, la qual licentia si debba dare a re
[illegible] d'ognuno che la dimandasse delle Uue matture, quale volesse portare della sua Vig
na o [illegible] d'Altri con uoluntà però del Patrone nel giorno che si deguna per quella
quantità solamente che parerà al Podestà, et officiale che di ciò ne sarà recercato et chiunche
Et quello che contrafarà sin a cinque [illegible] incorra in pena di quatrini dui: Et se da quello nu
mero in sù portarà l'Uue senza licentia come di sopra paghi da quello in sù per ciascheduno
Rasp[o] baiochi dui. Item sia lecito a ciascheduno percottere et battere senza effusione però
di sangue ciascheduna persona che trouasse di Notte à fare dãno nelle vigne o Orti mentre
iui ce fussero li Frutti, Et pigliarlo, et condurlo in mano della corte di Massa, et torre
a tal malfattore le Robbe che hauesse appresso di se senza incorso di pena alcuna. Et nelle cose
predette basti la Proua della fama publica col giuramento dell'inuentore, ò del Patrone, ò del
lauoratore; ò del guardiano di tal cosa. Et se il manifestante offenderà l'inuentore Patrone, lau.

lavoratore, o guardiano nel tempo et luoco predetti, paghi quadruplicatamente la pena, che per tal offesa secondo la forma delli statuti altrimente gli verrebbe imposta, ne gli possa giovare l'allegare che habbia fatto tali offese per sua difesa, et non dimeno sia obligato a refare il danno; del quale, et della sua stima si stia al giuramento del Patrone, o lavoratore di tal cosa sin alla somma di quaranta baiochi. Et il prefato Podestà facia osservare il sopradetto nelli detti mesi.

CHE SI DEBBANO TENERE LI CANI LEGATI. CAP. III.

Item ordinamo che quello il quale haverà cani nella terra di Massa li debba tener ligati per tutto il mese d'Agosto, et settembre sotto la pena di baiochi diece per ciascheduna volta che contrafacesse. et che nissun cacciatore, o uccellatore in detti mesi possa andare a caccia o uccellare per le vigne sotto la pena di baiochi vinti per ciascuna volta. Et che ogniuno possa accusare et denuntiare qualsivoglia che contrafarà et partecipi per metà nella pena che per tal conto pagarà il delinquente.

per li Vigne [illegible]

DELLA PENA DI QUELLI CHE MOZZANO L'ARBORI DOMESTICI O SILVESTRI NELLA POSSESSIONE ALTRUI

Item ordinamo che quello il quale darà danno nella possessione d'altri mozzandovi alcun arbore domestico, overo silvestre in tutto o in parte, provandosi per un testimonio de visu incorra in pena per ciascuna volta di baiochi vinti. Et se non si provasse per alcuno testimonio di vista, et si creda al giuramento di quello che asserisce haver patito tal danni per sino alla somma de un giulio in quanto alla pena, et per sin a [illegible] in quanto all'emendo da farsi del danno. Ma da quello in su si recerchi la probatione legitima. Et il Podestà et officiali siano tenuti, et debbano sopra le predette accuse e denuntie procedere a richiesta di quello che haverà patito tal danno. et quelli che trovaranno culpevoli punire, et castigare secondo la forma del presente capitulo et d'altri che trattano di tal materia.

DELLA PENA DI QUELLI CHE STIRPANO LE SELVE DELLA COMUNITÀ. CAP. V.

Item ordinamo che quello il quale scapezzarà, o stirparà alcun arbore di qualsivoglia sorte grande ò piccolo posto in qualsivoglia selva del comune di Massa o affittata o non affittata, overo in essa ce mozzarà alcun arbore domestico incorra in pena per ciascuna volta d'un giulio et sia lecito ad ognuno accusare tal delinquente et ne conseguisca la metà di detta pena per tal accusa, incamerata. Et sia tenuto il Podestà di Massa nel primo mese del suo governo di ciò fare far il bando per la terra di Massa.

DELLA PENA DI QUELLI CHE FANNO DANNO NELLI BENI DELLE CHIESE, ET D'ALTRI LOCHI VENERABILI. CAP. VI.

Item ordinamo che il Podestà di Massa sia tenuto nel primo mese del suo officio fare bandire nella terra di Massa che nissuna persona ardisca dar danno nelle chiese, monasterij, et hospitali, o altri lochi venerabili di Massa, o nelli beni di detti lochi, et contrafacendo sia punito et castigato come se havesse fatto danno nelli beni d'alcun'huomo di Massa, o della giurisdittione di detto commune.

DELL'EMENDO DA FARSI ALLI HUOMINI DI MASSA CHE PATISCONO DANNO NELLA LORO TENUTA, ET DEL MODO DA SERVARSI. CAP. VII.

Item ordinamo che se ad alcuna persona di Massa sarà fatto danno

Circa l'emenda

nelle sue Vigne, Quale Arbori, overo altre cose, et quello che haverà patito tal danno affermarà col giuramento qualmente lui sa la persona la quale, o la cui bestia gl'habbia fatto tal danno, in tal caso a requisitione sua siano astretti li più prossimali et li più vicini a tal danno, o fra li cui confini et contrata è stato fatto tal danno, ad assignare il danificatore, o quelli la bestia del quale haverà fatto tal danno, contra il quale, assignato che sarà, quello che haverà patito tal danno o il suo Procuratore porgerà la sua Accusa. Et se contra tale assegnato sarà provato, o no, et non potrà pagare, in tal caso li più vicini et prossimali a tal loco siano tenuti a refare tal danno, dechiarando che di tal danno, et della sua stima, et del loco dove è fatto et fra che confini, et contrata, si stia al giuramento di quello che haverà patito tal danno, o del suo figliolo, et domestico per fin alla somma di baiochi dieci. Da dieci in su sin alla somma di baiochi quaranta, si stia al giuramento delli predetti con un testimonio di veduta da quaranta sin'a cento si ricerca legitima prova; et da cento baiochi in su il presente capitulo non ha loco, et tra alcun particulare loco, ma in tal caso all'emendatione di tal danno sia tenuta tutta la comunità, se non potesse refare il danno il Malfattore et sopra ciò debba procedere il Podestà di Massa summariamente et senza strepito et figura di giudicio.

DELLI lochi nelli quali è lecito amallare il Porco che desse danno; et della Pena del danno fatto da quelli che vanno a caccia et ad Uccellare, et dalli loro cani. cap. VIII.

Item dechiaramo che dove il Statuto parla che si possa amallare il porco trovandosi a far danno nella possessione di quello che il trova sin'hora, et si debba intendere nell'infrascritto modo cioè: che sia lecito d'ogni tempo amallare a ciascheduno il Porco nelli vigne, et orti tanto essendoci frutti quanto no, ma nelle terre arative, sia lecito amallare il Porco nel tempo che vi saranno li frutti. Item quello che d'un Cacciatore darà danno nel tempo che va a caccia nelle Vigne mentre vi sono le Uve mature paghi tal Cacciatore duplicatamente la pena che ordinariamente secondo la forma delli statuti di Massa doveria pagare. Et se il Caccitore o Uccellatore darà danno manualmente in detto tempo incorra nella medema pena.

DELLA Pena di quelli che portano et togliano le Amandole. cap. IX.

Item ordinamo che quello il quale darà danno nell'Amandole d'Altri overo le toglierà incorra in pena per ogni .x. Amandole d'un quatrino purche tal pena non ecceda baiochi vinti. Et delle cose predette si stia al Giuramento dell'Accusatore. Le qual cose debba far bandire il Podestà di Massa che sarà per li tempi dechiarando che quello che fusse trovato a mangiare l'Amandole incorra in pena di baiochi [illegible].

DELLA Pena di quello che attraversarse per la Possessione d'Altri. cap. X.

Item ordinamo che quell'homo di Massa o del suo territorio che farà la strada a traversa per la possessione d'Altri senza licentia del Patrone personalmente, o con la bestia incorra in pena di baiochi doi per ciascheduno, et per ciascuna bestia, et sia tenuto a refare il danno.

DELLA Pena di quello che fa danno nelle fossi, o nelle carbonare. cap. XI.

Item ordinamo che nessuna persona di Massa ardisca, o presuma dar danno con alcuna bestia, o in altro modo nelle fosse, o carbonare sotto pena di un baiocho per ciascuna bestia porcina, o caprina, et d'un quatrino per ciascuna altra bestia, et se alcuno industriamente ligarà, et guardarà qualche bestia grossa in tal loco incorra in pena di baiochi doi.

DEL modo da Eligere li guardiani cap. XII.

Item ordinamo che li Priori di Massa che saranno per tempo siano tenuti nel principio del loro offitio eligere quatro homini di Massa che debbano essere guardiani secreti con

tra tutti quelli che facessero danno per la tenuta della terra di Massa. Li quali guardiani debbiano denuntiare, et accusare inanzi al Podestà di Massa tutti li danni dati personalmente o con bestie da loro veduti. Et detti guardiani siano tenuti ad accettare detto officio et giurare in mano del Podestà toccando con mano le scritture di farlo bene et diligentemente et fidelmente sotto la pena di baiocchi cinquanta. Et se li Priori di Massa fussero o saranno negligenti in fare, et eleggere detti Guardiani incorrano nella medesima pena.

FINE DEL TERZO LIBRO DE DANNI DATI DI MASSA

DELLI STATUTI
DELLA TERRA DI MASSA DIOC. DI TODI LIB. QUARTO DELLI ESTRAORDINARII.

Dell'offitio del giudice delli estraordinarii cap. 1.

Statuimo, et ordinamo che il Podestà di Massa cognosca, et diffinisca tutte le differentie et cause meri civili, estraordinarie et alimentarie per via sinuglia causa obligata. Et parimente facia osservare, et adempire li patti et conventione, quale, et legitime, procedendo et pronunciando sopra dette cause, et sopra tutte le altre, sopra le quale secondo la forma delli statuti gli è concessa giurisdittione alcuna; secondo il tenore et dispositione delli predetti statuti, li quali mancando si debba procedere secondo la forma della ragion commune, pure so in tutte, et singule cause d'alimenti, quali al presente, o per l'avenire si facesse instantia se constituissero o si pagassero, o per ragione d'Attore, o per officio di Podestà, possa, et debba pronuntiare in tutti li giorni tanto giuridici quanto feriati, eccetto in quelli quali sono introdutti, et feriati in honore de Dio, con questo però, che detto Podestà nel prefato modo non possa conoscere causa alcuna, nella quale al comune di Massa secondo la forma delli statuti si dovesse pagare salario alcuno.

Che si debbano recogliere li pegni, et del modo di procedere nelle cause de pegni.

Item statuimo, et ordinamo che il Podestà di Massa essendo ricercato, comandi, et sia tenuto a comandare a tutti et singuli Debitori, et con tutti li remedii della ragione astringano et li possano astregere, a petitione delli soi creditori che rescottano, et recogliano in termino de quindici di correnti dal giorno che gli sarà tal comandamento executione, tutte et singuli cose mobili, o semoventi, impegnate, et date per pegno alli soi creditori per alcun Debito pecuniario poiche sarà giunto il termino di pagare. Et passato detto termino de quindici giorni, detto Podestà dia, et conceda a tal creditore, a suoi requisitione, et volunta licentia, et podestà di vendere detti Pegni, reservati però li patti che fra li debitori, et creditori sono intervenuti, sopra le cose predette, le quale cose s'habbiano loco tanto nelli Pegni conventionali, quanto nelli giudiciarii, et pretorii. Et dall'altra banda se alcun debitore sarà apparecchiato a pagare con effetto il debito al suo creditore, et detto creditore recusarà restituirli il pegno da lui havuto, possa parimente essere astretto tal credito-

et ad instantia del Debitore a restituirli il pegno riceuuto che haueua prima tal debi
to, o apparecchiato che sara a pagarlo con effetto; Possano anco detti Podesta li qua
li conosceranno tali cause se non passaranno, et eccederanno la soma di baiochi vinti deci
derli, et terminarli col giuramento, di qualsiuoglia delle Parti, considerate in prima la
qualita del fatto et la conditione delle persone, et di tal cause non si debba pagare salario
alcuno al comune di Massa. Et detti Podesta debbano terminare dette cause breuemete,
summariamente, de plano, et senza strepito, et figura de giudicio.

CHE LI fideiussori et obligati per altri possan essere conuenuti auanti li Principali debitori, et che da tal sicurta et obligationi debbano essere conseruati indenni dalli Principali Debitori. cap. III.

Item statuimo che il Podesta di Massa il quale ne sara recercato sia tenuto et debba, a petitione
de creditori astrengere con tutti li remedij della ragione tutti, et singuli fideiussori, Promisso
ri et altri sotto qualsiuoglia nome obligati per altri a dare, fare et pagare a detti creditori tutto
quello et cio che in tal modo a loro fussero obligati non ostante che li principali debitori non sia
no conuenuti prima, et che siano presenti et idonei a pagare; et parimente debba astrengere a
petitione de tali fideiussori quelli per liquali si fussero obligati in alcun modo a conseruare
indenni da dette sicurta, et obligationi li Prefati fideiussori, et quelli che per altri sotto qual
siuoglia nome si siano obligati et per cagio di tal domada de conseruatione d'indenita non
si debba pagare salario alcuno al commune di Massa purche le cose predette habbiano solo luoco fra
li homini di Massa ma fra l'altri si debba seruare la ragion comune. Declarando, et ordina
do tal promissione hauersi per legitimamente, et solemnemente fatta per vigore del presente
capitulo, purche appara, et consti di tal sicurta, et obligatione. Et che tutti li beni del Princi
pale debitore siano, et siano tenuti et s'intendano hipotecati per le cose predette come se per detto de
bitore in tal causa li prefati beni spetialmente all predetti fideiussori, o ad altri sotto qualsi
uoglia nome obligati espressamente fussero stati hipotecati et obligati. Et detti Podesta siano
tenuti et debbano essendo recercati a richiesta dil fideiussore o d'altro come di sopra obli
gato [illegible] effettualmente le cose predette. et per executione delle cose predette possano et
debbano li Podesta se fia bisogno fare arrestare li beni di tal Principale. et aggrauarlo et as
tringerlo personalmete con tutti li remedij della ragione come se sopra cio apparisse instrumen
to guarantigiato. persin tato che da lui intieramente saranno osseruate, et adimpite le cose predette
con effetto. et tutto cio habbia luoco tato nelle cose da uenire quanto nelle passate ancora pendete.

DELLI Arbitri et Arbitratori. cap. IIII.

Item ordinamo che se sara comessa a doi Arbitri o Arbitratori alcuna Lite questione et differe
tia da examinare, et decidere, et tali Arbitri et Arbitratori nel loro laudo et sententia no
me saranno concordi in tal caso il Podesta di Massa a petitione di qualsiuoglia delle par
ti, ad astrengere detti Arbitri con tutti li remedij opportuni della ragione che eleggano un
terzo, et se non saranno de accordo nell'elettione di detto terzo, detto Podesta essendone recercato
sia tenuto ad eleggerlo. et doppo questo detti tre homini siano astretti a terminare, et diffinire
detta differentia secodo il tenore del compromesso, purche li loro tre, o doi concordemente
presente, o assente il terzo purche l'habbino recercato d'uno, et promulghino il laudo et sententia

et s'uno de detti Arbitri o arbitratori morisse pendete ancora il compromesso in tal caso si elega uno in loco suo ne per tal conto il compromesso s'intenda essere espirato. La eletione del quale si facia et si debba fare per tutte due le parti se da principio, quello che è morto era stato eletto dall'una, et l'altra parte, altrimente si facia tal eletione per quella parte solo la quale l'havena prima eletto. Et poiche Alcuni saranno stati eletti Arbitri, o arbitratori, et haueranno accettato detta comissione siano astretti, et possano, et debbano essere astretti dalli Podestà di Massa che di ciò ne saranno recercati con tutti li remedij opportuni della ragione. se però col giuramento non asseriranno che non sono informati della Verità et giustitia della causa nel qual caso sia lecito a loro pigliare, et hauerne conferimento et consiglio sopra tal causa da un Sauio et Dottore non sospetto a veruna delle parti alle spese comuni delle parti tanto de ragione quanto de fatto secondo che a loro parera espediente le quali spese si debbano pagare equalmente da dette Parti. Et poiche sarà stato dato detto Laudo et sententia, s'alcuna delle parte vorrà opponere contra detto Laudo, et sententia della ingiustitia et nullità sua; possa et debba detta parte sopra tal iniquità, et nullità porgere la sua petitione auanti al Podestà di Massa et li Signori Priori fra diece giorni correnti dal dì della promulgatione di detto Laudo et Sententia, et che l'hauerà saputo detta parte esclusiue. Li quali predetti Giudici sopra tal Petitione, et causa procedano, et debbano procedere con breuità summariamente, de plano et senza strepito, et figura de Giuditio et terminare detta causa per giustitia tanto per l'Atti, et cose produtte inanzi all'arbitri, quanto ancora per l'atti, et cose produtte doppo auendo a loro hauuto riguardo et consideratione alla podestà et autorità concessa a tali Arbitri et alla vera sustantia dell'equità, et giustitia et non al rigore della ragione, et dell'ordine giuditiario et le cose predette si faciano, et spedischano nel modo detto di sopra senza pagamento di Salario

CHE SI deve rendere conto dalli tutori et curatori cap. v.

Item ordinamo che quello il quale hauerà aministrato la tutela, et cura generali d'Alcuno fornita detta tutela, et cura sia tenuto a comparire auanti al Podestà di Massa assieme con quello di chi hauerà preso la cura, et tutela, et s'offerisca inanzi a detto Podestà d'esser apparecchiato a rendere effettualmente conto di detta tutela o cura et restituire il resto. Al qual Podestà a requisitione di questo tali facia citare quatro delli più prossimali de parenti di quello del quale s'haueua la cura, et tutela homini di bona fama, et conditione una ciascheduno delli quali sia in età de Vinti anni almeno; cioè doi homini dal lato paterno, et doi persone della Linea materna, quali debbano interuenire a uedere rendere, et fare detto conto, et inanzi a loro tal tutore, et curatore sia tenuto a rendere tal conto. et detti consanguinei con tutti li remedij della ragione siano astretti a ritrouarsi a tali conti; et si debba osseruare quel tanto che sarà dechiarato per detti consanguinei. Et le predette cose si debbano fare senza pagamento di Salario.

DELLE mura da farsi fra le case contigue. cap. vi.

Item ordiniamo che se Alcuna persona hauerà le case contigue et attacate con alcuno, et fra esse case non ci fussi il muro, o la clausura sia lecito a ciascun di loro recercato che hauerà l'altro fare, et edificare fra dette case il muro, o la clausura di legname, o d'altra Materia sufficiente et conueneuole et se fra dette case ci fusse qualche muro qual si possa qualsiuoglia di loro lecitamente et senza incorso di pena recercato che hauerà il vicino buttare a terra detto muro et in loco di quello farne fare un'altro sufficiente et bono de sassi, o de Mattoni et calce recercato

che il bisogno et l'utilità [illegible] cercarà. Et ciascheduno Vicino sia tenuto a patire et permettere che l'altro
Vicino faccia quanto s'è detto di sopra, purche per detta cagione la sua casa non si butti a terra o
si guasti; et parimente sia tenuto per fare detto muro concedere per sua parte tanto del suo ter
reno quanto sarà di bisogno. Et finito che sarà tal edificio et opera non possa l'altro Vicino ap
poggiare a detto muro cosa alcuna, ne fare sopra esso alcuno edifitio se prima non refarà et
restituirà per la parte sua le spese che in detto muro se sono fatte. Et quello che contrafarà
incorra in pena de un scudo per ciascuna volta et refatte che saranno dette spese detto muro sia
equal parte acqua terza, et sia et [illegible] [illegible] ad essere et ragioneuolmente sia di
quel tale, et sopra esso ci possa fare quello acciò l'altro Vicino. Purche nissuno di detti
Vicini possa fare in detto muro alcuna fenestra vota, sciaquaiale, o altra cosa che nocesse
se all'altro Vicino; et il Podestà di Massa sotto pena de un quarto sia tenuto a far osser
vare le cose predette, et di cui toquaranno che le lite et differentie che per tal causa nascessero
ro si habiano dai definire et terminare senza pagamento di Salario con brevità, et sum
mariamente et senza strepito et figura de giuditio.

CHE non sia lecito a veruno ficcare et mettere alcuna cosa nel muro d'Altri. c. VII.

Item ordiniamo che nissuna persona la quale haverà la sua vicino alla casa d'un altro
possa mettere nel muro di detta casa cosa alcuna sul detto muro, salve prima del suo con
vicino, ne in esso fare alcuna fenestra o altra cosa senza volunta del suo convicino et fa
cendo altrimente, lo debba qualtare di fatto et ridurre detto muro nel suo pristino sta
to a requisitia del suo vicino. Se però tal area et edifitio lui et li soi Antecessori non haueße
ro posseduto pacificamente almeno per spatio di trent'anni con sapeuole et consentiente il
patrone di detto muro: o se non trouasse che di ragione l'ha potuto fare tal opera in
detto muro el che sia tenuto a far fare il Podestà di Massa: et conoscere tal causa breue
mente summariamente senza strepito et figura de giuditio.

CHE li salsi conficcati nel muro d'altri et pedenti fuor dal muro sopra alcun [illegible] [illegible] [illegible] e[illegible]

Item ordiniamo che li Salsi conficcati nel muro d'alcuno prouedenti fuor di detto muro sopra alcun
formello existente fra le case d'alcun convicino overo sopra alcun [illegible] siano reputati per termini
et se fusse tolto et occupato per alcuna persona fra tali termini verso il muro dove sono tali Salsi
si debbia restituire et redurre nel pristino stato a spese di quello che haverà occupato, a [illegible]
di quello che sopra ciò haverà interesse. non obstante alcuna longhezza di tempo. Et se tal occupator
recusasse fare tale predette incorra di fatto nella pena di [illegible] et le predette cose sia tenuto
il Podestà di Massa a far fare senza pagamento di salario et summariamente come di sopra.

CHE non si possano alienare possessioni ad alcuna persona Ecclesiastica. cap. IX.

Item ordiniamo che nissuna persona di Massa possa vendere o in altro modo alienare ad alcuna
persona ecclesiastica alcun pezzo di terra posta nella tenuta di Massa et contrafacendo
vogliamo [illegible] [illegible] tal vendita o alienatione, et quello che alienarà o venderà sia tenuto a
pagare [illegible] [illegible] di Massa [illegible] [illegible] dativo et peso [illegible] [illegible] tenuto non o
stante alcuna [illegible] [illegible] [illegible] le terre per via di permutatione [illegible] [illegible]
concesse [illegible] [illegible]

CHE si [illegible] tutte le ferre [illegible] [illegible] appresso le strade. cap. X.

Item ordina[illegible] che tutti li lavoratori delle terre proprie o d'altri [illegible] sopra le strade publiche nel territorio di Massa siano tenuti fare le forme sufficienti a[illegible] a dette strade quanto tirano [illegible] per linea retta le terre quali lavorano et mondare et [illegible] dette forme nel [illegible], et quando ne sarà bisogno [illegible] incorra in pena di [illegible]

CHE si debbiano acconciare le strade di Massa a spese di quelli che cattacano c. XI.

Item ordiniamo che il Podestà di Massa a requisitione d'ogniuno [illegible] et debba [illegible] sgombrare et ampliare [illegible] qualsivoglia strada [illegible] della terra di Massa [illegible] strade cattacano et l'adiacenti a dette strade faciano el [illegible] maggior parte di loro [illegible] et alle spese loro [illegible] debba dare in salario [illegible] [illegible] predette [illegible] ogni diligentia [illegible] [illegible] siano [illegible] adiacenti quelli [illegible] [illegible] di tal strada o quelli che havessero [illegible] appresso tal strada [illegible] stare il Podestà [illegible] predette incorra [illegible] volte.

DELLE strade di Massa et del suo distretto. cap. XII.

Item ordinamo che 'l Podestà di Massa a petitione di qualsivoglia faccia terminare [illegible] publiche et vicinali poste nel territorio di Massa [illegible] suo distretto, quale se [illegible] haver [illegible] [illegible] terminatione, et se [illegible] fussi stato tolto cosa alcuna lo facia restituire, et incorra nel [illegible] di [illegible] volta.

Di quelli che non hanno strada per andare al suo. cap. XIII.

Item ordiniamo che se alcuno non havesse strada per la quale commodamente [illegible] andare al suo, il Podestà di Massa essendone ricercato [illegible] debbia a [illegible] terreno che si [illegible] per giusto et conveniente [illegible] [illegible]

[illegible]

Item [illegible]

[illegible]

Et che nissun' homo di Massa debba comprare uendere o in altro modo alienare, e usare mesura
de terre se non a quartengiata la qual'è decento pertiche della mesura di detto commune
et secondo l'usanza, et consuetudine di detto commune. et chi usarà altra mesura eccetto que-
sta incorrà in pena di scudo uno per ciascuna uolta. Item che tutti, et singuli che uenderan-
no calce debbano hauere, et tenere il quartengo sigillato, ampio di dentro nella parte superiore
et inferiore d'un piede al piede di Massa al manco, et con esso mesurare et uendere detta calce
misura colma, et non in altro modo, o con altra misura et chi contrauerrà tenendo detta misura
o uendendo con essa incorrà in pena d'un ducato per ciascuna uolta. et in detti casi sia lecito a ciasche-
duno accusare, et denuntiare chi contrafarà et gli si dia fede con un solo testimonio et habbia
la metà di detta pena, et sia tenuto il Podestà fare bandire quant'è detto di sopra.

De quelli che uendono il vino a minuto. cap. XV

Item statuimo che qualsiuoglia persona di Massa che uorrà uender il vino a minuto lo possa
uendere liberamente pur che nel loco doue il uende habbia ogni sorte di misure che si ricer-
ca per uendere detto Vino hauendo sempre riguardo al prezzo che comunemente si ven-
derà detto vino le quali mesure siano et debbano essere sigillate col sigillo del co-
mmune di Massa, o del Podestà et altrimente non si possa vendere. Et che nissuna
persona uenda il Vino di qualsiuoglia sorte oltra il prezzo ordinato et limitato per
detto commune. sia tenuto anco il Podestà di Massa far aggiustare le misure
quelli che uenderanno il vino a minuto, et quelle che trouarà giuste fare sigillare con
il detto sigillo deputato per tal effetto. Di più quello che uenderà il Vino metta [illegible]
alizza nella parte anteriore del bocale quanto prezzo uenda detto Vino alla scoper-
ta et debba empire detto bocale, et chi contrafarà in qualsiuoglia di detti casi incorra
in pena di baiocchi vinti.

Delli Macellari. cap. XVI

Item ordinamo che nissuna persona uenda o faccia venda o possa uendere li carne [illegible]
[illegible] dentro le Porte della terra di Massa, ne porti ne faccia portare à [illegible]
ticino. et chi contrafarà incorra in pena di un scudo per ciascuna Volta. Ma possano senza
incorrere pena alcuna uendere et portare tali carne fuor della porta di Massa. Item che
nissuno Macellaro possa vendere una carne per un'altra, et una sorte [illegible]
altra [illegible] et che non usino fraude nel uendere, sotto pena di Diece giulij. Item [illegible]
il Macellaro uenda la carne a peso in questo modo cioè, sin' a diece libre [illegible] bilan-
cia da diece libre in sù con la statera, et siano tenuti a pesare giustamente, et contrafacendo incorra
in pena di baiocchi vinti, ne possa pesare con dette carni le teste, et li piedi [illegible]
in giuso ne li interiori d'alcuna bestia sotto pena d'un giulio. Item s'alcun Macellaro
tenesse la statera, o la bilanza che non fusse giusta, ne sigillata con il solito sigillo
Massa incorra in pena di cinque giulij, et se [illegible] che sarà sigillata sarà trouata
di non essere di giusto peso incorra in pena di quaranta baiocchi et sia lecito ad ognuno accu-
sare il contrafacente, et habbia la metà della detta pena.

Della pena delli occupatori delle strade publiche o vicinali cap. XVII

Item ordinamo che s'alcuna persona occuparà o sarà occupata alcuna strada publica o vicinale posta nella terra di Massa o nel suo territorio, o alcuna cosa immobile del comune di Massa in tutto o in parte sia tenuto in termino d'otto giorni dal dì che si mandarà il bando come di sotto s'ordina a sue spese disgombrarla, rettarla et redurla nel pristino stato pacifica et expedita sotto pena del doppio della stima della cosa occupata non obstante qualsivoglia intervallo di tempo et il Podestà di Massa sia tenuto delle cose predette fare una generale inquisitione qualsivoglia mese del suo offitio, et quelli che trovarà culpevoli circa le cose predette, castigare come di sopra con tutti li remedij opportuni della ragione, et parimente faccia bandire le cose dette di sopra ciascheduno di detti mesi

CHE si debbano levare via le siepe et Arbori che penderanno sopra li beni d'altri cap. xxviij

Item ordinamo che s'alcuno ha qualche arbore o siepe che penda sopra la robba altrui, sia tenuto il Podestà di Massa a requisitione di qualsivoglia che fusse interessato farli precetto che fra dieci giorni prossimi seguenti debba levare et mozzare quello che pendesse sopra la robba altrui sotto pena di baiochi quaranta. Et di poi passato detto termino sia lecito a quello sopra li cui beni pendesse tal Arbore senza incorso di pena, coglieri li frutti esistenti nelle rami di tal arbore sopra li soi beni pendenti. Et le cose dette di sopra habbiano loco ancora nelli Arbori et siepe che pendessero sopra alcuna strada publica o vicinale posta nella terra di Massa o suo territorio, et si possa procedere et determinare senza pagamento di salario

Delli Arbori d'alcuno esistenti nel terreno d'altri da venderli a requisitione delle Parti. xix

Item ordinamo che s'alcuna persona haverà alcuno Arbore nel terreno d'altri possa essere astretto dal Podestà di Massa a venderlo al patrone del terreno dopo un mese che il podestà ne sarà recercato da detto Patrone, et parimente a requisitione del patrone dell'Arbore possa essere astretto il Patrone del terreno a comprarlo per giusto et conveniente Prezzo, et se non fussero d'accordo per il prezzo, il podestà di Massa lo faccia estimare da uno o più amici communi a dette parti, nella stima delli quali essi siano obligati a stare. et le predette cose si debbano spedire senza pagare salario.

CHE si debbano fare le terminationi cap. xx

Item ordinamo che s'alcune persone possederanno, et haveranno alcuni pezzi di terra contigui et attacca te insieme, quali non siano terminati. Il Podestà di Massa a requisitione di qualsivoglia de loro in termino d'un mese poichè ne saranno recercati siano tenuti, et debbiano farli terminare per uno o più persone che di ciò ne saranno informate; et questo habbia loco tanto si dette terre non fussero state mai terminate si fussero state, et li termini fussero rotti, cavati, mutati, o in altro modo guasti; siano tenuti ancora detti Podestà a requisitione di qualsivoglia persona far terminare tutte le strade publiche et vicinali poste nella terra di Massa o nel suo territorio, per doi o più persone, quali haveranno li possessione appresso tali strade, o li lavorassero facendoli prima giurare di fare tal terminatione fidelmente et legitimamente; et quelli che attaccaranno con dette strade siano tenuti a sue spese dare li sassi che saranno necessarij per fare tal terminatione. Et le predette cose habbiano ancora loco nelle terminationi da farsi de fossati o rivitelli per li quali continuamente o per alcun tempo l'acque furono solite a correre; et che nissuno possa impedire che dette aque liberamente et secondo il solito non possano correre et se in contrario fusse fatta cosa alcuna si debba desfare et reducre nel stato pristino a spese del contrafaciente. et se per alcun fossato fusse accresciuto o restituito ad alcuno qualche

poco di terreno, si debbi terminare detto terreno per linea retta secondo che tira uerso il boneto per
homini li quali di cio ne saranno piu informati. da elegersi per detto Podestà. Purche tal terminatione
non preiudichi ad alcuno nelle forme del suo molino. Et che detto Podestà quando ne sarà recercato sia
tenuto andare et mandare il suo officiale a requisitione di ciascheduno interessato, o che dicesse
essere interessato a far fare et exequire tutte le sopradette cose. et se sopra ciò ne nascesse diffe
rentia alcuna si debbi terminare et decidere summariam.te et chi circa le dette cose non
obedirà a detto Podestà, possa essere condannato sin nella pena d'un scudo per ciascuna uolta
ad arbitrio del Podestà hauuta consideratione alla qualità dell'inobedienza, et si debbano esse
quire le sopradette cose senza pagamento de salario

CHE non si debba impedire il corso dell'aqua et si debbano nettare le forme. cap. XXI.

Item statuimo ch'il Podestà di Massa essendo recercato sia tenuto et debba con tutti li remedii
opportuni della ragione costrengere tutte et singule persone per le cui terre è stato solito anticam.te
che corrano l'aque che permettano et aconsentano che dette aque corrano come è solito per le
loro terre et che nettino cauino mondino et uotino a loro spese, le fosse, o forme nelle qua
le, et per le quale è stato solito a correre l'aque. di maniera che in modo alcuno s'impedisca
il corso dell'aque solito. et non facendo le sopradette cose nel termino da assignarsi dal Podestà, o
poi che gli sarà fatto intenderare da quello ch'è interessato. Sia lecito a ciascheduno delli inter
essati fare et far fare le sopradette cose, d'auttorità propria di modo tale che dette Aque possano
come è solito correre liberamente. Et dette cose faciano fare detti Podestà ad instantia di cias
cheduno interessato, o che dice se essergli interesse, et chi non obedisse a detti Podestà circa le cose
predette possa esser condannato per sin' alla soma di baiochi quaranta; et parimente quello
che contrafarà sia tenuto a refare, et restituire all'interessato tutto il danno, et spese che per
tal conto harà hauto et fatto. Et le cose predette habiamo loco nella terra di Massa nelle forme
piccole et cloniche. De più uogliamo che tutti li lauoratori de terre siano tenuti a mondare et
uacuare tutte le fosse, et forme, esistenti nelle loro, ò attorno le loro terre, et dette cose
si debbano eseguire senza pagamento di salario

DELLA Pena di quello che butta sporcitie in strada ò manzi alle porte. C. XXII.

Item ordinamo che niuna persona di Massa butti terra lettame o altra immonditia nella
strada la quale ua dalla porta noua alla Porrella ò manzi alle case de nobili ò la chiesa
di santo Felice o per tutta la ciallo sotto pena di baiochi cinque per ciascuna uolta. Et sia
lecito à ciascheduno accusare il contrafaciente, et per tal accusa consequisca la mezo di
detta pena. Dechiarando che buttandosi da alcuna casa quale s'immonditia in strada in
tal caso sia tenuto a pagare la pena il capo di famegla, come se lui con le suo mani l'
hauesse buttato. et il Podestà di Massa sia tenuto a fare bandire che chi hauesse lettame
catasta de sassi ò de legnami li debba sgombrare in term.e de quindice giorni sotto detta pena

DELLA Pena di quello che menasse animal' infermo alla fontana cap. XXIII.

Item ordinamo che quello il quale menarà alcun'animale infermo ad alcuna fontana esistente
nel territorio di Massa à beuerare essendo sospetto che l'altre bestie che ui beuessero per detta
causa non se amalassero, incorra in pena di baiochi Diece per ciascuna uolta, et sotto la
detta pena il Patrone di detto animale morendoseglì sia tenuto portarlo lontano dalla terra
per un terzo de miglio.

Delli Arbitrii del Podestà assieme con li Sig.ri Priori nelli casi civili cap. xxiiij

Item ordinamo che il Podestà di Massa debbia terminare et decidere tutte et singule cause
lite et differentie civili le quale ascendano alla somma di vinticinque giulij inclusive sen
za strepito et figura de giuditio et summariamente, pagati prima li capossi secondo la for
ma delli statuti, purché tal differentia et lite non dependa da maggior somma, o non con
tenga l'annuale reddito, ne apporti preiuditio ad alcuna cosa immobile: et nelle altre cause
che trapassaranno la somma di detti vinticinque giulij et che dependessero da maggior somma
detto Podestà debbia servare la forma delli statuti di Massa, et quelli cessanti la forma
della ragion comune.

In che modo si proceda nelle vendite quando non c'è istrumento cap. xxv.

Item ordinamo che nascendo lite o differentia per l'avenire fra alcune persone per conto
di qualche vendite di bestie et di ciascun diventa al Podestà et terre del comune di
Massa, delle quale non apparisse instrumento publico, il Podestà di Massa debbia defi
nire et terminare tal lite summariamente et senza strepito, o figura de giuditio et senza
pagamento di salario alcuno, se le lite, non obstante alcuno ordine o statuto di Massa
in contrario.

Delli compromessi da farsi nelle lite che occorreno tra parenti. cap. xxvi.

De compromissi da farsi in le lite de parenti

Item ordinamo, volendo obviare alle lite de parenti, et perdonare alle spese, et considerando
che fra tale persone le lite son cagione di qualche scandalo, ordinamo dico che tutte le cause
che nascessero o potessero nascere fra alcuni parenti et consanguinei sin in terzo grado da
computarsi secondo la ragion canonica inclusive, si debbano compromettere in doi pa
renti et consanguinei, se si trovarrano nella loro parentela, o non trovandosi in doi homi
ni da bene da elegersi comunemente per detti parenti. Et il Podestà di Massa inanzi
al quale vertera tal differentia a requisitione d'una delle parti sia tenuto astrengere detti
parenti a fare detto compromesso, et ad elegere detti parenti, o homini da bene, et parime
te li Arbitri in tal modo eletti ad acettare il compromesso fatto in persona loro. Li quali
Arbitri nel modo come di sopra eletti siano tenuti et debbano detta causa et differentia a
loro remessa conoscere et terminare fra doi mesi continui dal dì che haveranno acettato
tal compromesso, sotto pena d'un scudo. Et in tale cause et differentie detti homini eletti co
me Arbitri et Arbitratori, et parenti comuni, et amicabili compositori possano et deb
bano conoscere procedere sententiare cessare laudare et terminare summariamente et
senza strepito et figura de giuditio li giorni solenni et feriati, pretermesso ogni ordine
di giuditio et di ragione, cercato sola la verità del fatto. Et se li detti eletti non fus
sero concordi nel lodare et sententiare, et terminare dette lite et differentie, in tal
caso possano detti eletti chiamare per terzo un altro parente o homo da bene, et quelli
doi di loro che saranno concordi possano decidere et terminare tal causa et diffe
rentia non obstante la contradittione dell'altro. Et se dette cause et differentie non
saranno terminate in detto tempo per detti homini; il detto Podestà che haverà ha
to altre volte cognitione di tal causa a requisitione d'una parte possa et ...

detti homini realmente, et personalmente a pagare la predetta pena ad Arbitrio del Podestà et li prefati homini retenere in palladlo in che haueranno decisa et terminata tal causa, non ostante che fusse passato il termini di detti doi mesi et le cose predette non habiano loco nelli ordinamenti guarantigiati liquidi. Et li Podestà di Massa a requisitione d'una delle Parti sia tenuto per uigore della sententia da detti homini data farla essecutione reale, et personale passati dieci giorni doppo che saranno sententiato, se però non si fusse recorso come si fa nelli ordinamenti guarantigiati non ostante in contrario cosa alcuna; et se da alcuno de dette parte dal laudo et sententia de detti homini si sarà recorso o appellato, et l'Appellate in detto recorso hauerà di nouo la sententia contra, non si possa più appellare, ne si gli ametta recorso o appellatione alcuna, non ostante altro in contrario.

DELLI coperchi che deuino hauer li Molinari cap. XXVII.

Item ordiniamo che in tutti li Molini di Massa ci debbino stare li coppitelli legati con una [illegible] ferro alla scorsoia, et sigillata con il sigillo del comune di Massa, o del Podestà, quali sia de capacità d'una sedicesima quarta parte d'un quarto de rasa, et no più, et con quello, et non con altra possa recevere li Molinari la maltura, et contrafacendo incorrino in pena per ciascuna volta d'uno scudo et chi accuserà il contrafaciente, conseguisca la Metà di detta pena. Et il Notario del Comune di Massa possa investigare le cose predette, et di quelle che trouarà contra detta forma ne hauerà la quinta parte della detta pena, et mentre hauerano detti sigilli no possano in modo alcuno essere agrauati li Molinari.

DECHIARATIONE nel Statuto che superuiuente il Mascolo la femmina non succeda. cap. XXVIII.

Item ordiniamo che se alcuna donna di Massa, o habitante in esso, o nel suo territorio morirà senza fare testamento con figlioli Maschi et femine, nati, et procreati da diversi matrimonij, li figli Maschi che uno o più chi siano da uno, o da diversi matrimonij procreati, habbiano, et debbano hauere per ragione di successione inanzi la parte dell'hereditas di detta loro Madre la terza parte dell'heredità, et delle altre due parti di detta heredità si diuidano fra detti figlioli maschi, et figliole femine, che saranno di detta Donna ugualmente, et per capo per detta ragione di successione, et le cose dette di sopra habiano, et debbano hauere ancora loco, nelli Nepoti, et Nepote di tal donna morta nati dalli figlioli maschi, o delle figliole femine, di tal donna non essendo loro nel tempo della sua morte, cioè che detti Nepoti et nepote succedano in loco del Padre, o della Madre morta, et in detta heredità siano amessi, [illegible], et per quella parte, nel quale o nella quale il Padre o la Madre loro succederiano se uiuessero per il pre[illegible] presente ordine a detta Donna. Et la presente Aggiunta, et dechiaratione et ordine habbia loco nelle cose passate, et in quelle da uenire. Restando nel medesimo grado, forza, et vigore nel restante il Prefato capitolo.

DEL Giuramento del Podestà di Massa. cap. XXIX.

In nome il Nome de Dio, giuro, et giurando prometto, Io che sono eletto Podestà di Massa et del suo territorio nel tempo del mio officio regere, saluare, mantenere, et conseruare et augumentare per quanto potrò la terra, et territorio, la libertà, honore, giurisditione, et stato pacifico di Massa, il Populo, et li populari di detta terra il conseglio del Populo et l'offitio delli sig.ri Priori, tutti li statuti, reforme, ordini Prouisioni, et decreti, fatti, et da farsi per l'auenire tanto per detto conseglio, quanto per detti Signori Priori, attendere, osseruare, et mandare ad effetto, et giurando prometto tutto il tempo del mio officio stare, et comorare in detta terra assidue con il mio notaro, si non andasse forastiero per le facende della communità, et all'hora con licentia delli Signori Priori, et a il mio Notaro [illegible] per la tenuta di Massa ad essercitare il suo officio, il quale [illegible] mandare [illegible] che ui sia bisogno, et prometto non partirmi, ne permettere che si parta il mio [illegible] [illegible]

terra, et territorio di Massa nel tempo del mio offitio senza espressa licentia di detti sig. Priori, et facendo il contrario sia tenuto a scontare del salario mio per qualsivoglia giorno baiocchi dieci, et il mio offitio fare bene fidelmente puramente et con solicitudine; et non sia tenuto a fare il mio Notario, fare ragione et giustitia per quanto potrò a ciascheduno che me la domandarà et farla fare dal mio officiale et non denegarla a veruno, ma specialmente ad Orfani, vedue et miserabili persone, mantenere, defendere et augumentare li lochi sacri religiosi, et pij della terra, et territorio detti: et li beni, et le ragioni loro, et specialmente dell'Hospedale di S.to Antonio del comune di Massa, et tener beni, et ragioni secondo sono tenuto per forma de statuti, o secondo la forma della ragion commune, castigare punire et perseguitare, li Heretici et li scismatici, et li loro receptatori, et fautori secondo la forma della ragione et finalmente tutte le altre cose fare, et far osservare dal mio officiali li quali sono tenuto secondo la forma d'alcun capitulo del statuto di Massa, le quale tutte cose farò io et farò fare dal detto mio officiale bene fidelmente diligentemente, et con sollicitudine remosso dal mio animo Amore odio, timore, fraude et ogn'altra humana gratia, le scritture corporalmente le scritture sacre prometto, et giuro.

Del sindicato del Podestà di Massa. cap. XXX

Item ordinamo. Credendo dovere che ogn'uno renda ragione della sua Aministratione, et chi ha fatto ben sia premiato, et chi ha fatto male sia castigato, che il Podestà di Massa assieme con il suo notario sia tenuto personalmente stare tre giorni a sindicato, et rendere conto delle cose fatte da loro inanti alli sindici, li quali inanti a tutte le altre cose, siano tenuti de oservar formare et fare l'inquisitione contra li predetti di tutte, et singole cose da loro malfatte, et per dolo, o ingano commesse, o tralasciate, contra la ragione, et giustitia, et contra la forma d'alcun capitulo delli Statuti di Massa. la quale inquisitione sia formata il p.o giorno del sindicato; et si debba fare citare detto podestà per el giorno a respondere [illegible] detta inquisitione escusarsi, et difendersi da quella. et doppo che sarà comparso detti sig. sindici debbano expedire, et formare il processo, talmente che il giorno penultimo, o ultimo di detti tre giorni debbino dare la sententia absolutoria o condennatoria contra li predetti.

Scindicato

nota di offitiali ne deci[...] [...] fina[...] expetta [...] [...]

Aggiuntione et declaratione del statuto delli Pena di Parole ingiuriose. cap. XXXI

Perche nel secondo libro, nel capitolo di quelli che rinfacciano ad altri qualche ingiuria, non è stata compresa la pena di quelli che diano parole ingiuriose ad alcuno, però supplendo al detto statuto, ordinamo che se alcuna persona dirà ad alcuno o contra alcuno parole ingiuriose benche fussero più et diverse parole sotto la pena di bolognini vinti sino a trenta, ad arbitrio del giudice purche dette parole ingiuriose siano state ditte nel medesimo impeto et in una volta non divertendo ad altri Atti estranei, et questo s'intenda nelle Persone basse, nelli nobili et illustre come sono Persone Ecclesiastice, Dottori, et Signori, et altre simile si proceda nel modo infrascritto cioè per ingiuria di Parole s'incorra in pena di cinque giulij per ingiuria di fatti in pena d'un scudo. et oltra di ciò si serve la ragion comune.

Delli giorni festivi. cap. XXXII

Ad honore et reverentia dell'omnipotente Dio, et della sua gloriosa Madre, et [...]

[illegible] santi, et santi [illegible] Dio [illegible] ordiniamo che [illegible] di Massa, o habitante in detta ter
ra, o suo distretto possa ne debba fare alcun opera manuale personalmente o con le bestie nelli infrascrit
te solennità, cioè, nelli giorni delle Domeniche, nelle feste di tutti Santi, nelle festività di tutti li Apo
stoli, nella festività della Assentione della Madonna, et [illegible] altre feste di Beat. Vergine
[illegible] Natività di Nostro Sig.re nel giorno della Pasqua di Resurrettione, dell'Ascesione et
della Pentecoste, Nella festa di S.to Felice Protettore di questa terra. Et chi contrafarà incorra in pe
na di [illegible]. Nelle quali feste [illegible] nelle Domeniche, nel Natali, et nelle Pasque sia
lecito portare per evidente utilità, Paglia, Erba, et [illegible].

Del Precetto generale. cap. xxxiii

Item ordiniamo che niuno [illegible] della terra di Massa habitante in detta terra, o nel suo territo
rio, possa andare, o [illegible] andare a far qualche [illegible] alla corte del Vescovo senza licentia espres
sa delli Sig.ri Priori et senza licentia del Proprio sacerdote sotto la pena di dieci ducati d'oro [illegible]
[illegible] applicarsi per la metà alla chiesa, et l'altra metà alla Camera del comune di Mas
sa, et [illegible] tenuto il Podestà di Massa a farne l'essecutione.

Dell'essecutione della guarantigia. cap. xxxiiii

Item statuimo, et ordiniamo che sia lecito alli Giudici, et Notari li quali fanno le carte pu
bliche nella terra, et territorio di Massa far il precetto della guarantigia, delli
debiti scritti per le mano loro, et delli altri beni, et cose delle quali si facesse il contratto
in questo modo cioè. Tale Giudice ordinario fa precetto al tale [illegible], et confitente, che pa
ghi il Debito prefato a tal creditore nel tal termine siccome in detta scrittura si contiene
et debenda la cosa venduta, et osservi il contratto o l'instrumento et tutte, et singule co
se che in dette scritture si contengono. Et sia tenuto il Podestà et chi starà in loco suo
a rendere ragione eseguire detta guarantigia in questo modo cioè. che [illegible]
[illegible] il Salario al camarlingo di Massa a requisitione del creditore o delli he
redi [illegible], o d'altri a chi havesse cedute le sue ragioni, o del suo Procuratore si facia
fare un Precetto per il Balio di Massa personalmente, o alla casa del Debitore
che il detto Debitore, o suo herede venga a stare in Pallazzo o nella Piazza [illegible]
[illegible] al Palazzo del comune di Massa et che indi non si parta se prima non sodisfarà
a tal suo creditore, o ad altri per lui come di sopra il Debito, Salario, et spese, et tutto
quello che in detto instrumento si contiene sotto pena d'un scudo se non pagarà in detto ter
mine, se però il Debitore secondo la forma della guarantigia non obstarà. l'eccettione del pa
gamento il qual pagamento possa provare fra tre giorni dopò detto precetto fatto, per l'in
strumento di la quietatione, overo per la cancellatione dell'instrumento del Debito. Et nes
suna altra Eccettione che s'opponesse possa impedire il precetto della guarantigia [illegible]
[illegible]. Et veruna persona si possa admettere a provare tal Eccettione, se prima non fa
il deposito del Debito, salario, spese, et di tutto quello che si contiene nell'instrumento [illegible].

ogni altra cosa nelle mani d'un mercadante idoneo, e in [illegible] ad Arbitrio del [illegible], ma se non dar
ra nel termino datogli et assegnato per il Balio overo se partira dal detto Balio senza licentia
del creditore del suo herede, o di quello a chi havesse ceduto tal credito incorra nella pena di tre
scudi, nella qual pena il detto Podestà sia tenuto a condannarlo a requisitione del creditore, o delli
altri sopranominati, messe da parte tutte le solennità di ragione. La quale condennatione si debba
fare tutte volte, et quante volte non adempira quello che in detto precetto si contiene.
et non dimeno si proceda realmente et personalmente contra tal debitore o soi heredi ad Arbitrio del cre
ditore, et se tal creditore, o soi heredi, o quello a chi la sua ragione havera ceduto, giuraranno havere
sospetto tal debitore [illegible] che sara [illegible] senza ricercare altrimente tal de
bitore, il Podestà [illegible] esequire detto [illegible], sia tenuto a pigliare, et fare condurre in [illegible]
tal Debitore, in modo tale che sodisfaccia a chi deve, se non opponesse l'eccettione [illegible]
[illegible] nel modo predetto, nelle quali tutte, et singule cose il Podestà di Massa [illegible] nel modo che gli pa
rera expediente, et nel modo che vorra il creditore, o suoi heredi, o quello a chi [illegible] secondo
[illegible] la predetta forma. Nelli quali tutti, et singuli precetti et esecutione precetti non habbia luogo [illegible]
te alcuna de Appellatione ne per vigore loro si resti di procedere innanzi nelli precetti et esecutioni. Et
chi contrafara, o contraverra per conto della [illegible] sopradetta, appellandosi [illegible] in qual
sivoglia modo fatto, o contrafacendo in alcuna delle predette cose incorra in pena [illegible] et lo
detto Giudice non debba ammettere tal appellatione, o contraditione, ma esse non [illegible] proceda
all'Essecutione come gli parera piu expediente, et il giudice che ammettera tal appellatione incorra
nella medesima pena. Et [illegible] li Procuratori et Advocati che contrafaranno nelle cose predette per
gendoli il loro patrocinio Aiuto, et favore, parimente cascheno in detta pena, et dette cose si possa
far fare, et mandare in Essecutione tutti li giorni feriati et non feriati. Et li Podestà, et corte so
pra dette cose siano favorevoli, talmente che tutte dette cose habbiano suo effetto. senza ricercare piu
consiglio, o Deliberatione. Le quale tutte, et singule cose et qualsivoglia d'esse [illegible]
osservare [illegible] in tutte le persone maggiori et privilegiate, terrazzani e forestieri, che li
tigassero nella corte di Massa. et il presente capitulo et tutte, et singule cose [illegible]
[illegible] che [illegible] non ostante alcun statuto
[illegible] civile o canonica in contrario; quali non ostanti si [illegible] servare il presente capitulo, come
qui spetialmente fussero espresse. Li quali in questa parte s'haviano per cassi et annullati. Et il Podestà
et qualsivoglia officiali di Massa [illegible] tenuto a far ponere il presente capi
tulo [illegible] in tutto, et per tutto [illegible] che tutte et singule cose predette sempre
et in ogni tempo siano [illegible] nel Statuto di Massa. Item tutti Podestà di Massa siano tenuti
mandare ad essecutione il presente capitulo in tutto, et per tutto come è detto di sopra in tutti li con
tratti fatti da dieci anni in dietro [illegible] che non fussero guarentigiati.

FINE DELLI STATVTI DELLA TERRA DI MASSA

37v